

Sindacale

- S151-24 - Procedure per il riconoscimento della protezione internazionale – Decreto–legge n.158/2024 - Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 249/2024 il decreto – legge n. 158/2024
- S152/24 - Bando Isi 2023: pubblicati gli elenchi cronologici definitivi - Pubblicati gli elenchi cronologici definitivi relativi al Bando Isi 2023
- S153-24 - Patente a crediti: possibilità di rettifica dei requisiti dichiarati per il rilascio della patente - Trasmesso dall'INL, su richiesta delle imprese, il modulo di rettifica dei requisiti dichiarati per il rilascio della patente
- S154-24 - Lavoratori stranieri – Flussi di ingresso anno 2025 – Decreto-legge n. 145/2024 – Circolare interministeriale n. 9032/2024 - Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 239/24 il decreto-legge n. 145/2024 contenente disposizioni urgenti in materia di ingresso in Italia di lavoratori stranieri. Le istruzioni operative sui flussi di ingresso per l'anno 2025 sono state fornite con la circolare interministeriale n. 9032/2024

Fiscalità

- F72-24 - Ance e Deloitte per lo smobilizzo dei crediti fiscali delle imprese associate - Ance e Deloitte hanno sottoscritto un accordo di collaborazione per facilitare la cessione dei crediti fiscali maturati dalle imprese associate per lavori eseguiti
- F73-24 - Concordato preventivo biennale – Al via il 31 ottobre 2024 - Entro il 31 ottobre l'adesione al concordato preventivo biennale – L'ANCE riassume le modalità applicative dell'istituto e le novità normative di recente intervenute sul tema
- F74-24 - Super Sismabonus: prorogato al 30 novembre 2024 il termine per l'invio dei dati - Slitta al 30 novembre il termine per l'invio al PNCS delle informazioni relative ai Sal approvati entro il 1° ottobre 2024, connessi a interventi antisismici

Sicurezza e normativa tecnica

- N40-24 - Garante privacy: stop al software che accede all'e-mail del dipendente - Comunicato dal Garante privacy il divieto di accesso alla posta elettronica dei dipendenti da parte del datore di lavoro

Varie

- V43-24 - Decarbonizzazione delle costruzioni: il 6 novembre il Convegno Ance ad Ecomondo - Entro il 2050 l'Europa ci chiede di centrare l'obiettivo della decarbonizzazione. In questo scenario l'Ance ha ideato una piattaforma digitale per supportare le imprese nel calcolo della propria impronta carbonica e nella pianificazione di una strategia Net Zero
- V44-24 - DDL Intelligenza artificiale: fondamentale realizzare una Piattaforma Digitale Nazionale delle Costruzioni e definire una roadmap strategica sulle applicazioni dell'AI nel settore - L'Associazione ha evidenziato in una apposita memoria inoltrata alle Commissioni Ambiente e Lavoro le molteplici potenzialità dell'IA nei diversi ambiti del settore delle costruzioni, che possono impattare su diversi ambiti: dalla progettazione alla fase di esecuzione e successiva manutenzione, dalla pianificazione urbana alla sostenibilità

S151-24 - Procedure per il riconoscimento della protezione internazionale – Decreto–legge n.158/2024

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 249/2024 il decreto – legge n. 158/2024

Nella Gazzetta Ufficiale n. 249/2024 del 23 ottobre scorso è stato pubblicato il decreto-legge n. 158/2024 recante «Disposizioni urgenti in materia di procedure per il riconoscimento della protezione internazionale» che individua la lista dei “paesi sicuri” e modifica in parte la normativa concernente le controversie in materia di riconoscimento della protezione internazionale.

Per quanto di interesse, si segnala che il decreto-legge apporta alcune modifiche al decreto legislativo n. 25/2008 di attuazione della direttiva 2005/85/CE e recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato.

In particolare, viene sostituito il comma 1 dell’art. 2 - bis del decreto legislativo n. 25/2008 la cui nuova formulazione prevede che «In applicazione dei criteri di qualificazione stabiliti dalla normativa europea e dei riscontri rinvenuti dalle fonti di informazione fornite dalle organizzazioni internazionali competenti, sono considerati Paesi di origine sicuri i seguenti: Albania, Algeria, Bangladesh, Bosnia-Erzegovina, Capo Verde, Costa d'Avorio, Egitto, Gambia, Georgia, Ghana, Kosovo, Macedonia del Nord, Marocco, Montenegro, Perù, Senegal, Serbia, Sri Lanka e Tunisia».

Al medesimo articolo 2 - bis sopracitato, il decreto – legge introduce il comma 4 – bis, in forza del quale si prevede un aggiornamento periodico, con atto avente forza di legge e notificato alla Commissione europea, dell’elenco dei Paesi di origine sicuri.

Inoltre, ai fini dell'aggiornamento dell’elenco di cui al predetto comma 1, il Consiglio dei ministri dovrà deliberare, entro il 15 gennaio di ciascun anno, una relazione, nella quale, compatibilmente con le preminenti esigenze di sicurezza e di continuità delle relazioni internazionali e tenuto conto delle informazioni di cui al comma 4 dell’art. 2- bis, dovrà riferire sulla situazione dei Paesi inclusi nell’elenco vigente e di quelli dei quali intende promuovere l'inclusione. Il Governo dovrà altresì trasmettere la relazione alle competenti commissioni parlamentari.

Per quanto non espressamente ivi riportato, si invia al testo integrale del provvedimento.

S152/24 - Bando Isi 2023: pubblicati gli elenchi cronologici definitivi

Publicati gli elenchi cronologici definitivi relativi al Bando Isi 2023

Si informa che sono stati pubblicati gli elenchi cronologici definitivi delle domande di finanziamento relative al Bando Isi 2023.

Per maggiori dettagli, si rinvia all'apposita pagina dedicata al Bando Isi 2023 sul portale dell'Inail.

S153-24 - Patente a crediti: possibilità di rettifica dei requisiti dichiarati per il rilascio della patente

Trasmesso dall'INL, su richiesta delle imprese, il modulo di rettifica dei requisiti dichiarati per il rilascio della patente

Si informa che risulta possibile richiedere all'INL il modulo per presentare l'istanza di rettifica dei requisiti dichiarati per il rilascio della patente a crediti, in caso di errori nel corso della compilazione della domanda

A tal fine, l'impresa è tenuta a contattare l'Ispettorato, inviando una e-mail a SupportoServiziDigitaliINL@ispettorato.gov.it, segnalando la specifica problematica, per ricevere le opportune indicazioni operative.

Eventuali aggiornamenti sul tema saranno tempestivamente comunicati.

S154-24 - Lavoratori stranieri – Flussi di ingresso anno 2025 – Decreto-legge n. 145/2024 – Circolare interministeriale n. 9032/2024
Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 239/24 il decreto-legge n. 145/2024 contenente disposizioni urgenti in materia di ingresso in Italia di lavoratori stranieri. Le istruzioni operative sui flussi di ingresso per l'anno 2025 sono state fornite con la circolare interministeriale n. 9032/2024

Si fa seguito alle precedenti comunicazioni in materia per segnalare che nella Gazzetta Ufficiale n. 239/2024 è stato pubblicato il Decreto-legge n. 145/2024 recante “ Disposizioni urgenti in materia di ingresso in Italia di lavoratori stranieri, di tutela e assistenza alle vittime di caporalato, di gestione dei flussi migratori e di protezione internazionale, nonché dei relativi procedimenti giurisdizionali ”, in vigore dall'11 ottobre u.s..

Il provvedimento integra la disciplina dell'ingresso in Italia per motivi di lavoro, già definita, da ultimo, con il DPCM del 27 settembre 2023 inerente la programmazione dei flussi per il triennio 2023-2025.

Il decreto-legge apporta, inoltre, rilevanti modifiche al Decreto legislativo n. 286/1998 (c.d. Testo unico sull'immigrazione) e introduce un meccanismo di interoperabilità dei dati tra il sistema informatico in uso e le banche dati dei Ministeri di Interno e Lavoro, di INPS, Camere di commercio, Agenzia delle entrate e Agid, al fine della verifica automatica di alcune tipologie di dati presenti nelle domande di nulla osta al lavoro.

Si riporta di seguito una breve disamina delle principali disposizioni di interesse del provvedimento e delle istruzioni operative sui flussi di ingresso per l'anno 2025 fornite con la circolare interministeriale esplicativa n. 9032/2024, riprodotta anch'essa di seguito.

Direzione Relazioni Industriali

Nota di approfondimento

LAVORATORI STRANIERI - FLUSSI DI INGRESSO ANNO 2025 - DECRETO-LEGGE N. 145/2024 – CIRCOLARE INTERMINISTERIALE N. 9032/2024

Il decreto-legge n. 145/2024 (Gazzetta Ufficiale n. 239/2024) recante [«Disposizioni urgenti in materia di ingresso in Italia di lavoratori stranieri, di tutela e assistenza alle vittime di caporalato, di gestione dei flussi migratori e di protezione internazionale, nonché dei relativi procedimenti giurisdizionali»](#), in vigore dall'11 ottobre u.s., integra la disciplina dell'ingresso in Italia per motivi di lavoro, già definita, da ultimo, con il DPCM del 27 settembre 2023, sulla programmazione dei flussi per il triennio 2023-2025 e apporta modifiche al decreto legislativo n. 286/1998 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero).

In particolare si evidenzia quanto segue.

ART. 1

L'art.1 del provvedimento apporta le modifiche più rilevanti al Testo unico sull'immigrazione (TUI) con particolare riferimento, tra l'altro, alle disposizioni concernenti l'ingresso dello straniero nel territorio dello Stato, l'Accordo di integrazione, il contratto di soggiorno per lavoro subordinato, le verifiche di congruità sulle domande di nulla osta presentate, nonché la disciplina relativa all'ingresso per lavoro in casi particolari e per lavoratori altamente qualificati.

In primo luogo, il decreto introduce all'art. 4 del TUI, il comma 4-*bis* in forza del quale, all'atto della domanda del visto nazionale, i richiedenti devono fornire gli identificatori biometrici richiesti dalla normativa europea per i visti di ingresso per i soggiorni di breve durata.

Viene altresì introdotto il comma 7-*bis* che stabilisce la non applicabilità dell'art.10-*bis* della legge n. 241/1999, che detta le ipotesi di comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, ai procedimenti relativi ai visti di ingresso nonché al rifiuto e alla revoca del permesso di soggiorno determinati dalla revoca del visto di ingresso.

Le modifiche all'art. 9-*bis* del TUI inoltre consentono, fuori quota, l'ingresso per motivi di lavoro subordinato (o autonomo) dei cittadini stranieri titolari di un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, rilasciato da un altro Stato membro dell'UE e in corso di validità.

Nell'ottica di snellire e accelerare le procedure di ingresso nel territorio nazionale dei cittadini stranieri per motivi di lavoro, il decreto prevede la digitalizzazione di alcune fasi delle procedure previste, con riferimento specifico all'inizio del procedimento di rilascio del nulla osta al lavoro subordinato, alla fase successiva del rilascio dello stesso, al procedimento di sottoscrizione dell'accordo di integrazione, all'ingresso per lavoro in casi particolari di cui all'art. 27 del TUI e di ingresso e soggiorno per lavoratori altamente qualificati di cui all'art. 27 – *quater*.

Per quanto riguarda le ipotesi di lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato, all'art. 22 del TUI, dopo il comma 2, vengono inseriti i seguenti:

- il comma *2-bis* in forza del quale la previa verifica di indisponibilità di un lavoratore presente sul territorio nazionale, che il datore di lavoro deve effettuare presso il centro per l'impiego competente nell'ipotesi in cui voglia instaurare un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato in Italia con uno straniero residente all'estero, si intende esperita con esito negativo se il centro per l'impiego non comunica la disponibilità di lavoratori presenti sul territorio nazionale entro **otto giorni** dalla richiesta del datore di lavoro interessato all'assunzione di lavoratori stranieri residenti all'estero.

- il comma *2-ter* prescrive l'irricevibilità della domanda presentata, ai sensi del precedente comma 2 dell'art. 22, dal datore di lavoro che nel triennio antecedente la presentazione non abbia sottoscritto il contratto di soggiorno di cui all'art. 5-bis, all'esito di precedente analoga domanda, a meno che il datore di lavoro non riesca a provare che la mancata sottoscrizione è dovuta a causa a lui non imputabile.

Il medesimo comma prevede che è altresì irricevibile la domanda presentata dal datore di lavoro nei cui confronti, al momento della presentazione della stessa, risulti emesso un decreto che dispone il giudizio per il reato di cui all'articolo 603-bis del Codice penale (intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro) o emessa sentenza di condanna, anche non definitiva, per il predetto reato.

Il decreto in commento inserisce all'art. 22 altresì il comma *5-quinquies* in forza del quale il datore di lavoro deve confermare la domanda di nulla osta al lavoro allo sportello unico per l'immigrazione entro sette giorni dalla comunicazione di avvenuta conclusione degli accertamenti di rito sulla domanda di visto di ingresso presentata dal lavoratore.

In assenza di conferma entro il termine di cui sopra, l'istanza si intende rifiutata e il nulla osta viene revocato. In caso di conferma, invece, l'ufficio consolare presso il Paese di residenza o di origine dello straniero rilascia il visto di ingresso.

Viene stabilito, inoltre, che le comunicazioni tra l'ufficio consolare e lo sportello unico per l'immigrazione debbano avvenire esclusivamente tramite il portale informatico per la gestione delle domande di visto di ingresso in Italia.

Viene quindi sostituito integralmente il comma 6 dell'art. 22, la cui novellata formulazione prevede che il datore di lavoro e il lavoratore straniero debbano sottoscrivere, mediante apposizione di firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata, il contratto di soggiorno di cui all'art. 5 - bis entro otto giorni dall'ingresso del lavoratore straniero nel territorio nazionale.

Stabilendo che il lavoratore possa sottoscrivere il contratto anche in firma autografa, il comma 6 precisa che l'apposizione della firma digitale o di altro tipo di firma elettronica qualificata del datore di lavoro sulla copia informatica del contratto firmato in forma autografa dal lavoratore costituisce dichiarazione ai sensi dell'art. 47 del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, in ordine alla sottoscrizione autografa del lavoratore.

Tale documento dovrà essere trasmesso, nel medesimo termine di 8 giorni, in via telematica a cura del datore di lavoro allo sportello unico per l'immigrazione per gli adempimenti relativi alla richiesta di rilascio del permesso di soggiorno.

In virtù della modifica all'art. 24 del TUI, dettata dall'art. 1, comma 1, lett. f), punto 6, del decreto legge in argomento, sono considerate fuori quota le richieste di conversione presentate allo sportello unico per l'immigrazione da lavoratori stagionali che hanno svolto regolare attività lavorativa sul territorio nazionale per almeno tre mesi, ai quali è offerto un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato. Ne consegue che tali permessi possono essere ora convertiti in qualsiasi momento dell'anno e senza limiti numerici.

Il decreto legge sostituisce, infine, integralmente il quarto periodo del comma 1-ter dell'art. 27 del TUI, rubricato «*Ingresso per lavoro in casi particolari*», stabilendo anche per tale ipotesi, che il contratto di soggiorno di cui all'articolo 5-bis, sottoscritto con le modalità di cui all'art. 22, comma 6, deve essere trasmesso, entro otto giorni dall'ingresso dello straniero, allo sportello unico per l'immigrazione per l'espletamento dei relativi adempimenti.

ART.2

L'art. 2 detta le disposizioni urgenti per l'ingresso dei lavoratori stranieri nell'anno 2025.

In particolare, si stabilisce che i datori di lavoro ovvero le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale di cui all'art. 24-bis, comma 3, del TUI che intendono presentare richiesta di nulla osta al lavoro per gli ingressi previsti dai precedenti decreti flussi, debbano procedere alla precompilazione dei moduli di domanda sul portale informatico messo a disposizione dal Ministero dell'Interno.

Le relative istruzioni operative sono riportate nella circolare interministeriale n. 9032/2024 richiamata più avanti.

La precompilazione delle domande è possibile dal 1° novembre 2024 e 30 novembre 2024 e, limitatamente alle domande relative al termine del 1° ottobre 2025, dal 1° luglio al 31 luglio 2025.

Inoltre, per l'anno 2025, la norma prevede che i datori di lavoro possano presentare come utenti privati fino ad un massimo di tre richieste di nulla osta al lavoro per gli ingressi nell'ambito delle quote di cui agli articoli 6 e 7 del DPCM 27 settembre 2023.

Tale limite non si applica alle richieste presentate tramite le organizzazioni datoriali di cui all'art. 24 – bis del TUI ovvero tramite i soggetti abilitati e autorizzati che hanno sottoscritto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un apposito protocollo di intesa per l'asseverazione che garantiscono un numero di richieste di nulla osta al lavoro proporzionale al volume di affari o ai ricavi o ai compensi dichiarati ai fini dell'imposta sul reddito, ponderato in funzione del numero di dipendenti e del settore di attività dell'impresa.

ART. 3

L'art. 3 detta la disciplina relativa alla sospensione dei procedimenti relativi a cittadini provenienti da Paesi e territori caratterizzati da elevato rischio di presentazione di domande corredate da documentazione contraffatta o in assenza dei presupposti di legge.

In tali ipotesi, il decreto prevede che non si applichi il comma 5.01 dell'art. 22 del TUI e il nulla osta al lavoro può essere rilasciato previa verifica da parte dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro relativamente al rispetto dei requisiti e delle procedure di cui all'art. 24 - bis del Testo unico.

Salvo che alla data di entrata in vigore del decreto in commento sia già stato rilasciato il visto di ingresso in Italia, il decreto dispone la sospensione dell'efficacia dei nulla osta al lavoro già rilasciati ai sensi dell'articolo

22 del TUI in favore dei predetti lavoratori fino alla conferma espressa, da parte dello sportello unico per l'immigrazione, del positivo espletamento delle verifiche previste. Nelle more della ricezione da parte dell'ufficio consolare della conferma di cui sopra, che dovrà essere inviata esclusivamente tramite l'apposito applicativo informatico, i procedimenti per il rilascio di visto di ingresso in Italia conseguenti ai nulla osta periodo, pendenti alla data di entrata in vigore del decreto, sono sospesi.

L'individuazione degli Stati e dei territori caratterizzati da rischio viene rinviata all'emanazione di un decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Fino al 31 dicembre 2025, nelle more dell'adozione di tale decreto, è prevista la sospensione con riferimento alle domande di nulla osta e ai nulla osta per i lavoratori cittadini del Bangladesh, del Pakistan e dello Sri Lanka.

ART. 5

L'art. 5 del provvedimento introduce un nuovo permesso di soggiorno per "casi speciali" in favore delle vittime di intermediazione illecita e sfruttamento di lavoro di cui al nuovo art. 18- ter TUI.

Il questore rilascia, su proposta dell'autorità giudiziaria, con immediatezza dalla richiesta, un permesso di soggiorno, recante la dicitura "casi speciali", al lavoratore straniero (e ai membri del suo nucleo familiare) nei cui confronti siano accertate situazioni di violenza o abuso o comunque di sfruttamento del lavoro, nel corso di operazioni di polizia, di indagini o di un procedimento per il delitto di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, commesso in danno di un lavoratore straniero sul territorio nazionale.

Il permesso di soggiorno ha la durata di sei mesi, può essere rinnovato per un anno, o per il maggior periodo occorrente per motivi di giustizia, e consente l'accesso ai servizi assistenziali e allo studio, e lo svolgimento di lavoro subordinato e autonomo.

Alla scadenza, il permesso può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato o autonomo, al di fuori delle quote, ovvero in permesso di soggiorno per motivi di studio qualora il titolare sia iscritto a un regolare corso di studi.

ART. 10

L'art.10 innalza del 20% la sanzione massima prevista per la violazione delle disposizioni di cui all'art. 18 del D.lgs. n.276/2003 inerenti la somministrazione di lavoro, che passa da 50.000 a 60.000 euro, uniformandosi in tal modo agli aumenti intervenuti sugli importi delle sanzioni proporzionali dell'articolo medesimo.

Per quanto non espressamente ivi riportato, si rinvia al testo integrale del decreto-legge.

Con la **Circolare interministeriale n. 9032/2024** sono confermati, per l'anno 2025, i settori occupazionali, individuati dal [DPCM 27 settembre 2023](#), per i quali i cittadini di Paesi terzi possono essere ammessi sul territorio nazionale per motivi di lavoro subordinato non stagionale ([Modello B2020](#)), tra cui è annoverata anche **l'edilizia**.

E' inoltre confermata per l'anno 2025 la quota totale per lavoro subordinato non stagionale pari a **70.720 ingressi** (art. 6 comma 1, lett. c), del suddetto DPCM), ripartita secondo la tabella riportata nella circolare.

Per quanto attiene la procedura, la trasmissione delle istanze di nulla osta al lavoro subordinato (stagionale e non stagionale) è consentita ai datori di lavoro i cui codici ATECO rientrano nei settori produttivi indicati nel

DPCM. Per tutti i settori è ammessa la trasmissione dell'istanza di nulla osta al lavoro da parte delle Agenzie di somministrazione con le modalità già individuate dalla circolare congiunta interministeriale n. 4518/2023.

In ordine alla preventiva verifica presso il Centro per l'impiego competente della indisponibilità di un lavoratore presente nel territorio nazionale, che si intende esperita con esito negativo se il medesimo Centro non comunica la disponibilità di lavoratori presenti sul territorio entro otto giorni dalla richiesta del datore di lavoro interessato all'assunzione di lavoratori stranieri residenti all'estero (art 22, comma 2-bis T.U.I.), la circolare precisa che tale verifica va effettuata attraverso l'invio di una richiesta di personale al Centro per l'Impiego competente, attraverso l'apposito modulo predisposto dal Ministero del Lavoro (ALL. 1 alla circolare).

Nel caso in cui un lavoratore sia stato inviato per un colloquio, il datore di lavoro si impegna a comunicare al Centro per l'impiego l'esito della selezione e a comunicare tempestivamente ogni informazione utile ai fini della gestione della richiesta.

In particolare, il datore di lavoro si impegna a comunicare la mancata presentazione, senza giustificato motivo, del lavoratore inviato dal Centro per l'impiego, decorsi venti giorni lavorativi dalla data della richiesta di personale (art. 9, comma 5, lett. c), del DPCM 27.09.2023), ovvero la non idoneità accertata ad esito dell'attività di selezione, distinguendo in particolare il caso in cui l'inidoneità sia conseguente al rifiuto da parte del lavoratore della proposta contrattuale.

Il verificarsi delle suddette circostanze deve risultare da un'autocertificazione (ALL.2 alla circolare) che il datore di lavoro dovrà allegare alla domanda di nulla osta al lavoro.

Si ricorda che per tutti i settori in base all'articolo 24 bis del TUI, è necessario acquisire l'asseverazione, ovvero il documento attraverso il quale i professionisti di cui all'art. 1 della legge n. 12/79 o le organizzazioni datoriali certificano il rispetto dei presupposti contrattuali richiesti dalla normativa vigente ai fini dell'assunzione di lavoratori stranieri.

L'asseverazione non è richiesta nel caso in cui le domande siano inviate, in nome e per conto dei propri associati, dalle organizzazioni di categoria firmatarie del Protocollo d'Intesa di cui all'art. 24-bis comma 3 T.U.I. con il Ministero del Lavoro, pubblicato il 1° ottobre 2024, protocollo al quale, si ricorda, Confindustria ad oggi non ha aderito.

La circolare precisa quindi che, anche per l'anno 2025, le quote per lavoro subordinato (stagionale e non stagionale) saranno ripartite con successiva circolare tra gli Ispettorati territoriali del lavoro, Regioni e Province Autonome, dalla Direzione Generale dell'Immigrazione e delle Politiche di Integrazione del Ministero del lavoro, tramite il sistema informatizzato SILEN, sulla base delle effettive domande che perverranno agli Sportelli Unici per l'Immigrazione delle Prefetture e del fabbisogno segnalato a livello territoriale.

Trascorsi novanta giorni dalla data dei click days, qualora vengano rilevate quote significative non utilizzate, le stesse potranno essere diversamente ripartite dal Ministero del Lavoro sulla base delle effettive necessità riscontrate sul mercato del lavoro, fermo restando il limite massimo complessivo delle quote.

Con riguardo al Domicilio digitale si rammenta che, ai fini della presentazione della domanda, come previsto dall'art. 1, comma 1, lett. e), del DL n. 145/2024, è necessario dotarsi di indirizzo pec e registrarlo nelle seguenti banche dati:

- INI-PEC (per le persone giuridiche tenute a iscriversi nel Registro delle Imprese);
- INAD (per le persone giuridiche non tenute alla predetta iscrizione e per le persone fisiche).

La registrazione della pec nelle predette banche dati risulta fondamentale non solo nella fase di precompilazione, ma anche per il successivo iter procedimentale, in quanto l'indirizzo pec deve intendersi quale domicilio eletto dal richiedente ai sensi dell'art. 47 del codice civile, per tutte le comunicazioni che allo stesso perverranno da parte dello Sportello Unico per l'immigrazione (SUI).

In ordine alla Precompilazione delle domande, per l'anno 2025, sarà possibile precompilare la domanda di nulla osta sul Portale servizi ALI (<https://portaleservizi.dlci.interno.it/>) gestito dal Ministero dell'Interno - Dipartimento per le Libertà civili e l'Immigrazione, **dal 1° al 30 novembre 2024**, per i click day di interesse del 5 e 7 febbraio 2025, a seconda della tipologia di lavoratori.

Riguardo ai **click days** di interesse si rammenta che per il lavoro subordinato non stagionale sono confermati i termini per la presentazione delle richieste di nullaosta al lavoro nell'ambito delle quote previste, possibile fino al 31 dicembre 2025:

- **dalle ore 9.00 del 5 febbraio 2025 per gli ingressi di cui all'art 6, comma 3, lett.a), del DPCM 27 settembre 2023** (Lavoratori subordinati non stagionali cittadini di Albania, Algeria, Bangladesh, Bosnia-Herzegovina, Costa d'Avorio, Egitto, El Salvador, Etiopia, Filippine, Gambia, Georgia, Ghana, Giappone, Giordania, Guatemala, India, Kirghizistan, Kosovo, Mali, Marocco, Mauritius, Moldova, Montenegro, Niger, Nigeria, Pakistan, Perù, Repubblica di Corea, Repubblica di Macedonia del Nord, Senegal, Serbia, Sri Lanka, Sudan, Tunisia, Ucraina);

- **dalle ore 9.00 del 7 febbraio 2025 per gli ingressi di cui all'art. 6, comma 3, lett. b), e comma 4, lett. a), b) e c), del DPCM 27 settembre 2023** (Lavoratori subordinati non stagionali cittadini di altri Paesi con i quali nel corso del triennio entrino in vigore accordi di cooperazione in materia migratoria; Lavoratori di origine italiana per parte di almeno uno dei genitori fino al terzo grado in linea diretta di ascendenza, residenti in Venezuela; Apolidi e a rifugiati riconosciuti dall'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati o dalle autorità competenti nei Paesi di primo asilo o di transito).

Qualora l'istanza non rientrasse in quota in base all'ordine cronologico di presentazione, il datore di lavoro visualizzerà sul portale ALI il seguente avviso "La pratica risulta al momento non in quota".

I controlli di veridicità sulle dichiarazioni fornite dagli utenti saranno effettuati dalle amministrazioni competenti contestualmente all'accesso alla precompilazione, secondo le modalità e con gli effetti di cui all'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Tale verifica è assicurata dalla interoperabilità tra il predetto Portale e i servizi informatici di Unioncamere, Agenzia delle Entrate, AGID.

Ove tale verifica abbia esito favorevole, il datore di lavoro/rappresentante legale della società/ente per cui è presentata la richiesta di nulla osta al lavoro, riceverà all'indirizzo pec della società/ente, presente nella banca dati INI-PEC (gestita da Infocamere) per le società presenti nel registro delle imprese e dalla banca dati INAD (gestita da AGID) per gli enti non presenti nel registro delle imprese, **un codice di attivazione domanda**.

Per i datori di lavoro persona fisica il codice di attivazione domanda sarà inviato all'indirizzo pec presente nella banca dati INAD.

L'inserimento del predetto codice di attivazione da parte del richiedente consentirà l'accesso al modello di domanda di interesse, i cui campi, per facilitare l'utente stesso nella compilazione, risulteranno, grazie alla interoperabilità tra le banche dati in argomento, già parzialmente precompilati.

Informazioni in merito agli specifici dati richiesti nei campi della domanda che saranno acquisiti in via automatica dal sistema informatico grazie al meccanismo dell'interoperabilità, sono fornite nel Portale, che attraverso un apposito link rinvia alle regole sul trattamento dei dati personali. È, inoltre, prevista la

preliminare autorizzazione al trattamento dei dati attraverso un'apposita casella che l'utente deve digitare. Alcune informazioni richieste (ad es. i dati reddituali, la partita IVA, ecc) saranno acquisite nei modelli di domanda tramite una modalità asincrona; pertanto saranno visibili nella stessa qualche giorno dopo il primo accesso al modello, come verrà specificamente reso noto sul sistema.

Le richieste di conversione in studio/lavoro, fuori quota, per le quali non è previsto il click-day, non necessitano di una fase di precompilazione.

Nell'home page del Portale online saranno inseriti specifici avvisi per maggiori dettagli tecnici e saranno altresì scaricabili, dalla voce Manuale, le Linee guida tecniche di ausilio alla compilazione.

Al fine di fornire adeguato supporto tecnico, sarà inoltre offerta assistenza agli utenti attraverso un servizio di Help Desk, fruibile nei medesimi orari di operatività dell'applicativo (tutti i giorni dalle 8.00 alle 20.00, compreso il fine settimana e i festivi).

Si rammenta, altresì, che gli Ispettorati Territoriali del Lavoro, pur mantenendo visibilità, tramite il sistema informatico SPI 2.0, su tutte le istanze di nulla osta pervenute, non sono più tenuti ad esprimere il proprio parere sulle fattispecie di lavoro subordinato, stagionale e non (ad eccezione delle ipotesi di cui agli artt. 2, comma 2 e 3 del decreto legge n. 145/2024), fatti salvi eventuali controlli a campione in collaborazione con l'Agenzia delle entrate, mentre rimane inalterata tale necessità per tutte le ipotesi di conversione del titolo di soggiorno in lavoro subordinato: in tali casi il parere dell'I.T.L. rimane imprescindibile ai fini del rilascio del nulla osta.

All'indirizzo <https://portaleservizi.dlci.interno.it/>, nell'area privata dell'utente, sarà possibile visualizzare l'elenco delle domande regolarmente inviate, nonché lo stato della trattazione della pratica presso lo sportello unico per l'immigrazione competente.



Ministero dell'Intern



*Ministero del Lavoro e
delle Politiche Sociali*



*Ministero dell'Agricoltura
della Sovranità Alimentare
e delle Foreste*



Ministero del Turismo

Roma, data del protocollo

AI SIGG. PREFETTI
Titolari di UU.TT.GG.
LORO SEDI

AL SIG. COMMISSARIO DEL GOVERNO
PER LA PROVINCIA AUTONOMA
TRENTO

AL SIG. COMMISSARIO DEL GOVERNO
PER LA PROVINCIA AUTONOMA
BOLZANO

AL SIG. PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE
DELLA VALLE D'AOSTA
AOSTA

ALLA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
Direzione Centrale Lavoro,
Formazione, Istruzione e Famiglia
Servizio politiche del lavoro
TRIESTE

ALLA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO
Servizio Mercato del lavoro
BOLZANO

ALLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
Servizio Lavoro
TRENTO

ALLA REGIONE SICILIANA
Assessorato Regionale della Famiglia,
delle Politiche Sociali e del Lavoro
PALERMO

e, p.c.



Ministero dell'Intern



*Ministero del Lavoro e
delle Politiche Sociali*



*Ministero dell'Agricoltura
della Sovranità Alimentare
e delle Foreste*



Ministero del Turismo

ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Dipartimento per il Coordinamento Amministrativo
ROMA

AL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E
DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
- Gabinetto

- D.G.P.I.E.M.
ROMA

AL MINISTERO DELL'INTERNO
- Gabinetto
- Dipartimento della Pubblica Sicurezza
Direzione Centrale dell'Immigrazione
e della Polizia delle Frontiere
SEDE

AL MINISTERO-DELL'AGRICOLTURA,
DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE
E DELLE FORESTE
Gabinetto
ROMA

AL MINISTERO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI
- Gabinetto

- Dipartimento per le Politiche
Sociali, del Terzo Settore e Migratorie
Direzione Gen.le dell'Immigrazione e
delle Politiche di Integrazione

Dipartimento per le Politiche del
Lavoro, Previdenziali Assicurative e per la Salute e
la Sicurezza sui luoghi di lavoro
- Direzione Gen.le dei Rapporti
di lavoro e delle relazioni industriali



Ministero dell'Intern



*Ministero del Lavoro e
delle Politiche Sociali*



*Ministero dell'Agricoltura
della Sovranità Alimentare
e delle Foreste*



Ministero del Turismo

-Direzione Gen.le delle politiche
attive del lavoro

Dipartimento per l'innovazione,
l'Amministrazione Gen.le, il personale ed i servizi
- Direzione Gen.le dell'innovazione tecnologica,
delle risorse strumentali e della comunicazione

ROMA

AL MINISTERO DEL TURISMO
Gabinetto
ROMA

ALL'ISPETTORATO NAZIONALE DEL LAVORO
- Direzione centrale per la tutela,
la vigilanza e la sicurezza del lavoro
- Direzione centrale coordinamento giuridico
ROMA

ALL'IN.P.S.
ROMA

ALL' AGENZIA DELLE ENTRATE
Direzione Centrale Servizi ai Contribuenti
ROMA

ALL'A.G.E.A.
Via Palestro, 81
ROMA

OGGETTO: Flussi d'ingresso di lavoratori stranieri stagionali e non nel territorio dello Stato per l'anno 2025.

In attuazione di quanto previsto dal decreto legislativo n. 286/1998 recante il testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulle condizioni dello straniero, nonché dal D.P.C.M. 27 settembre 2023 recante la programmazione dei flussi d'ingresso legale in Italia dei lavoratori stranieri per il triennio 2023/2025 e da ultimo dal decreto legge 11 ottobre 2024, n. 145 recante tra l'altro innovative disposizioni in tema di

3



Ministero dell'Intern



*Ministero del Lavoro e
delle Politiche Sociali*



*Ministero dell'Agricoltura
della Sovranità Alimentare
e delle Foreste*



Ministero del Turismo

ingresso in Italia di lavoratori stranieri, si rassegnano qui di seguito, sentito il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, specifiche indicazioni in vista dell'avvio delle relative procedure per l'anno 2025.

1. SETTORI PRODUTTIVI PER MOTIVI DI LAVORO SUBORDINATO NON STAGIONALE

Si conferma, per l'anno 2025, che i settori occupazionali per i quali i cittadini di paesi terzi possono essere ammessi sul territorio nazionale per motivi di lavoro subordinato non stagionale (modello B2020) sono i seguenti:

autotrasporto merci per conto terzi; edilizia; turistico-alberghiero; meccanica; telecomunicazioni; alimentare; cantieristica navale; trasporto passeggeri con autobus; pesca; acconciatori; elettricisti; idraulici.

L'articolo 6, comma 4, lett. c) del D.P.C.M. 27.9.2023, prevede, altresì, l'attribuzione di n. 9.500 quote per **lavoratori subordinati non stagionali nel settore dell'assistenza familiare e socio-sanitaria.**

1.1. Per il **settore dell'autotrasporto merci per conto terzi e del trasporto passeggeri con autobus**, l'istanza di nulla osta per lavoro subordinato può essere presentata in favore di cittadini dei Paesi compresi nell'elenco di cui all'art. 6, comma 3, lett. a), del D.P.C.M. 27.9.2023; si ribadisce a tale riguardo che è necessario il possesso di patenti di guida equipollenti alla categoria richiesta e convertibili in Italia sulla base di vigenti accordi di reciprocità (attualmente esistenti con: Albania, Algeria, Marocco, Moldavia, Repubblica di Corea (solo per patenti di categoria D), Repubblica di Macedonia del Nord, Tunisia e Ucraina). Per un aggiornamento sugli accordi vigenti con alcuni Paesi Terzi si veda il seguente link del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti: <https://www.mit.gov.it/conversione-patente-estera>.

Si rammenta che i lavoratori conducenti di **autotrasporto merci per conto terzi** dovranno essere muniti di patenti professionali equivalenti alle patenti di categoria CE, cittadini dei Paesi compresi nell'elenco di cui sopra, mentre **i lavoratori conducenti per il trasporto passeggeri con autobus** dovranno essere muniti di patenti professionali equivalenti alle patenti delle categorie C1 e C (anche speciale), nonché delle categorie C1E, CE, D1, D, D1E e DE CE, cittadini dei Paesi compresi nello stesso elenco. Trascorso un anno dall'acquisizione della residenza in Italia, è necessario convertire la patente.

Ai fini dell'effettivo impiego nell'attività di conducente all'interno del territorio nazionale, analogamente a quanto avviene in altri Stati membri dell'Unione Europea, le imprese di trasporto per entrambi i settori sopra indicati dovranno dimostrare, che si siano



Ministero dell'Interno



*Ministero del Lavoro e
delle Politiche Sociali*



*Ministero dell'Agricoltura
della Sovranità Alimentare
e delle Foreste*



Ministero del Turismo

perfezionati gli adempimenti formativi prescritti per il rilascio della Carta di Qualificazione del Conducente (CQC), ai fini dell'abilitazione (prevista dal d.lgs. n. 50/2020, in attuazione della Direttiva 2018/645, e DM MIMS 30 luglio 2021). I suddetti adempimenti formativi sono anche richiesti, per il solo settore del trasporto internazionale di merci per conto terzi, ai fini del rilascio dell'attestato di conducente, recante il codice unionale armonizzato "95", da parte degli Ispettorati Territoriali del Lavoro (ai sensi dell'art. 22, comma 6, lett. a), d.lgs. n. 286/2005).

Tali lavoratori, titolari di una patente di guida non comunitaria di categoria C1 e C (anche speciale), nonché delle categorie C1E, CE, D1, D, D1E e DE CE, ed in possesso della Carta di Qualificazione del Conducente (CQC), potranno condurre veicoli immatricolati sul territorio italiano, a nome di impresa che effettua trasporti, fino ad un anno dall'acquisizione della residenza in Italia. Trascorso un anno, è necessario convertire la patente.

Il contratto di lavoro sarà, in tali casi, a tempo determinato della durata massima di un anno.

Se, invece, il lavoratore è già in possesso della patente comunitaria e della Carta di Qualificazione del Conducente (CQC), in corso di validità, la durata del contratto di lavoro potrà essere anche a tempo indeterminato.

Ai fini della presentazione della relativa istanza di nulla osta, l'impresa richiedente deve essere:

- ✓ iscritta al Registro Elettronico nazionale (R.E.N.) (di cui al Regolamento CE n. 1071/2009);
- ✓ per il trasporto merci per conto terzi, iscritta all'Albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi (di cui alla legge n. 298/1974) della provincia di appartenenza ed essere in possesso di licenza comunitaria, in corso di validità, in caso di trasporti internazionali.

Infine, come previsto dalla circolare 6 novembre 2023 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT), si fa presente che è possibile per il conducente titolare di patente di guida rilasciata da uno Stato non comunitario, dipendente da un'impresa stabilita in Italia, acquisire o rinnovare tale qualificazione (CQC) in Italia, esibendo la ricevuta attestante la presentazione della richiesta di rilascio del permesso di soggiorno. Pertanto, ai fini dell'ingresso di tali lavoratori, con la richiesta di nullaosta al lavoro non stagionale (mod. B2020) non è necessario documentare il possesso della CQC, ma solo della patente della categoria richiesta.



Ministero dell'Interno



*Ministero del Lavoro e
delle Politiche Sociali*



*Ministero dell'Agricoltura
della Sovranità Alimentare
e delle Foreste*



Ministero del Turismo

1.2. Per il **settore dell'assistenza familiare** (modello A-bis) di cui all' art. 6, comma 4, lettera c) del D.P.C.M. 27.9.2023, **si ribadisce che** l'istanza di nulla osta al lavoro subordinato a tempo indeterminato ovvero determinato, con orario a tempo pieno o a tempo parziale, dovrà indicare la retribuzione prevista dal **CCNL di settore (lavoro domestico)** e, comunque, non dovrà essere inferiore al minimo previsto per l'assegno sociale (per l'anno 2024 è pari a 534,41 euro mensili).

Con riferimento alla capacità economica del datore di lavoro, così come indicato dalla Circolare INL n. 3 del 5 luglio 2022 e dalla nota n. 2066 del 21 marzo 2023, "il reddito imponibile del datore di lavoro con nucleo familiare composto solo dalla sua persona non può essere inferiore a € 20.000,00 annui, limite che sale a € 27.000,00, nel caso in cui la famiglia anagrafica del datore di lavoro sia composta da più familiari conviventi. Possono concorrere nella formazione del requisito reddituale del datore di lavoro sia il reddito del coniuge e dei parenti entro il secondo grado di parentela, anche se non conviventi, sia eventuali redditi esenti certificati (come, ad esempio, l'assegno di invalidità)".

Il requisito reddituale non è richiesto per il datore di lavoro affetto da patologie o disabilità che ne limitano l'autosufficienza e che presenti istanza di nulla osta al lavoro per un lavoratore addetto alla sua assistenza.

Le richieste di nullaosta possono essere inoltrate anche da parte di persona singola, componente il nucleo familiare dell'assistito ovvero da rappresentante di convivenze familiarmente strutturate (es. comunità religiose, convivenze militari, case famiglia, comunità di recupero e/o assistenza disabili, le comunità focolari) ai sensi del CCNL che disciplina il rapporto di lavoro domestico.

1.3. Per il **settore dell'assistenza socio-sanitaria** (modello A-bis) di cui all'art. 6, comma 4 lett. c) del D.P.C.M. 27.9.2023, ai fini dell'istanza di nulla osta al lavoro è necessario fare riferimento ai **CCNL relativi al personale dipendente delle imprese delle diverse realtà operanti nell'ambito del settore socio-sanitario**, limitatamente al livello al quale appartengono i lavoratori che svolgono attività socio-assistenziali verso persone autosufficienti e/o non autosufficienti.

I datori di lavoro potranno essere associazioni, fondazioni, enti e istituzioni di assistenza e beneficenza operanti nel settore socio sanitario.

Il reddito imponibile in caso di Impresa Individuale o il fatturato, in caso di enti e società, non può essere inferiore a € 30.000,00 annui come espressamente indicato nella circolare INL n. 3 del 5 luglio 2022 e dalla nota n. 2066 del 21 marzo 2023, sopra indicate.



Ministero dell'Intern



*Ministero del Lavoro e
delle Politiche Sociali*



*Ministero dell'Agricoltura
della Sovranità Alimentare
e delle Foreste*



Ministero del Turismo

2. SETTORI PRODUTTIVI PER LAVORO STAGIONALE (art. 7 D.P.C.M. 27.9.2023)

I settori occupazionali per i quali i cittadini di paesi terzi possono essere ammessi sul territorio nazionale per motivi di lavoro subordinato stagionale sono: **“agricolo e turistico-alberghiero”** (articolo 24, comma 1, T.U.I.).

Si conferma che nel settore occupazionale “agricolo” rientrano anche le istanze relative all’ingresso di lavoratori non comunitari stagionali/pluriennali inquadrati quali **“operai florovivaisti”** e **“personale addetto all’allevamento di animali”**, come previsto dalla contrattazione collettiva di settore, in particolare, dal vigente CCNL operai agricoli e florovivaisti. Resta salvo che occorrerà verificare l’espressa previsione della stagionalità da parte della contrattazione collettiva di settore.

Anche per tali comparti lavorativi il reddito imponibile o il fatturato non può essere inferiore a € 30.000,00 annui.

In particolare, nel caso di impresa agricola, la capacità economica potrà essere valutata prendendo in considerazione anche indicatori ulteriori rispetto al fatturato, quali quelli ricavabili dalla dichiarazione IVA, prendendo in considerazione il volume d’affari al netto degli acquisti o dalla dichiarazione Irap e i contributi comunitari documentati dagli organismi erogatori (v circolari INL n. 3 del 5 luglio 2022 e 2066 del 21 marzo 2023, sopra indicate).

Per gli imprenditori agricoli titolari di reddito agrario, in luogo del reddito imponibile o del fatturato, può essere assunto l’ammontare del volume d’affari desumibile dalla dichiarazione IVA al netto degli acquisiti (con esclusione degli acquisti di beni strumentali ammortizzabili e non ammortizzabili, incrementato dai contributi comunitari documentati dagli organismi erogatori e dalle operazioni fuori campo IVA attinenti al settore agricolo).

Per gli imprenditori agricoli non titolari di reddito agrario, può essere assunto il reddito imponibile o il fatturato risultante dall’ultima dichiarazione dei redditi o dal bilancio di esercizio precedente.

Qualora i suddetti imprenditori agricoli svolgano anche altre attività connesse, attività commerciali o di lavoro autonomo, occorre considerare la sommatoria del volume d’affari di tutti gli intercalari della dichiarazione IVA.

3. LE QUOTE COMPLESSIVE DI INGRESSO

In relazione a quanto previsto dal D.P.C.M. 27 settembre 2023, come sostituito dall’art. 2, commi 5 e 8 del decreto legge n. 145/2024 le quote di ingresso per l’anno 2025 sono così suddivise:



Ministero dell'Intern



*Ministero del Lavoro e
delle Politiche Sociali*



*Ministero dell'Agricoltura
della Sovranità Alimentare
e delle Foreste*



Ministero del Turismo

- n. 70.720 quote per lavoro subordinato non stagionale (art. 6 comma 1, lett. c) suddetto D.P.C.M.);
- n. 730 quote per lavoro autonomo (art. 6, comma 1, lett. c) suddetto D.P.C.M.);
- n. 110.000 quote per lavoro stagionale (art. 7, comma 1, lett. c) D.P.C.M. 27.9.2023.

LAVORO SUBORDINATO NON STAGIONALE – ANNO 2025 ART. 6 D.P.C.M. 27.9.2023	QUOTE
TOTALE QUOTE	70.720
di cui riservate:	
Cittadini di Stati che promuovono campagne mediatiche aventi ad oggetto i rischi derivanti da traffici migratori irregolari (art. 6, comma 2)	2.850
Cittadini di Stati con Accordi vigenti in materia migratoria (art 6, comma 3, lett.a) * (Albania, Algeria, Bangladesh, Bosnia Erzegovina, Corea del Sud, Costa d'Avorio, Egitto, El Salvador, Etiopia, Filippine, Gambia, Georgia, Ghana, Giappone, Giordania, Guatemala, India, Kirghizistan, Kosovo, Mali, Marocco, Mauritius, Moldova, Montenegro, Niger, Nigeria, Pakistan, Perù, Repubblica di Macedonia del Nord, Senegal, Serbia, Sri Lanka, Sudan, Tunisia, Ucraina).	25.000
Cittadini di Paesi con i quali entrino in vigore nel triennio (2023-2025) accordi di cooperazione in materia migratoria (art. 6, comma 3, lett. b)	28.000
Lavoratori di origine italiana residenti in Venezuela (art. 6, comma 4, lett.a)	90
Apolidi e rifugiati (art. 6, comma 4, lett. b)	180
Lavoratori del settore dell'assistenza familiare e socio sanitaria (art 6, comma 4, lett. c)	9.500



Ministero dell'Interno



*Ministero del Lavoro e
delle Politiche Sociali*



*Ministero dell'Agricoltura
della Sovranità Alimentare
e delle Foreste*



Ministero del Turismo

LAVORO SUBORDINATO STAGIONALE ART. 7 D.P.C.M. 27.9.2023	
TOTALE QUOTE	110.000
di cui riservate:	
Cittadini di Stati che promuovono campagne mediatiche aventi ad oggetto i rischi derivanti da traffici migratori irregolari (art. 7, comma 2, lett. b)	3.500 **
Cittadini di Stati con Accordi vigenti in materia migratoria per ingressi pluriennali (art 7, comma 3, lett.a) * (Albania, Algeria, Bangladesh, Bosnia Erzegovina, Corea del Sud, Costa d'Avorio, Egitto, El Salvador, Etiopia, Filippine, Gambia, Georgia, Ghana, Giappone, Giordania, Guatemala, India, Kirghizistan, Kosovo, Mali, Marocco, Mauritius, Moldova, Montenegro, Niger, Nigeria, Pakistan, Perù, Repubblica di Macedonia del Nord, Senegal, Serbia, Sri Lanka, Sudan, Tunisia, Ucraina).	2.000 **
Cittadini di Paesi con i quali entrino in vigore nel triennio (2023-2025) accordi di cooperazione in materia migratoria (art. 7, comma 2, lett. a)	14.000**
Apolidi e rifugiati (art. 7, comma 2, lett. c)	50**
Cittadini di Stati con Accordi in materia migratoria da impiegare nel settore agricolo le cui domande di nulla osta stagionale, anche pluriennale, siano presentate, in nome e per conto dei datori di lavoro, dalle seguenti organizzazioni professionali dei datori di lavoro: Confederazione Nazionale Coltivatori Diretti, Confederazione Italiana Agricoltori, Confederazione Generale dell'Agricoltura Italiana, Confederazione di Produttori Agricoli e Alleanza delle Cooperative Italiane (Lega nazionale delle cooperative e mutue, Confederazione cooperative italiane e Associazione generale cooperative italiane) (art. 7, comma 4)	47.000
Cittadini di Stati con Accordi in materia migratoria da impiegare nel settore turistico-alberghiero le cui domande di nulla osta stagionale, anche pluriennale, siano presentate, dalle organizzazioni professionali dei datori di lavoro più rappresentative a livello nazionale, come individuate dal Ministero del Turismo: ASSITAI - Associazione delle imprese del turismo all'aria aperta, ASSOBALNEARI ITALIA – Associazione imprenditori turistici balneari, ASSOCIAZIONE ITALIANA CONFINDUSTRIA ALBERGHI, ASSOHOTEL, ASSOINTRATTENIMENTO – Associazione imprenditori intrattenimento, ASSOTURISMO, CNA - Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della piccola e media impresa, FAITA FEDERCAMPING, FEDERAGIT, FEDERALBERGHI, FEDERTURISMO, FEDERTERME – Federazione italiana delle industrie termali e delle acque minerali curative. (art. 7, comma 5)	37.000***

* Il 20 ottobre 2023 è entrato in vigore il Memorandum di Intesa tra l'Italia e la **Tunisia** in forza del quale una quota di **4.000 ingressi** per lavoro subordinato non stagionale è stata riservata ai lavoratori tunisini.

Il 1° aprile 2024 è entrato in vigore l'accordo di partenariato su mobilità e migrazione con l'**India** in forza del quale una quota di **7.000 ingressi** per lavoro subordinato non stagionale è stata riservata ai lavoratori indiani.

** Ai sensi dell'art. 2, comma 5, del DL 145/24 tale quota sarà ripartita in misura uguale tra il settore agricolo e il settore turistico-alberghiero

*** Ai sensi dell'art. 7, comma 5 del predetto D.P.C.M., le quote sono prioritariamente riservate alle istanze presentate dalle organizzazioni professionali dei datori di lavoro più rappresentative a livello nazionale; qualora non utilizzate completamente sono disponibili per gli operatori del settore turistico.



Ministero dell'Interno



*Ministero del Lavoro e
delle Politiche Sociali*



*Ministero dell'Agricoltura
della Sovranità Alimentare
e delle Foreste*



Ministero del Turismo

LAVORO AUTONOMO ART. 6 comma 1 lett. c) D.P.C.M. 27.9.2023	
TOTALE QUOTE	730
di cui riservate:	
Cittadini di Stati che promuovono campagne mediatiche aventi ad oggetto i rischi derivanti da traffici migratori irregolari (art. 6, comma 2)	150
Cittadini appartenenti a specifiche categorie professionali (art. 6, comma 7), ovvero: a) imprenditori che svolgono attività di interesse per l'economia italiana che preveda l'impiego di risorse proprie non inferiori a 500.000 euro, nonché la creazione almeno di tre nuovi posti di lavoro; b) liberi professionisti che intendono esercitare professioni regolamentate o vigilate, oppure non regolamentate, ma rappresentate a livello nazionale da associazioni iscritte in elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni e che rilasciano un attestato di qualità dei servizi e di qualificazione professionale dei soci; c) titolari di cariche societarie di amministrazione e di controllo espressamente previsti dal decreto interministeriale 11 maggio 2011, n. 850; d) artisti di chiara fama o di alta e nota qualificazione professionale, ingaggiati da enti pubblici o privati, in presenza dei requisiti espressamente previsti dal decreto interministeriale 11 maggio 2011, n. 850; e) cittadini stranieri per la costituzione di imprese "start-up innovative" ai sensi della legge n. 221/2012, a favore dei quali sia riconducibile un rapporto di lavoro di natura autonoma con l'impresa. (art. 6, comma 7)	500
Lavoratori di origine italiana residenti in Venezuela (art. 6, comma 4, lett.a)	10
Apolidi e rifugiati (art. 6, comma 4, lett. b)	20

* * * * *

3.1 Start-up innovative

Per quanto concerne l'ingresso di stranieri per start-up innovative si rimanda alle linee guida predisposte dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy¹ nonché ai relativi modelli di candidatura².

Lo straniero che intende chiedere la conversione del permesso di soggiorno ai fini della costituzione di una start-up innovativa dovrà richiedere al Comitato tecnico Italia start-up visa il nullaosta, secondo le modalità indicate nelle richiamate linee guida ed esibire allo Sportello Unico per l'Immigrazione la certificazione di nulla osta rilasciata dal predetto Comitato.

¹ [Italia Startup Visa \(mise.gov.it\)](https://italiastartupvisa.mise.gov.it)

(https://italiastartupvisa.mise.gov.it/media/documents/Linee%20Guida%20ISV%20ITA%202020_03_2018%20def.pdf)

² [Application form Italia Startup Visa ita \(interno.gov.it\)](https://www.interno.gov.it/sites/default/files/2023-10/all3mo1.pdf) <https://www.interno.gov.it/sites/default/files/2023-10/all3mo1.pdf>



Ministero dell'Intern



*Ministero del Lavoro e
delle Politiche Sociali*



*Ministero dell'Agricoltura
della Sovranità Alimentare
e delle Foreste*



Ministero del Turismo

Tale certificazione sostituisce la certificazione della Camera di commercio di cui all'art. 39, comma 3, d.lgs. n. 286/1998. Rimane invariata l'esibizione dell'ulteriore documentazione prevista. Il Comitato, nel caso di conversione, non dovrà richiedere alla Questura il nulla osta provvisorio in quanto gli accertamenti di competenza verranno effettuati all'atto del rinnovo del permesso di soggiorno.

Per ogni ulteriore chiarimento sulla procedura relativa alle start-up innovative potrà essere consultato il sito del Ministero delle Imprese e del Made in Italy (www.mimit.gov.it).

4. INGRESSI PER LAVORO STAGIONALE (art. 7 D.P.C.M. 27.9.2023)

Le quote di lavoro stagionale nei settori agricolo e turistico-alberghiero di cui all'art. 7, commi 4 e 5 del D.P.C.M., saranno assegnate prioritariamente alle domande presentate dalle Organizzazioni datoriali dei rispettivi settori, per conto ed in nome dei datori di lavoro, identificabili sul sistema SPI 2.0 mediante un apposito filtro di ricerca e considerate in ordine cronologico ai fini del rilascio da parte dello Sportello Unico per l'Immigrazione del relativo nulla osta.

Esaurita la quota prioritariamente riservata alle istanze di lavoro stagionale del settore agricolo e turistico, provenienti dalle suddette Organizzazioni datoriali, gli Sportelli Unici per l'Immigrazione rilasciano il nulla osta sulle altre istanze di lavoro stagionale, secondo l'ordine cronologico di arrivo al sistema informatizzato degli Sportelli medesimi.

Le Associazioni datoriali non si limiteranno, quindi, all'inoltro delle istanze, ma dovranno procedere, per conto del datore di lavoro, alla trasmissione dell'eventuale documentazione richiesta dallo Sportello Unico ad integrazione di quanto dichiarato e, con apposita delega del datore di lavoro e documento di legittimazione alla rappresentanza dell'Associazione, alla successiva sottoscrizione digitale del contratto di soggiorno, inclusi gli adempimenti di comunicazione di assunzione agli Enti competenti.

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali procederà al successivo monitoraggio del comportamento delle associazioni datoriali, sulla base dei dati relativi ai rapporti di lavoro effettivamente attivati (attraverso controlli con il sistema delle comunicazioni obbligatorie).

Si segnala che, in virtù di quanto previsto dall'articolo 24, comma 9, del T.U.I., i lavoratori stagionali già ammessi a lavorare in Italia almeno una volta nei cinque anni precedenti maturano comunque un diritto di precedenza per il rientro in Italia per ragioni di lavoro stagionale, presso lo stesso o altro datore di lavoro, ove abbiano rispettato le condizioni indicate nel permesso di soggiorno e abbiano lasciato il territorio nazionale alla



Ministero dell'Intern



*Ministero del Lavoro e
delle Politiche Sociali*



*Ministero dell'Agricoltura
della Sovranità Alimentare
e delle Foreste*



Ministero del Turismo

scadenza del medesimo, rispetto a coloro che non hanno mai fatto regolare ingresso in Italia per motivi di lavoro.

In tali casi, nel modulo di domanda alla pagina “*richiesta di nulla osta al lavoro subordinato stagionale*”, saranno richieste le informazioni relative al precedente rapporto di lavoro; in particolare (a seconda se il lavoratore straniero abbia prestato servizio presso lo stesso datore di lavoro che sta compilando l’istanza, o presso un altro datore di lavoro) dovranno obbligatoriamente essere forniti i dati relativi alla precedente comunicazione obbligatoria, al precedente permesso di soggiorno o all’assicurata nel caso in cui il precedente permesso non fosse stato ancora rilasciato nel periodo di permanenza dello straniero in Italia.

Si ricorda che l’articolo 24 bis del T.U.I. prevede una procedura semplificata anche per le organizzazioni dei datori di lavoro dei settori agricolo e turistico-alberghiero firmatarie del Protocollo d’Intesa col Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 1° ottobre 2024. In particolare, l’adesione al Protocollo - analogamente a quanto previsto per le ipotesi richiamate all’art. 27, comma 1-ter T-U.I., sostituisce la richiesta di nulla osta al lavoro con una comunicazione da parte del datore di lavoro allo Sportello Unico per l’Immigrazione della proposta di contratto di soggiorno per lavoro subordinato; in tali casi la proposta di contratto di soggiorno viene successivamente trasmessa per via telematica alle Rappresentanze diplomatico-consolari ai fini del successivo rilascio del visto.

Per quanto riguarda l’ingresso di lavoratori stagionali pluriennali, si ricorda che il Testo Unico Immigrazione (art. 5, co. 3-ter e art. 24, co. 11) prevede la possibilità di richiedere un permesso di soggiorno triennale per lavoro stagionale, nel caso in cui il lavoratore abbia già fatto ingresso in Italia per prestare lavoro subordinato stagionale almeno una volta nei cinque anni precedenti. In tali casi la domanda può essere presentata anche da un datore di lavoro diverso da quello precedente e non contenere necessariamente una durata temporale prefissata e corrispondente a quella usufruita dal lavoratore in precedenza, ma determinata sulla base del contratto di soggiorno per lavoro offerto dal datore di lavoro (circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 37 del 16.12.2016)

5 LA PROCEDURA

5.1 Numero di istanze

Per l’anno 2025, **i datori di lavoro possono presentare come utenti privati fino ad un massimo di tre richieste di nulla osta al lavoro** per gli ingressi nell’ambito delle quote di cui agli articoli 6 e 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 settembre 2023.



Ministero dell'Interno



*Ministero del Lavoro e
delle Politiche Sociali*



*Ministero dell'Agricoltura
della Sovranità Alimentare
e delle Foreste*



Ministero del Turismo

Tale limite non si applica alle richieste presentate dalle organizzazioni datoriali di categoria di cui all'art. 24-bis del T.U.I., dai soggetti abilitati e autorizzati ai sensi dell'art. 1 della legge n. 12/1979, dalle agenzie di somministrazione di lavoro previste dall'art. 4, comma 1, lett. a) e b) del d.lgs. n. 276/2003, regolarmente iscritte all'Albo informatico delle Agenzie per il Lavoro (APL).

Gli utenti che accedono con il proprio SPID/CIE al Portale Servizi ALI sono qualificati dal sistema come “utenti privati”.

Gli operatori che fanno capo alle organizzazioni datoriali e alle suddette Agenzie di somministrazione di lavoro di cui all'art. 4, comma 1, lett. a) d.lgs. 276/2003, o che sono soggetti abilitati e autorizzati a presentare istanze nel Portale Servizi ALI per conto dei datori di lavoro come sopra indicato sono riconosciuti come tali dal sistema a seguito della cd. “profilazione”, ossia della preliminare registrazione dei relativi dati identificativi.

L'operazione di profilazione sarà effettuata prima dell'avvio dei giorni di precompilazione.

5.2. Gestione della procedura

È consentita la trasmissione delle istanze di nulla osta al lavoro subordinato (stagionale e non stagionale) ai datori di lavoro i cui codici ATECO rientrano nei settori produttivi indicati all'art. 6, comma 1 e all'art. 7, comma 1 del citato D.P.C.M., fatto salvo quanto previsto per il settore dell'assistenza familiare.

Per tutti i settori è ammessa la trasmissione dell'istanza di nulla osta al lavoro da parte delle Agenzie di somministrazione con le modalità già individuate dalla circolare congiunta Ministero dell'Interno/Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 10 agosto 2023, prot. n. 4518.

Si evidenzia che ai sensi dell'art. 22, comma 2 bis TUI come modificato dal decreto legge n. 145/2024, la **preventiva verifica presso il centro per l'impiego** competente della indisponibilità di un lavoratore presente nel territorio nazionale, si intende esperita con esito negativo se il medesimo centro non comunica la disponibilità di lavoratori presenti sul territorio **entro otto giorni** dalla richiesta del datore di lavoro interessato all'assunzione di lavoratori stranieri residenti all'estero (art 22, comma 2-bis T.U.I.).

Tale verifica va effettuata attraverso l'invio di una richiesta di personale al Centro per l'Impiego competente, attraverso l'apposito modulo predisposto dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (ALL. 1)



Ministero dell'Interno



*Ministero del Lavoro e
delle Politiche Sociali*



*Ministero dell'Agricoltura
della Sovranità Alimentare
e delle Foreste*



Ministero del Turismo

A tal fine, la verifica di indisponibilità di lavoratori presenti sul territorio nazionale si intende esperita con esito negativo se il Centro per l'impiego non comunica la disponibilità di lavoratori presenti sul territorio nazionale **entro otto giorni** dalla richiesta del datore di lavoro interessato all'assunzione di lavoratori stranieri residenti all'estero. Nel caso in cui un lavoratore sia stato inviato per un colloquio, il datore di lavoro si impegna a comunicare al Centro per l'impiego l'esito della selezione e a comunicare tempestivamente ogni informazione utile ai fini della gestione della richiesta. In particolare, il datore di lavoro si impegna a comunicare la mancata presentazione, senza giustificato motivo, del lavoratore inviato dal Centro per l'impiego, decorsi venti giorni lavorativi dalla data della richiesta di personale (art. 9 comma 5 lett. c D.P.C.M. 27.09.2023), ovvero la non idoneità accertata ad esito dell'attività di selezione, distinguendo in particolare il caso in cui l'inidoneità sia conseguente al rifiuto da parte del lavoratore della proposta contrattuale. Il verificarsi delle suddette circostanze deve risultare da un'autocertificazione (ALL.2) che il datore di lavoro dovrà allegare alla domanda di nulla osta al lavoro. Tale preventiva verifica di indisponibilità di lavoratori presenti sul territorio nazionale non è richiesta per i lavoratori stagionali.

Si ricorda che per tutti i settori in base all'articolo 24 bis T.U.I., è necessario acquisire **l'asseverazione**, ovvero il documento attraverso il quale i professionisti di cui all'art. 1 della legge 11 gennaio 1979, n 12 o le organizzazioni datoriali certificano il rispetto dei presupposti contrattuali richiesti dalla normativa vigente ai fini dell'assunzione di lavoratori stranieri. L'asseverazione è necessaria anche per il settore dell'assistenza familiare e socio-sanitaria.

L'asseverazione non è richiesta nel caso in cui le domande siano inviate, in nome e per conto dei propri associati, dalle organizzazioni di categoria firmatarie del Protocollo d'Intesa di cui all'art. 24-bis comma 3 T.U.I. con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, pubblicato il 1° ottobre 2024.

L'adesione al Protocollo consente inoltre - analogamente a quanto previsto per le ipotesi richiamate all'art. 27, comma 1-ter T-U.I., di sostituire la richiesta di nulla osta al lavoro con una comunicazione da parte del datore di lavoro allo Sportello Unico per l'Immigrazione della proposta di contratto di soggiorno per lavoro subordinato che viene successivamente per via telematica alle Rappresentanze diplomatico-consolari ai fini del successivo rilascio del visto.

Anche per l'anno 2025 le quote per lavoro subordinato, stagionale e non stagionale, anche pluriennali previste, saranno ripartite con apposita e successiva circolare tra gli Ispettorati territoriali del lavoro, Regioni e Province Autonome, dalla Direzione Generale dell'Immigrazione e delle Politiche di Integrazione del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali, tramite il sistema informatizzato SILEN, sulla base delle effettive domande che



Ministero dell'Interno



*Ministero del Lavoro e
delle Politiche Sociali*



*Ministero dell'Agricoltura
della Sovranità Alimentare
e delle Foreste*



Ministero del Turismo

perverranno agli Sportelli Unici per l'Immigrazione delle Prefetture e del fabbisogno segnalato a livello territoriale.

Trascorsi novanta giorni dalla data dei click days, qualora vengano rilevate quote significative non utilizzate, le stesse potranno essere diversamente ripartite dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali sulla base delle effettive necessità riscontrate sul mercato del lavoro, fermo restando il limite massimo complessivo delle quote.

5.3 Domicilio digitale

Ai fini della presentazione della domanda, come previsto dall'art. 1, comma 1, lett. e) del decreto legge n. 145/2024, è necessario dotarsi di indirizzo pec e registrarlo nelle seguenti banche dati:

- INI-PEC (per le persone giuridiche tenute a iscriversi nel Registro delle Imprese);
- INAD (per le persone giuridiche non tenute alla predetta iscrizione e per le persone fisiche)

La registrazione della pec nelle predette banche dati risulta fondamentale non solo nella fase di precompilazione, ma anche per il successivo iter procedimentale, in quanto l'indirizzo pec deve intendersi quale domicilio eletto dal richiedente ai sensi dell'art. 47 del codice civile, per tutte le comunicazioni che allo stesso perverranno da parte dello Sportello Unico per l'immigrazione (SUI).

5.4 La fase di precompilazione

Per l'anno 2025, i datori di lavoro, le organizzazioni dei datori di lavoro di cui all'art. 24-*bis*, comma 3 del T.U.I., nonché i soggetti abilitati e autorizzati ai sensi dell'art. 1, della legge 11 gennaio 1979, n. 12, che intendono presentare richiesta di nulla osta al lavoro, procedono alla precompilazione dei moduli di domanda sul Portale servizi ALI, (<https://portaleservizi.dlci.interno.it/>) gestito dal Ministero dell'Interno - Dipartimento per le Libertà civili e l'Immigrazione.

La precompilazione è consentita:

- **dal 1° al 30 novembre 2024**, per i click day **rispettivamente del 5, 7 e 12 febbraio 2025**.



Ministero dell'Intern



*Ministero del Lavoro e
delle Politiche Sociali*



*Ministero dell'Agricoltura
della Sovranità Alimentare
e delle Foreste*



Ministero del Turismo

- **dal 1° al 31 luglio 2025**, limitatamente alle domande relative al click day **del 1° ottobre 2025**, dedicato al lavoro stagionale nel settore turistico-alberghiero, come previsto dall'art. 2, comma 6, lett. b), del decreto legge n.145/2024.

I controlli di veridicità sulle dichiarazioni fornite dagli utenti saranno effettuati dalle amministrazioni competenti contestualmente all'accesso alla precompilazione, secondo le modalità e con gli effetti di cui all'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

Tale verifica è assicurata dalla interoperabilità tra il predetto Portale e i servizi informatici di Unioncamere, Agenzia delle Entrate, AGID.

Ove tale verifica abbia esito favorevole, il datore di lavoro/rappresentante legale della società/ente per cui è presentata la richiesta di nulla osta al lavoro, riceverà all'indirizzo pec della società/ente, presente nella banca dati INI-PEC (gestita da Infocamere) per le società presenti nel registro delle imprese e dalla banca dati INAD (gestita da AGID) per gli enti non presenti nel registro delle imprese, un ***codice di attivazione domanda***.

Per i datori di lavoro persona fisica il *codice di attivazione domanda* sarà inviato all'indirizzo pec presente nella banca dati INAD.

L'inserimento del predetto codice di attivazione da parte del richiedente consentirà l'accesso al modello di domanda di interesse, i cui campi, per facilitare l'utente stesso nella compilazione, risulteranno, grazie alla interoperabilità tra le banche dati in argomento, già parzialmente precompilati.

Informazioni in merito agli specifici dati richiesti nei campi della domanda che saranno acquisiti in via automatica dal sistema informatico grazie al meccanismo dell'interoperabilità, sono fornite nel Portale, che attraverso un apposito *link* rinvia alle regole sul trattamento dei dati personali.

È, inoltre, prevista la preliminare autorizzazione al trattamento dei dati attraverso un'apposita casella che l'utente deve digitare.

Alcune informazioni richieste (ad es. i dati reddituali, la partita IVA ecc) saranno acquisite nei modelli di domanda tramite una modalità asincrona; pertanto saranno visibili nella stessa qualche giorno dopo il primo accesso al modello, come verrà specificamente reso noto sul sistema.

Le richieste di conversione in studio/lavoro, fuori quota, per le quali non è previsto il click-day, non necessitano di una fase autonoma di precompilazione.



Ministero dell'Interno



*Ministero del Lavoro e
delle Politiche Sociali*



*Ministero dell'Agricoltura
della Sovranità Alimentare
e delle Foreste*



Ministero del Turismo

Nell'home page del Portale online saranno inseriti degli avvisi per maggiori dettagli tecnici e saranno altresì scaricabili, dalla voce *Manuale* in calce alla pagina, le *Linee guida tecniche* di ausilio alla compilazione.

Al fine di fornire adeguato supporto tecnico, sarà inoltre offerta assistenza agli utenti attraverso un servizio di Help Desk, fruibile nei medesimi orari di operatività dell'applicativo (tutti i giorni dalle 8.00 alle 20.00, compreso il fine settimana e i festivi).

Tale servizio sarà raggiungibile utilizzando il link "Scrivi all'Help Desk", rinvenibile nella home page del Portale Servizi ALI, nonché anche accedendo dalla voce "Help Desk" in calce ad ogni pagina.

Dal 1° dicembre 2024 alle date in cui si terranno i click days e dal 1° agosto al 30 settembre 2025, per il click day previsto il 1° ottobre 2025, l'Ispettorato Nazionale del Lavoro, in collaborazione con l'Agenzia delle entrate e, relativamente al settore agricolo, con l'AGEA, esegue le verifiche di osservanza delle disposizioni del contratto collettivo nazionale di lavoro e le verifiche di congruità del numero delle richieste presentate, tenendo conto anche degli elementi di cui al comma 2, dell'art. 24-*bis* del T.U.I..

Gli esiti di tali verifiche saranno comunicati allo Sportello unico competente per le valutazioni in fase istruttoria. Sarà, inoltre, cura degli Ispettorati territoriali del Lavoro registrare, nel sistema informatico dedicato (SPI 2.0), le informazioni nell'ambito del relativo parere di competenza.

Tutte le comunicazioni inviate all'indirizzo pec del datore di lavoro, eccezion fatta per quella relativa al codice di attivazione domanda, sono inviate anche all'indirizzo pec dell'organizzazione datoriale firmataria del Protocollo del 1 ottobre 2024 che abbia trasmesso l'istanza per conto dello stesso datore di lavoro.

5.4. I click days

Per il lavoro subordinato non stagionale sono confermati i termini di presentazione delle richieste di nullaosta al lavoro nell'ambito delle quote previste:

- per gli ingressi di lavoratori subordinati non stagionali di cui all'art 6, comma 3, lett.a) del D.P.C.M. (mod. B2020) **dalle ore 9,00 del giorno 5 febbraio 2025;**
- per gli ingressi di lavoratori subordinati non stagionali (anche del settore dell'assistenza familiare e socio assistenziale) di cui agli artt. 6, commi 3, lett. b) e 4, lett. b) e c), del D.P.C.M. **dalle ore 9,00 del giorno del giorno 7 febbraio 2025;**



Ministero dell'Intern



*Ministero del Lavoro e
delle Politiche Sociali*



*Ministero dell'Agricoltura
della Sovranità Alimentare
e delle Foreste*



Ministero del Turismo

Per i settori agricolo e turistico - alberghiero, i termini per la presentazione delle richieste di nulla osta al lavoro per gli ingressi nell'ambito delle quote per lavoro stagionale di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 settembre 2023 decorrono, per l'anno 2025:

- **per il settore agricolo dalle ore 9,00 del giorno 12 febbraio 2025;**
- **per il settore turistico-alberghiero dalle ore 9,00 del giorno 12 febbraio 2025**, in misura pari al 70% delle quote complessive stagionali e, per il restante 30% delle quote complessive stagionali **dalle ore 9,00 del giorno 1° ottobre 2025.**

I termini per la presentazione delle richieste di nullaosta al lavoro per ingressi di assistenza familiare e socio-sanitaria fuori quota (mod. domanda A-bis) entro il limite massimo di 10.000 istanze decorrono dalle ore 9,00 del giorno 7 febbraio 2025.

Qualora l'istanza non rientrasse in quota in base all'ordine cronologico di presentazione, il datore di lavoro visualizzerà sul portale ALI il seguente avviso "La pratica risulta al momento non in quota".

5.5. Novità procedurali

Il decreto legge n.145/2024 ha introdotto importanti misure di semplificazione, accelerazione e certezza procedimentale e documentale, a beneficio sia della funzionalità degli Sportelli unici per l'immigrazione, sia delle parti interessate dalla stipula di un contratto di soggiorno per lavoro. In particolare è prevista:

- **l'iscrizione del domicilio digitale del datore di lavoro** in uno degli Indici nazionali di cui agli artt. 6-bis e 6-quater del codice dell'amministrazione digitale, di cui al d.lgs. n. 82/2005;
- la semplificazione della **preventiva verifica presso il centro per l'impiego** competente della indisponibilità di un lavoratore presente nel territorio nazionale, che si intende esperita con esito negativo se il medesimo centro non comunica la disponibilità di lavoratori presenti sul territorio entro otto giorni dalla richiesta del datore di lavoro interessato all'assunzione di lavoratori stranieri residenti all'estero (art 22, comma 2-bis T.U.I.);
- **irricevibilità della domanda** del datore di lavoro che nel precedente triennio non ha sottoscritto, salvo causa a lui non imputabile, il contratto di soggiorno richiesto (art. 22, comma 2-ter T.U.I.);

E altresì irricevibile la domanda presentata dal datore di lavoro nei cui confronti, al momento della presentazione stessa, risulti emesso decreto che dispone il giudizio per il reato di cui all'art. 603-bis c.p. o emessa sentenza di condanna non definitiva per



Ministero dell'Interno



*Ministero del Lavoro e
delle Politiche Sociali*



*Ministero dell'Agricoltura
della Sovranità Alimentare
e delle Foreste*



Ministero del Turismo

il predetto reato. Siffatte verifiche sulla domanda saranno realizzate all'atto dell'istruttoria presso gli Sportelli Unici per l'Immigrazione (SUI);

- **obbligo di conferma da parte del datore di lavoro della domanda di nulla osta al lavoro entro 7 gg.** dalla ricezione della comunicazione di avvenuta conclusione degli accertamenti di rito sulla domanda di visto di ingresso presentata dal lavoratore. Tale comunicazione sarà inoltrata, dal sistema informatico in uso, alla pec del datore di lavoro e sarà visibile anche nell'area riservata del Portale Servizi ALI attraverso la quale il datore di lavoro potrà esprimere la volontà di conferma.

Qualora l'istanza sia trasmessa per il tramite delle organizzazioni di categoria firmatarie del Protocollo del 1° ottobre 2024 per conto dei propri associati, la comunicazione sarà inoltrata dal sistema informatico in uso anche all'indirizzo pec dell'organizzazione. In assenza di conferma entro il suddetto termine, l'istanza si intende rifiutata ed il nullaosta automaticamente revocato.

In caso di conferma l'ufficio consolare presso il Paese di residenza o di origine dello straniero rilascia il visto di ingresso;

- **sottoscrizione mediante firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata digitale del contratto di soggiorno** direttamente tra le parti non più presso lo Sportello Unico per l'Immigrazione, con evidente snellimento delle attività dell'ufficio e semplificazione per le parti firmatarie, con obbligo per il datore di lavoro di trasmissione allo Sportello unico del contratto di soggiorno già sottoscritto (art 5 e 22 del TUI). In particolare **entro otto giorni dall'ingresso nel territorio nazionale**, il datore di lavoro ed il lavoratore straniero sottoscrivono il contratto di soggiorno, mediante apposizione di firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata. Il lavoratore può, altresì, firmare il contratto in forma autografa e l'apposizione della firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata del datore di lavoro sulla copia informatica del contratto firmato in forma autografa dal lavoratore, costituisce dichiarazione ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000.
- Tale documento nel medesimo termine di otto giorni deve essere restituito in via telematica, secondo le nuove funzionalità previste nell'ambito del Portale Servizi ALI, a cura del datore di lavoro allo Sportello Unico per l'Immigrazione per gli adempimenti concernenti la richiesta del permesso di soggiorno. Qualora l'istanza sia trasmessa per il tramite delle organizzazioni di categoria firmatarie del Protocollo del 1° ottobre 2024 per conto dei propri associati, la trasmissione allo Sportello Unico del contratto di soggiorno sottoscritto dal datore di lavoro e dal lavoratore con le modalità di cui all'art. 22, comma 6 del T.U.I. potrà essere effettuata anche dall'organizzazione medesima entro il previsto termine.
- **comunicazione dell'avvenuta sottoscrizione del contratto di soggiorno per lavoro stagionale**, ai sensi del novellato art. 22, comma 6 T.U.I., all'INPS che iscrive d'ufficio il lavoratore stagionale alla piattaforma del sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa (SIISL);



Ministero dell'Interno



*Ministero del Lavoro e
delle Politiche Sociali*



*Ministero dell'Agricoltura
della Sovranità Alimentare
e delle Foreste*



Ministero del Turismo

- ferma restando **la validità del nullaosta al lavoro stagionale** per lo svolgimento di attività lavorativa sul territorio nazionale fino ad un massimo di nove mesi in un periodo di dodici mesi, il nulla osta al lavoro si intende prorogato qualora la nuova opportunità di lavoro intervenga non oltre 60gg dal termine finale del contratto. Ferme restando le disposizioni di cui all'art. 24, comma 5 del T.U.I., il lavoratore può, nel periodo di validità del nulla osta al lavoro, svolgere attività lavorativa stagionale alle dipendenze dello stesso o di altro datore di lavoro, a condizione che l'intermediazione del rapporto di lavoro avvenga mediante l'utilizzo della piattaforma del sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa (SIISL).

Con riferimento alle **richieste di lavoro per i lavoratori provenienti dal Bangladesh, dal Pakistan e dallo Sri Lanka**, l'art. 3, commi 1 e 3, del decreto legge n.145/2024 dispone che non si applicano le disposizioni di cui all'art. 22, comma 5.01, del d.lgs. n. 286/1998; pertanto, fino al 31 dicembre 2025, il rilascio del nulla osta da parte dello Sportello unico per l'immigrazione per tali istanze è sempre subordinato al parere favorevole della Questura competente, nonché, come precisato al comma 1 del predetto art. 3, alla preliminare verifica da parte dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) in collaborazione con l'Agenzia delle Entrate e con l'AGEA (per il settore agricolo) dei requisiti e delle procedure di cui all'art. 24 bis del d.lgs. n.286/1998. Non opera in tale caso il silenzio assenso per l'emanazione automatica del nullaosta decorsi i termini procedurali (20 gg. per il lavoro stagionale e 60gg. per il lavoro subordinato non stagionale).

Inoltre, ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 3, commi 2 e 3 del decreto legge n. 145/2024, le richieste di nullaosta e l'efficacia dei nullaosta al lavoro già rilasciati ai sensi dell'art. 22 del T.U.I. per cittadini provenienti dal Bangladesh, dal Pakistan e dallo Sri Lanka, salvo che alla data di entrata in vigore del decreto legge n. 145 sia già stato rilasciato il visto di ingresso in Italia, sono sospese fino alla conferma espressa da parte dello Sportello Unico per l'Immigrazione del positivo espletamento delle prescritte verifiche di cui al medesimo art. 22.

Si evidenzia che ai sensi dell'articolo 22, comma 6-bis, del T.U.I., il lavoratore che ha fatto ingresso in Italia dopo il rilascio del nulla osta al lavoro subordinato (stagionale e non) e del visto d'ingresso può svolgere immediatamente attività lavorativa; in tal caso le associazioni datoriali, nonché il singolo datore di lavoro, dovranno, altresì, provvedere autonomamente alla comunicazione obbligatoria ai Servizi competenti.

Per le ipotesi, quindi, di assunzione nel settore dell'assistenza familiare, il datore di lavoro dovrà provvedere autonomamente alla comunicazione obbligatoria all'INPS.



Ministero dell'Intern



*Ministero del Lavoro e
delle Politiche Sociali*



*Ministero dell'Agricoltura
della Sovranità Alimentare
e delle Foreste*



Ministero del Turismo

Si rammenta, altresì, che gli Ispettorati Territoriali del Lavoro, pur mantenendo visibilità, tramite il sistema informatico SPI 2.0, su tutte le istanze di nulla osta pervenute, non sono più tenuti ad esprimere il proprio parere sulle fattispecie di lavoro subordinato, stagionale e non (ad eccezione delle ipotesi di cui agli artt. 2, comma 2 e 3 del decreto legge n. 145/2024), fatti salvi eventuali controlli a campione in collaborazione con l'Agenzia delle entrate, **mentre rimane inalterata tale necessità per tutte le ipotesi di conversione del titolo di soggiorno in lavoro subordinato: in tali casi il parere dell'I.T.L. rimane imprescindibile ai fini del rilascio del nulla osta.**

Le verifiche relative agli ingressi per lavoro subordinato (a tempo determinato, anche stagionale, e indeterminato), anche nel settore dell'assistenza familiare e socio-sanitaria di cui all'art. 6, comma 4 lett. c) del D.P.M. suddetto già rimesse agli Ispettorati del lavoro sono **demandate, ai sensi dell'art. 24-bis TUI, in via esclusiva ai professionisti di cui all'art. 1 della legge n. 12/1979** e cioè a coloro che siano iscritti nell'albo dei consulenti del lavoro, in quelli degli avvocati o dei dottori commercialisti ed esperti contabili, fermo restando, per tali ultime due categorie di professionisti, l'assolvimento dell'obbligo di comunicazione agli Ispettorati del lavoro ai sensi dello stesso art. 1, della legge n. 12/1979 ed alle organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale ai quali il datore di lavoro aderisce o conferisce mandato. In caso di esito positivo di dette verifiche gli stessi rilasceranno apposita asseverazione (sulla base delle linee guida emanate dall'Ispettorato Nazionale del Lavoro con circolari n. 3/2022 e 2066/2023), che sarà allegata all'istanza di nulla osta al lavoro, ai sensi dell'articolo 24-bis del T.U.I.

L'asseverazione non è richiesta nel caso in cui le domande siano inviate, in nome e per conto dei propri associati, dalle Organizzazioni di categoria firmatarie dei Protocolli d'Intesa col Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, come previsto dal citato art. 24-bis del T.U.I.

I modelli da utilizzare per l'invio delle sole domande soggette ai click day sono i seguenti:

- ✓ **C-Stag** - Richiesta di nulla osta/comunicazione al lavoro subordinato stagionale;
- ✓ **B2020** - Nulla osta/comunicazione al lavoro subordinato non stagionale nei settori elencati nel DPCM Flussi;
- ✓ **A-bis** – Richiesta di nulla osta al lavoro subordinato non stagionale nel settore dell'assistenza familiare e socio-sanitaria;
- ✓ **B** - Richiesta di nulla osta al lavoro subordinato per i lavoratori di origine italiana, residenti in Venezuela;



Ministero dell'Interno



*Ministero del Lavoro e
delle Politiche Sociali*



*Ministero dell'Agricoltura
della Sovranità Alimentare
e delle Foreste*



Ministero del Turismo

6. FUORI QUOTA

Il decreto legge n. 145/2024 ha previsto ulteriori novità in tema di flussi regolari per motivi di lavoro, collocando **fuori quota** alcune fattispecie di richieste di nullaosta al lavoro:

6.1. Assistenza familiare ovvero socio sanitaria

A decorrere dal 7 febbraio 2025 ore 9.00, in via sperimentale e solo per l'anno 2025, il decreto legge 11 ottobre 2024, n. 145, ha previsto, che siano rilasciati, **al di fuori delle quote** di cui all'articolo 3, comma 4, del T.U.I., nulla osta al lavoro, visti di ingresso e permessi di soggiorno per lavoro subordinato, **entro un numero massimo di 10.000 istanze**, relativi a lavoratori da impiegare nel settore dell'assistenza familiare o socio sanitaria a favore di persone con disabilità, come definite ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 3 maggio 2024 n. 62, o a favore di grandi anziani, come definiti dall'articolo 2, lettera b), del decreto legislativo 15 marzo 2024 n. 29.

La richiesta di nulla osta al lavoro per l'assunzione, a tempo determinato o indeterminato, deve essere presentata allo sportello unico per l'immigrazione competente per il tramite delle agenzie per il lavoro (APL) regolarmente iscritte all'albo informatico di cui all'art. 4, comma 1, lettere a), b) e c), del decreto legislativo 10 settembre 2003 n. 276 e dalle associazioni datoriali firmatarie del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro del settore domestico.

Le richieste di assunzione possono essere, altresì, presentate per l'assistenza alla persona del datore di lavoro o del suo coniuge o parente o affine entro il secondo grado e, nei casi individuati dall'art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992 n. 104, anche del parente entro il terzo grado del datore di lavoro, ancorché non conviventi, residenti in Italia. Non è consentita l'assunzione del coniuge e del parente o affine entro il terzo grado del datore di lavoro.

Le agenzie per il lavoro e le associazioni datoriali incaricate dovranno allegare alle istanze la documentazione attestante i presupposti di cui al terzo e quarto periodo dell'art. 2, comma 2, del decreto legge n. 145/2024; in particolare la certificazione attestante la disabilità, come definite dall'art. 2 del d.lgs. n. 62/20024 ovvero l'età anagrafica per la categoria dei grandi anziani di cui all'art. 2, comma 1, lett. b) del d.lgs. n. 29/2024.

La presentazione della domanda ed il rilascio del nulla osta, dei visti di ingresso e dei permessi di soggiorno sono disciplinati dalle disposizioni di cui all'articolo 22 del T.U.I., con esclusione del comma 5.01 del medesimo articolo. Il nulla osta è, infatti, rilasciato previa verifica da parte dell'Ispettorato nazionale del lavoro sul rispetto dei requisiti e delle procedure di cui all'articolo 24-*bis* del medesimo T.U.I.



Ministero dell'Interno



*Ministero del Lavoro e
delle Politiche Sociali*



*Ministero dell'Agricoltura
della Sovranità Alimentare
e delle Foreste*



Ministero del Turismo

I lavoratori stranieri assunti per assistenza familiare ovvero socio sanitaria, limitatamente ai primi dodici mesi di effettiva occupazione legale sul territorio nazionale, possono esercitare esclusivamente l'attività lavorativa per la quale sono stati assunti.

I cambiamenti di datore di lavoro nel corso dei primi dodici mesi del rapporto di lavoro sono soggetti all'autorizzazione preliminare del competente Ispettorato territoriale del lavoro. Allo scadere dei dodici mesi, in caso di offerta di altro contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato, in deroga all'art. 6, comma 1, primo periodo del T.U.I. è richiesto allo sportello unico per l'immigrazione un nuovo nullaosta, nei limiti delle quote di cui all'art. 3, comma 4, del medesimo T.U.I.

6.2. Soggiornanti di lungo periodo UE

Sono fuori quota, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. d), del decreto legge n. 145/2024 le richieste di esercitare attività economica in qualità di lavoratore subordinato o autonomo, da parte dello straniero, titolare di un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo rilasciato da altro Stato membro dell'UE e in corso di validità. (art. 9 bis, lett. a), TUI)

6.3. Conversioni di permesso di soggiorno stagionale in permesso di soggiorno per lavoro a tempo determinato e indeterminato

In virtù di quanto previsto dall'art. 1, comma 1, lett. f) punto 6, del decreto legge n. 145/2024 sono considerate fuori quota le richieste di conversione presentate allo sportello unico per l'immigrazione da lavoratori stagionali che hanno svolto regolare attività lavorativa sul territorio nazionale per almeno tre mesi, ai quali è offerto un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato (art 24 T.U.I.). Ne consegue che tali permessi possono essere ora convertiti in qualsiasi momento dell'anno e senza limiti numerici.

All'indirizzo <https://portaleservizi.dlci.interno.it/>, nell'area privata dell'utente, sarà possibile visualizzare l'elenco delle domande regolarmente inviate, nonché lo stato della trattazione della pratica presso lo sportello unico per l'immigrazione competente.

Alla luce delle sopraesposte indicazioni, si pregano le SS.LL. di voler informare i rispettivi dirigenti degli sportelli unici nonché di dare la più ampia diffusione alla presente, anche per il tramite del Consiglio territoriale per l'Immigrazione.



Ministero dell'Intern



*Ministero del Lavoro e
delle Politiche Sociali*



*Ministero dell'Agricoltura
della Sovranità Alimentare
e delle Foreste*



Ministero del Turismo

Il Dipartimento della pubblica sicurezza, che legge per conoscenza, vorrà informare le Questure della Repubblica.

Si resta a disposizione per ogni ulteriore chiarimento ritenuto necessario.

IL VICE CAPO DIPARTIMENTO
DIRETTORE GEN.LE PER LE
POLITICHE MIGRATORIE
AUTORITA' FAMI
M. Forte

IL DIRETTORE GEN.LE
DELL'IMMIGRAZIONE E
DELLE POLITICHE DI
INTEGRAZIONE
S. Congia

IL DIRETTORE GEN.LE
PROMOZIONE QUALITA'
AGROALIMENTARE
E DELL'IPPICA
E. Iacovoni

IL SEGRETARIO GEN.LE
B. Casagrande

F72-24 - Ance e Deloitte per lo smobilizzo dei crediti fiscali delle imprese associate

Ance e Deloitte hanno sottoscritto un accordo di collaborazione per facilitare la cessione dei crediti fiscali maturati dalle imprese associate per lavori eseguiti

Ance e Deloitte Business Solution hanno sottoscritto un accordo di collaborazione che intende facilitare la cessione, da parte delle imprese Ance, dei crediti fiscali maturati derivanti dalle agevolazioni fiscali per la riqualificazione degli immobili.

Si tratta di uno strumento che intende facilitare la gestione finanziaria delle imprese associate nel caso in cui abbiano, nel proprio cassetto fiscale, crediti maturati che intendano cedere, liquidando la propria posizione finanziaria.

In base all'accordo, le imprese Ance potranno disporre della Piattaforma Dati Crediti, realizzata e gestita da Deloitte Business Solution, per lo smobilizzo dei crediti presenti nel proprio cassetto fiscale, fruendo di un'attività di attestazione degli stessi crediti e della ricerca di offerte per l'acquisto, anche tramite un servizio di help desk dedicato.

Le imprese potranno valutare le proposte di acquisto e accettare i successivi accordi di cessione dei crediti.

Le cessioni potranno riguardare gli importi di singole annualità o parti di essi, alle condizioni che verranno offerte sulla Piattaforma. Al momento non è possibile quantificare il prezzo di cessione che potrà variare in funzione delle proposte dei soggetti acquirenti.

Accordo di collaborazione

Tra

ANCE – Associazione Nazionale Costruttori Edili [-]

(di seguito anche "**ANCE**")

e

Deloitte Business Solution S.R.L. S.B., con sede legale in Via Tortona 25, 20144, Milano (MI), in persona del legale rappresentante pro tempore, munito dei necessari poteri di sottoscrizione

(di seguito anche "**DBS**")

(ANCE e DBS, congiuntamente di seguito anche le "**Parti**")

Premesso che:

- a) ANCE rappresenta l'industria italiana delle costruzioni attraverso una rete associativa, articolata in 98 Associazioni Territoriali e 20 Organismi Regionali, che copre tutto il territorio nazionale (di seguito, il "**Sistema ANCE**");
- b) ANCE, tra le sue attività, pone particolare importanza allo sviluppo di attività legate alla messa in sicurezza sismica ed efficientamento energetico del patrimonio edilizio italiano e perciò intende promuovere, a favore delle imprese associate, la conoscenza delle possibilità di interventi su detto patrimonio;
- c) DBS fa parte di un network internazionale di società operanti in Italia ed all'estero nel settore di consulenza alle imprese, sia di natura strategica, operativa che di supporto specialistico per servizi di natura fiscale;
- d) DBS, assieme alle altre *entities* del network Deloitte, ha contribuito allo sviluppo di soluzioni informatiche (che sono in continuo aggiornamento in risposta alle recenti modifiche normative) rendendo disponibile una piattaforma informatica attraverso la quale vengono offerti servizi volti a favorire la cessione dei crediti d'imposta derivanti dagli interventi di efficientamento energetico (di seguito, l'"**Eco Bonus**") e di messa in sicurezza statica (di seguito, il "**Sisma Bonus**") (congiuntamente anche i "**Crediti di**

Il nome Deloitte si riferisce a una o più delle seguenti entità: Deloitte Touche Tohmatsu Limited, una società inglese a responsabilità limitata ("DTTL"), le member firm aderenti al suo network e le entità a esse correlate. DTTL e ciascuna delle sue member firm sono entità giuridicamente separate e indipendenti tra loro. DTTL (denominata anche "Deloitte Global") non fornisce servizi ai clienti. Si invita a leggere l'informativa completa relativa alla descrizione della struttura legale di Deloitte Touche Tohmatsu Limited e delle sue member firm all'indirizzo www.deloitte.com/ebonus.

La presente comunicazione contiene unicamente informazioni a carattere generale che possono non essere necessariamente esaurienti, complete, precise o aggiornate. Nulla di quanto contenuto nella presente comunicazione deve essere considerato esaustivo ovvero alla stregua di una consulenza professionale o legale. A tale proposito vi invitiamo a contattarci per gli approfondimenti del caso prima di intraprendere qualsiasi iniziativa suscettibile di incidere sui risultati aziendali. È espressamente esclusa qualsivoglia responsabilità in capo a Deloitte Touche Tohmatsu Limited, alle sue member firm o alle entità ad esse a qualsivoglia titolo correlate, compreso lo Studio Tributario e Societario, per i danni derivanti a terzi dall'aver, o meno, agito sulla base dei contenuti della presente comunicazione, ovvero dall'aver su essi fatto a qualsiasi titolo affidamento.



Imposta) previsti dal Decreto Legge 19 maggio 2020 n. 34 *"Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019"* e ss.mm.ii. (c.d. *Decreto Rilancio*) artt. 119 e 121.

- e) ANCE, anche a favore delle proprie articolazioni territoriali e delle proprie imprese associate (**"Imprese ANCE"**), ha interesse ad usufruire dei sistemi informatici messi a disposizione da DBS al fine di promuovere lo smobilizzo dei **Crediti di Imposta** giacenti nei cassetti fiscali delle Imprese ANCE interessate.

* * *

1. Le premesse (**"Premesse"**) costituiscono parte integrante del presente accordo (**"Accordo"**).

2. Le Parti collaboreranno per facilitare all'eventuale smobilizzo dell'ammontare dei Crediti di Imposta derivanti dalle agevolazioni fiscali di cui alla Premessa d).

A tali fini, DBS metterà a disposizione una **"Piattaforma Dati Crediti"** per il caricamento di dati (e.g. importo, tipologia credito, annualità, etc.) relativi ai Crediti di Imposta giacenti nei cassetti fiscali delle Imprese ANCE (**"Dati Crediti"**), e ANCE organizzerà delle attività per diffondere la conoscenza di tale possibilità gratuita alle Imprese ANCE.

3. Le Imprese ANCE, ove interessate, potranno, quindi, preliminarmente, registrarsi nella **Piattaforma Dati Crediti** e completare l'apposito modulo (di seguito **"Form"**) per l'inserimento dei Dati Crediti relativi alle annualità che si intendono cedere.

4. Le Parti, sin da ora, convengono ed ANCE si impegna a far sì che le Imprese ANCE, accettando l'inserimento dei **Dati Crediti** nel **Form**, dichiarino sotto la propria responsabilità di accertare la veridicità delle informazioni e documenti forniti relativamente ai **Crediti di Imposta** di cui si inseriscono i dati (**"Assunzione di Responsabilità"**).

5. A fronte del completamento del **Form** nella **Piattaforma Dati Crediti**, ANCE e DBS potranno provvedere ad informare le Imprese ANCE registrate nella suddetta **Piattaforma Dati Crediti** circa le principali possibili soluzioni di cessione dei Crediti di Imposta che le Parti, senza impegno alcuno nei confronti delle Imprese ANCE stesse, saranno eventualmente in grado di identificare nel mercato presso terzi cessionari (**"Cessionari"**).



Nel caso fossero identificate possibili soluzioni di cessione, le **Imprese ANCE** potranno liberamente decidere se procedere o meno con la cessione dei propri Crediti di Imposta negoziando liberamente con i Cessionari identificati, ed eventualmente potranno stipulare apposito contratto di cessione.

Resta inteso che l'utilizzo della **Piattaforma Dati Crediti** (i) non conferisce alcun diritto né ad ANCE, né alle Imprese ANCE ivi registrate di ricevere soluzioni per la cessione dei propri Crediti di Imposta; e (ii) non potrà, in nessun caso, essere posto a base di alcuna richiesta, pretesa o altro diritto, di alcun tipo, nei confronti di DBS o delle altre società del network Deloitte. Al riguardo, in sede di registrazione nella **Piattaforma Dati Crediti**, ciascuna Impresa ANCE sarà tenuta a confermare di aver visionato e approvato il "*disclaimer*" dedicato.

6. L'Impresa ANCE che decidesse di procedere con la cessione dei propri Crediti di Imposta, potrà caricare su un'ulteriore piattaforma - "**Piattaforma Cessione del Credito**" - tutti i documenti di cui al DL n. 11/2023 ss.mm.ii. unitamente agli altri eventualmente richiesti da DBS o dal Cessionario previamente identificato. In tal modo DBS, qualora richiesto, potrà procedere con il supporto delle altre entità del network Deloitte, sia ad una valutazione della documentazione caricata dall'Impresa ANCE nella Piattaforma Cessione del Credito ("**Due Diligence**"), sia alla redazione di una Comfort Letter a favore del predetto Cessionario, senza che alcun importo venga richiesto all'Impresa ANCE interessata.

Le Parti convengono, sin da ora, infatti che l'eventuale attività di Due Diligence ed il rilascio della Comfort Letter saranno rese entrambe a favore ed a carico del solo futuro Cessionario e, pertanto, che nulla sarà dovuto né da né verso ANCE e/o né da né verso le varie Imprese ANCE.

7. Ai fini di tutto quanto previsto ai punti che precedono, ANCE, con la sottoscrizione del presente Accordo, esonera espressamente DBS da qualsiasi attività e connesse responsabilità, dirette ed indirette, di raccolta e/o verifica dei dati, requisiti e delle certificazioni richieste alle Imprese ANCE in entrambe le Piattaforme succitate, e fornisce sinora la più ampia manleva e garanzia in favore di DBS e delle altre società del network Deloitte, anche non richiamate dal presente Accordo, obbligandosi sin d'ora a tenere indenne e manlevare le stesse da qualsiasi richiesta, eccezione ed azione di terzi, ivi incluse quelle provenienti dalle proprie articolazioni territoriali e dalle Imprese ANCE, nonché da tutti gli eventuali danni, diretti e/o indiretti, cui



DBS e le società del network Deloitte siano soggette, a qualsiasi titolo ed in ogni tempo, in relazione, diretta od indiretta, con quanto previsto dal presente Accordo.

8. Nel presente articolo, per "Disciplina in materia di protezione dei dati personali" s'intendono: (i) il Regolamento generale dell'UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché della libera circolazione di tali dati ("Regolamento") e (ii) ogni ulteriore legge, atto avente forza di legge e/o regolamento in materia di protezione dei dati personali applicabile, compresi i provvedimenti emanati dall'Autorità di controllo ove applicabili, nonché eventuali codici di condotta.

I termini di seguito elencati avranno il significato agli stessi attribuito nel presente articolo e nella Disciplina in materia di protezione dei dati personali:

- "dato personale": qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile. I dati personali che rispettivamente DBS e ANCE possono trattare sono dati comuni quali dati anagrafici e di contatto (a titolo esemplificativo nome, cognome, numero di telefono, indirizzo e-mail, codice fiscale);
- "Persona interessata": una persona fisica identificata o identificabile. Per l'instaurazione dei rapporti giuridici regolati dall'Accordo, gli interessati i cui dati personali sono trattati dalle Parti sono i loro rispettivi dipendenti e/o collaboratori coinvolti nelle fasi negoziali dell'Accordo.
- "Titolare del trattamento": la persona fisica o giuridica che, singolarmente o insieme ad altri, determinano le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali; quando le finalità e i mezzi di tale trattamento sono determinati dal diritto dell'Unione o degli Stati membri, il Titolare del trattamento o i criteri specifici applicabili alla sua designazione possono essere stabiliti dal diritto dell'Unione o degli Stati membri;
- "trattamento": qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione.

Le Parti, in qualità di Titolari del trattamento, si impegnano a trattare i dati personali dei dipendenti e/o collaboratori di ciascuna Parte di cui le stesse verranno in possesso per l'instaurazione dei rapporti giuridici regolati dall'Accordo. Tali dati verranno trattati esclusivamente per le finalità strettamente connesse alla gestione delle fasi negoziali dell'Accordo e comunque in conformità alla Disciplina in materia di protezione dei dati personali.

Le Parti, in qualità di Titolari del trattamento, hanno la facoltà di comunicarsi e trasmettersi reciprocamente i dati personali nell'ambito delle fasi negoziali dell'Accordo sulla base di un idoneo presupposto di legittimità, secondo quanto previsto dalla Disciplina in materia di protezione dei dati personali.


Le Parti si impegnano a mettere in atto misure tecniche e organizzative in conformità alle prescrizioni normative, in particolare ai sensi dell'articolo 32 del Regolamento, per garantire un livello di sicurezza commisurato al rischio associato ai trattamenti di dati personali operati. Le Parti convengono che, in caso di raccolta di dati personali presso la Persona interessata, si impegnano a fornire alla stessa, nel momento in cui rispettivamente ciascuna ne ottiene i dati personali, le informazioni indicate dall'articolo 13 del Regolamento. Qualora tale raccolta avvenga presso terzi, le Parti si impegnano a fornire alla Persona interessata, nel momento in cui ne ottengono i dati personali, le informazioni indicate dall'articolo 14 del Regolamento..

9. Le Parti, inoltre, si impegnano a collaborare con la massima lealtà e trasparenza, scambiandosi informazioni, dati, documenti, procedure e conoscenze sui temi del presente Accordo e in tal senso si impegnano a costituire un gruppo di lavoro stabile per l'implementazione delle necessarie attività organizzative e ad attivare un confronto, periodico, per valutare andamento, risultati, difficoltà e opportunità di potenziamento della Piattaforma.


10. Le Parti, infine, si danno reciprocamente atto di voler sostenere, ciascuna per quanto di propria competenza, le spese necessarie per addivenire all'obiettivo comune, senza chiedere, ciascuna di esse all'altra parte, rimborsi di alcun genere, impegnandosi attivamente per la buona riuscita dell'Accordo, con diligenza e in buona fede.

* * *

Per

 ANCE

Roma, 28/10/2024



Per

Deloitte Business Solution Srl SB

Equity Partner
Antonio Piciocchi



La Partnership tra Deloitte e ANCE per supportare le imprese nella cessione dei crediti fiscali

Deloitte.



ANCE

Facendo leva sulla **partnership ecobonus tra ANCE e Deloitte** è stata sviluppata **un'offerta che permette di supportare il mercato dei crediti fiscali**



Le opportunità della partnership

- Offerta di un **servizio di attestazione dei crediti fiscali maturati dalle imprese**, facendo leva sull'esperienza Deloitte, leader nel settore dei crediti Eco-Sismabonus
- Sviluppo di un **modello strutturato e sostenibile che porti vantaggi concreti** alle imprese riuscendo a smobilizzarne i crediti incagliati attraverso la cessione ad Istituti cessionari interessati all'acquisto dei crediti d'imposta
- Supporto all'evoluzione del business, attraverso un modello che permetta la cessione **anche di singole annualità di crediti** (già sorti e integralmente verificati)

Il ruolo e il servizio Deloitte

I principali ambiti di coinvolgimento di Deloitte



Supporto Operativo

- Realizzazione di un **form dedicato per la raccolta delle richieste di accesso all'offerta** di cessione dei crediti
- Supporto nel consolidamento del perimetro dei crediti di interesse per la cessione attraverso la **verifica preliminare dei crediti comunicati**



Attività di attestazione fiscale

- Svolgimento delle **verifiche inerenti gli interventi edilizi oggetto di cessione**
- **Supporto alla Clientela**, tramite Help Desk dedicato, sia tecnico che fiscale



Piattaforma fiscale


- Messa a disposizione di una **piattaforma** tramite la quale verranno gestiti i crediti oggetto di **cessione**
- Attivazione di **strumenti volti a verificare il corretto andamento dei lavori** (e.g. foto geolocalizzate, video controlli)



Prosegui per scoprire come accedere all'offerta



Dalla raccolta delle esigenze alla cessione dei crediti



Guida alla Compilazione del Form

Comunicaci nel Form i dati per la cessione del credito disponibile sul tuo cassetto fiscale! Segui le istruzioni qui riportate

Sezioni	Descrizione	Dati richiesti
ANAGRAFICA	<ul style="list-style-type: none">Inserire i dati anagrafici dell'impresa e del Rappresentante Legale (Rappr. Legale)	<ul style="list-style-type: none">Ragione SocialePartita IVACodice FiscaleSede Legale - RegioneSede Legale - ProvinciaSede Legale - ComuneSede Legale - ViaSede Legale - CapRappr. Legale - CognomeRappr. Legale - NomeIndirizzo mail PEC
CONTATTI	<ul style="list-style-type: none">Inserire i dati della persona che potrà essere contattato a seguito dell'invio delle informazioni dei crediti da cedere	<ul style="list-style-type: none">CognomeNomeNumero di telefonoIndirizzo mail
CREDITI CEDIBILI	<ul style="list-style-type: none">Inserire gli importi dei crediti fiscali che si intendono cedere per ogni annualità	<ul style="list-style-type: none">Importo annualità 2025Importo annualità 2026Importo annualità 2027Importo annualità 2028
INVIO DEL DETTAGLIO DEI CREDITI CEDIBILI	<ul style="list-style-type: none">Conclusa la survey è necessario scaricare il file .csv dalla sezione "Lista Movimenti" della "Piattaforma cessione crediti" dell'Agenzia delle EntrateInviare il file .csv all'indirizzo e-mail cessione.crediti@deloitte.it, specificando nell'oggetto la ragione sociale della società.	

F73-24 - Concordato preventivo biennale – Al via il 31 ottobre 2024

Entro il 31 ottobre l'adesione al concordato preventivo biennale – L'ANCE riepiloga le modalità applicative dell'istituto e le novità normative di recente intervenute sul tema Adesione al concordato preventivo biennale (cd. CPB) per il 2024-2025 entro il 31 ottobre 2024, con applicazione, a scelta, di una flat tax sulla differenza tra il reddito proposto e quello dichiarato nel periodo antecedente all'adesione, con aliquote differenziate, dal 10% al 15%, a seconda del punteggio ISA ottenuto dall'impresa nell'annualità precedente a quelle oggetto di concordato.

A ciò si aggiunge la possibilità di “ravvedimento speciale” per il versamento delle imposte sui redditi e dell'IRAP relative al quinquennio 2018-2022 per i soggetti ISA che accedono, entro il 31 ottobre 2024, al CPB con applicazione di specifiche imposte sostitutive dell'IRPEF/IRES e dell'IRAP.

Ulteriore novità, la riduzione della metà delle soglie per l'applicazione delle sanzioni accessorie alle sanzioni amministrative riferite a violazioni collegate ai periodi d'imposta e ai tributi oggetto di CPB, in caso di mancata adesione alla proposta di concordato, ovvero nell'ipotesi di decadenza dallo stesso, o in caso di non adesione, o di decadenza, dal “ravvedimento speciale” per il versamento delle imposte sui redditi e dell'IRAP per le annualità dal 2018 al 2022.

Nell'approfondimento dell'ANCE, l'aggiornamento della disciplina del CPB, alla luce delle ultime novità normative intervenute con il D.L. 113/2024, convertito nella legge 143/2024 (che ha introdotto il “ravvedimento speciale - cfr. anche sul tema il D.L. 155/2024, in corso di conversione in legge), che si aggiungono alle modifiche alla disciplina originaria dell'istituto già previste dal D.Lgs. 108/2024 e su cui l'ANCE aveva già dato notizia la scorsa estate.

Il documento è aggiornato anche con i principali chiarimenti forniti sul tema dall'Agenzia delle Entrate con la C.M. 18/E/2024 e con alcune FAQ che la stessa Agenzia ha reso disponibili sul proprio sito internet.

Si ricorda che le modalità di accesso al concordato biennale sono già state definite dall'Agenzia delle Entrate (cfr. il Provvedimento Prot. n. 68624/2024): occorre compilare uno specifico “Modello CPB”, corredato dalle relative Istruzioni, che è parte integrante della dichiarazione dei redditi 2023, da presentare sempre entro il 31 ottobre 2024 dal medesimo.

Concordato preventivo biennale 2024/2025

D.Lgs. 13/2023

aggiornamento con
ultime novità

Ottobre 2024

SOMMARIO

PREMESSA	3
SOGGETTI AMMESSI ED ESCLUSI DAL CONCORDATO PREVENTIVO (ARTT.10-11)	4
PROPOSTA E ADESIONE AL CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE (ARTT.8-9, 12-14, 16-20, 36).....	5
EFFETTI DELL'ADESIONE AL CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE (ARTT. 12, 13, 18, 19, 34, 35).....	7
<i>DETERMINAZIONE DEGLI ACCONTI (ART.20)</i>	10
CESSAZIONE E DECADENZA DAL CONCORDATO (ARTT.19, 21-22)	12
"RAVVEDIMENTO SPECIALE" PER I PERIODI D'IMPOSTA COMPRESI TRA IL 2018 ED IL 2022	13
<i>BASE IMPONIBILE ED ALIQUOTE</i>	13
<i>"RAVVEDIMENTO SPECIALE" 2018-2022 PER I SOGGETTI CON CAUSA DI ESCLUSIONE ISA</i>	15
<i>ESERCIZIO DELL'OPZIONE ED EFFETTI</i>	15
<i>DECADENZA DAL "RAVVEDIMENTO SPECIALE"</i>	16
<i>PROROGA DEI TERMINI DI DECADENZA PER LE VERIFICHE FISCALI</i>	17
SANZIONI PER I CONTRIBUENTI CHE NON ADERISCONO AL CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE O AL "RAVVEDIMENTO SPECIALE"	17

PREMESSA

Il D.Lgs. 13/2024 introduce la nuova disciplina del concordato preventivo biennale per i contribuenti di minori dimensioni che esercitano attività d'impresa¹.

La disciplina è stata in parte modificata dal D.Lgs. 108/2024, allo scopo di renderne più appetibile l'adesione con l'introduzione della possibilità di optare per una tassazione sostitutiva con aliquota fissa sul maggior reddito proposto rispetto a quello dichiarato nel periodo d'imposta precedente a quelli di adesione al concordato medesimo.

Di seguito si riepilogano gli elementi essenziali dell'istituto delineati dal Dlgs 13/2024, così come risultante dalle modifiche ad esso apportate dal recente D.Lgs 108/2024, che comunque non ne hanno cambiato la natura e le caratteristiche di fondo.

I primi chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate in materia sono stati forniti con la **Circolare 17 settembre 2024, n.18/E**, nella quale sono contenute anche alcune FAQ con le relative risposte in merito alle modalità applicative del concordato preventivo.

Inoltre, con la **Risoluzione n. 48/E del 18 settembre 2024** sono stati individuati i codici tributo per il versamento delle somme da versare (maggiorazioni acconti IRPEF/IRES ed IRAP ed imposta sostitutiva) a seguito dell'adesione al concordato preventivo biennale.

In linea generale, resta fermo infatti che il concordato preventivo consiste in una proposta formulata dall'Agenzia delle Entrate di definizione del reddito d'impresa, imponibile ai fini IRPEF/IRES ed IRAP, valida per 2 annualità.

A seguito di questo accordo fra il Fisco ed il contribuente, quindi, le imposte sui redditi e l'IRAP vengono versate, per 2 anni, sulla base di un reddito predefinito. In merito, il D.Lgs. determina le modalità di calcolo della base imponibile ai fini IRPEF/IRES ed IRAP proposta al contribuente ai fini del concordato biennale (ad esempio, dal calcolo sono escluse le plusvalenze/minusvalenze, sopravvenienze passive e perdite su crediti - *cfr.* artt.16 e 17).

Per i soggetti ISA che aderiscono al concordato preventivo biennale, con il **D.L. 113/2024**, convertito, con modificazioni, nella legge 143/2024 – D.L. omnibus sono stati, poi, **introdotti**, come di seguito illustrato:

- **un regime opzionale di "ravvedimento speciale"** ai fini del versamento delle imposte sui redditi e dell'IRAP per uno o più periodi d'imposta compresi tra il 2018 e il 2022 (art.2-*quater* D.L. 113/2024). Al riguardo, con la **Risoluzione n.50/E del 17 ottobre 2024** sono stati individuati i codici tributo per il versamento delle imposte sostitutive;
- **la riduzione della metà le soglie per l'applicazione delle sanzioni accessorie alle sanzioni amministrative²** riferite a violazioni collegate ai periodi d'imposta e ai tributi oggetto di concordato preventivo biennale (art.2-*ter* D.L. 113/2024).

¹ Il meccanismo è rivolto, altresì, a coloro che esercitano attività di lavoro autonomo derivante dall'esercizio di arti e professioni ed ai soggetti in regime forfettario.

² *Cfr.* l'art.21 del D.Lgs. 472/1997 e art.12 del D.Lgs. 471/1997. Si tratta delle sanzioni che vengono erogate a seguito degli accertamenti ammessi in conformità all'art.34, co.2, del D.Lgs. 13/2024 in tema di concordato preventivo biennale, il quale stabilisce che l'Agenzia delle entrate e il Corpo della Guardia di finanza programmano l'impiego di maggiore capacità operativa per intensificare l'attività di controllo nei confronti dei soggetti che non aderiscono al concordato preventivo biennale o ne decadono.

SOGGETTI AMMESSI ED ESCLUSI DAL CONCORDATO PREVENTIVO (ARTT.10-11)

Possono accedere al concordato preventivo biennale i soggetti esercenti attività d'impresa, arti e professioni che:

- applicano gli Indici sintetici di affidabilità fiscale - ISA³;
- nel periodo d'imposta precedente a quelli cui si riferisce la proposta⁴:
 - o non hanno debiti per tributi amministrati dall'Agenzia delle Entrate⁵, o debiti contributivi, definitivamente accertati con sentenza irrevocabile o con atti non più soggetti ad impugnazione

ovvero,

- o entro il termine stabilito per l'adesione alla proposta (31 ottobre 2024 per il biennio 2024-2025 e 31 luglio a regime per gli anni successivi), hanno estinto i debiti tributari e contributivi di cui sopra se l'ammontare complessivo del debito residuo, compresi interessi e sanzioni, è inferiore a 5.000 euro.

Sul punto, la C.M. 18/E/2024 ha chiarito la soglia di 5.000 euro riguarda il complessivo ammontare dei debiti tributari o contributivi, anche nel caso in cui esso sia composto da singoli debiti di importo unitario inferiore a tale importo.

Non concorrono al predetto limite i debiti oggetto di provvedimenti di sospensione, rateazione (anche nell'ambito degli istituti definatori del D.Lgs. 218/1997 o di definizione agevolata ex art.1, co.186 e segg., legge 197/2022) sino a decadenza dei relativi benefici secondo le specifiche disposizioni applicabili (*cf.* anche C.M. 18/E/2024).

L'Amministrazione finanziaria ha, altresì, chiarito che, nell'ipotesi di adesione al concordato preventivo per il biennio 2024-2025, la verifica della situazione debitoria debba essere effettuata *"con riferimento alla data del 31 dicembre 2023"*. In ogni caso, il pagamento dei debiti tributari deve avvenire prima dell'accettazione della proposta di concordato.

I soggetti che non applicano gli ISA non possono, invece, accedere al concordato preventivo biennale.

Come confermato anche dalla C.M. 18/E/2024, sono, invece, **esclusi dal concordato preventivo biennale i soggetti per i quali ricorre una delle seguenti condizioni:**

- **non hanno presentato la dichiarazione dei redditi** per almeno uno dei 3 periodi d'imposta precedenti a quelli di applicazione dell'istituto;

³ Ai sensi dell'art.9-bis del D.L. 50/2017, convertito, con modifiche, nella legge 96/2017.

⁴ La condizione relativa all'assenza di debiti fiscali per l'accesso al concordato preventivo biennale è stata modificata dall'art.4, co.1, lett.c, del D.Lgs. 108/2024.

⁵ La C.M. 18/E/2024 ha chiarito che per tributi amministrati dall'Agenzia delle Entrate si intendono i debiti derivanti dalla notifica di atti impositivi (ad es. avvisi di accertamento, di contestazione di sanzioni, recupero dei crediti d'imposta) conseguenti all'attività di controllo e di liquidazione, ovvero dalla notifica di cartelle di pagamento emesse a seguito dei controlli formali ex artt.36-*bis*, 36-*ter* del D.P.R. 600/1973 o 54-*bis* del D.P.R. 633/1972.

- siano stati condannati per reati tributari, false comunicazioni sociali, o riciclaggio⁶, commessi negli ultimi 3 periodi d'imposta antecedenti a quelli di applicazione del concordato;
- con riferimento al periodo d'imposta precedente a quelli a cui si riferisce la proposta, abbiano conseguito, nell'esercizio dell'impresa, redditi comunque denominati, in tutto o in parte esenti, esclusi o non concorrenti alla base imponibile, in misura superiore al 40% del medesimo reddito derivante dall'esercizio dell'impresa;
- abbiano aderito, per il primo periodo d'imposta oggetto del concordato, al regime forfetario;
- nel caso di società, nel primo anno a cui si riferisce la proposta di concordato, la stessa sia stata interessata da operazioni di fusione, scissione, conferimento.

PROPOSTA E ADESIONE AL CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE (ARTT.8-9, 12-14, 16-20, 36)

Come previsto dall'art.9 del D.lgs., l'**Agenzia delle Entrate elabora la proposta di concordato** sulla base sia dei dati già dichiarati dal contribuente, sia delle banche dati già nella sua disponibilità, utilizzando una **metodologia** (cfr. DM 14 giugno 2024⁷) **che tiene conto:**

- degli **andamenti economici e dei mercati**;
- delle **redditività individuali e settoriali**, che si **ricavano dagli Indici sintetici di affidabilità fiscale – ISA**;
- dei limiti imposti dalla **normativa in tema di protezione dei dati personali**.

Ai fini dell'adozione di questa metodologia, è sentita anche la Commissione degli esperti ai fini ISA (art.36).

Inoltre, l'**Agenzia delle Entrate, entro il 15 aprile di ogni anno, mette a disposizione** dei contribuenti, o loro intermediari, **specifici programmi informatici, per l'acquisizione dei dati** necessari ai fini dell'elaborazione della proposta di concordato.

Per il 2024, è stato stabilito che il programma fosse reso disponibile entro il 15 giugno, e nel rispetto di tale termine è stato adottato il software "*Il tuo ISA 2024 CPB*"⁸.

In linea generale, il **reddito proposto** al contribuente sarà **costituito dal reddito d'impresa rilevante ai fini delle imposte sul reddito**⁹, con **esclusione dei componenti straordinari di reddito**, quali plusvalenze, sopravvenienze attive, minusvalenze, sopravvenienze passive e perdite su crediti, utili distribuiti, in qualsiasi forma e denominazione, da società di capitali, nonché di utili o perdite derivanti da partecipazioni in società di capitali che hanno aderito al regime di "trasparenza fiscale" (ex art.115 o 116 del TUIR – DPR 917/1986). Il saldo netto di tali elementi determinerà una corrispondente variazione del reddito concordato, così come le perdite fiscali conseguite negli anni precedenti a quelli oggetto di concordato e quelle

⁶ Ai sensi, rispettivamente, del D.Lgs. 74/2000, dell'art.2621 del cc, e degli art. 648.bis, 646-ter, 648-ter 1 del cp.

⁷ Per i forfettari, cfr. DM 15 luglio 2024.

⁸ Cfr. l'art.8 del D.Lgs. 13/2024, come modificato dall'art.4, co.1, lett.a, del D.Lgs. 108/2024.

⁹ Individuato ai sensi dell'art.56 del TUIR-DPR 917/1986 e, per i soggetti IRES, in base alle disposizioni di cui alla Sez I, Capo II, Titolo II del medesimo TUIR, nonché, per le imprese minori, in base all'art.66 dello stesso.

conseguite nei periodi d'imposta oggetto del concordato stesso (in ogni caso, il reddito imponibile non potrà essere inferiore a 2.000 euro – art.16 – *cf.* anche la C.M. 18/E/2024).

Gli **stessi criteri** vengono fissati anche per la **determinazione del Valore della produzione netta** oggetto di concordato, ai fini IRAP (per la quale, quindi, non rilevano le plusvalenze, le minusvalenze e le sopravvenienze attive e passive, il cui saldo netto, ove gli elementi siano rilevanti, determina comunque una corrispondente variazione della base imponibile IRAP concordata, anch'essa non inferiore a 2.000 euro – art.17).

Per il **primo anno di applicazione**, l'impresa può **aderire alla proposta di concordato entro il 31 ottobre 2024** (termine modificato dal D.Lgs. 108/2024, rispetto all'originaria scadenza fissata al 15 ottobre 2024)¹⁰, mentre a regime la scelta va effettuata entro il 31 luglio di ciascun anno¹¹.

In merito, con il Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate Prot. n.68629 del 28 febbraio 2024, è stato **approvato**¹² il **Modello per la comunicazione dei dati** rilevanti ai fini sia dell'**elaborazione della proposta di concordato per il biennio 2024-2025 (cd. "Modello CPB"** – in allegato), sia per la **relativa accettazione** da parte del contribuente (in attuazione dell'art.8 del D.Lgs. 13/2024).

Come indicato nel Provvedimento dell'Agenzia, questo Modello costituisce parte integrante dei Modelli ISA, che a loro volta sono una componente della dichiarazione dei redditi 2024 (cd. Modello UNICO).

Pertanto, **mediante il citato "Modello CPB" è possibile:**

- per l'Agenzia delle Entrate, indicare il reddito proposto ai fini del concordato preventivo per il biennio 2024 e 2025 (righe P06 e P 07).
Si precisa che il reddito verrà determinato in modo automatico, con l'utilizzo del software per la compilazione dei Modelli ISA, a ciò aggiornato;
- per il contribuente, accettare la proposta di concordato, barrando la casella (rigo P10).

In particolare, il **contribuente dovrà inserire** nel **Quadro P del Modello** le **informazioni** relative alle **condizioni di accesso al concordato preventivo** biennale (righe P01, P02 e P03), ed ai **dati contabili** (righe P04 e P05). Invece, la sezione del Modello relativa alla **proposta di concordato** (righe da P06 a P09) **verrà compilata** successivamente **in via automatica dall'Agenzia delle Entrate**. Una volta così **definiti gli importi del CPB**, il **contribuente può procedere** all'**accettazione della proposta di concordato**, barrando la casella corrispondente al rigo P10.

Si riporta a tal fine l'estratto del Modello CPB.

¹⁰ Si tratta del termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi riferita al periodo d'imposta 2023, come modificato, da ultimo, dall'art.2, co.6, dello stesso D.Lgs. 108/2024 (che modifica l'art.2, co. 1 e 2, del D.P.R. 322/1998 - *cf.* anche l'art.11 del D.Lgs. 1/2024).

¹¹ *Cfr.* art.9, co. 3, D.lgs 13/2024, come modificato dal D.lgs 108/2024.

¹² Il medesimo Provvedimento ha approvato anche i nuovi Modello ISA 2024, utilizzabili per il periodo d'imposta 2023, ivi compreso il Modello revisionato DG69U per il settore delle costruzioni.

QUADRO P		
Concordato Preventivo Biennale	Condizioni di accesso	
	P01 Presenza dei requisiti	<input type="checkbox"/> <small>Stato fiscale</small>
	P02 Assenza di cause d'estinzione	<input type="checkbox"/> <small>Stato fiscale</small>
	P03 Presenza di eventi straordinari	<input type="checkbox"/>
	Dati contabili	
	P04 Reddito rilevante ai fini del CPB	<input type="checkbox"/> <small>00</small>
	P05 Valore della produzione netto IRAP rilevante ai fini del CPB	<input type="checkbox"/> <small>00</small>
	Proposta CPB	
	P06 Reddito proposto ai fini del CPB p.l. 2024	<input type="checkbox"/> <small>00</small>
	P07 Reddito proposto ai fini del CPB p.l. 2025	<input type="checkbox"/> <small>00</small>
P08 Valore della produzione netto IRAP proposto ai fini del CPB p.l. 2024	<input type="checkbox"/> <small>00</small>	
P09 Valore della produzione netto IRAP proposto ai fini del CPB p.l. 2025	<input type="checkbox"/> <small>00</small>	
Accettazione proposta CPB		
P10 Accettazione della proposta di reddito di impresa/lavoro autonomo e del valore della produzione netto IRAP ai fini CPB per il p.l. 2024 e il p.l. 2025	<input type="checkbox"/> <small>Stato fiscale</small>	

Tra l'altro, tenuto conto che il "Modello CPB" fa parte sia dei Modelli ISA, che della dichiarazione dei redditi, l'invio dello stesso andrà effettuato entro lo stesso termine per quest'ultima fissato al 31 ottobre 2024, relativamente al periodo d'imposta 2023.

EFFETTI DELL'ADESIONE AL CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE (ARTT. 12, 13, 18, 19, 34, 35)

Entro il prossimo **31 ottobre 2024** (la scadenza è tassativa – *cfr.* C.M. 18/E/2024)¹³, l'impresa potrà quindi **accettare la proposta di concordato** biennale per i periodi d'imposta 2024-2025, con la quale la stessa si impegna:

- a dichiarare sia gli importi effettivi, sia gli importi concordati nelle dichiarazioni dei redditi ed IRAP dei 2 periodi d'imposta a cui si riferisce l'accordo con il Fisco (art.12 e C.M. 18/E/2024).

Restano fermi, infatti, anche per i periodi d'imposta oggetto di concordato, gli ordinari obblighi contabili e dichiarativi, nonché la presentazione dei modelli ISA (per cui, per i periodi 2024-2025, le imprese che aderiscono al concordato preventivo devono comunque presentare la dichiarazione dei redditi secondo le rispettive scadenze).

Inoltre, l'Agenzia delle Entrate effettua i controlli automatizzati per le somme non versate, ferma restando l'applicabilità del cd. "ravvedimento operoso" (di cui all'art.13 D.Lgs. 472/1997);

- a versare le imposte sul reddito e l'IRAP calcolate sulle rispettive basi imponibili concordate (art.16);

OPPURE

- può optare per l'applicazione di un'imposta sostitutiva delle imposte sul reddito, e

¹³ L'Agenzia delle Entrate ha chiarito, infatti, che ai fini dell'adesione al CPB non opera la disposizione di cui all'art.2, co.7, D.P.R. 322/1998, in base al quale sono valide le dichiarazioni presentate entro 90 giorni dalla scadenza del termine.

relative addizionali¹⁴ (non anche dell'IRAP).

Questa è calcolata sulla differenza tra il reddito proposto ed il reddito dichiarato nel periodo d'imposta antecedente a quello a cui si riferisce la proposta di concordato (ad es. per il 2024, l'imposta sostitutiva si applicherà sulla differenza tra il reddito proposto per il 2024 e quello dichiarato nel 2023).

Sul punto, in **risposta ad una Faq** contenuta nella C.M. 18/E/2024, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che il **calcolo del differenziale** assoggettabile ad **imposta sostitutiva** è rappresentato dalla **differenza tra i seguenti valori** presenti nel modello CPB 2024/2025:

- **rigo P06** del Modello CPB (reddito d'impresa concordato 2024);
- **rigo P04** del Modello CPB (reddito d'impresa 2023).

Le aliquote dell'imposta sostitutiva sono distinte a seconda del punteggio ISA ottenuto dall'impresa nel periodo d'imposta precedente a quelli cui si applica il concordato (2023, in caso di concordato riferito al 2024-2025).

In particolare, **l'aliquota dell'imposta sostitutiva è pari al:**

- **10%**, per i soggetti con punteggio **ISA pari o superiore ad 8**;
- **12%**, per i soggetti con **punteggio ISA compreso tra 6 ed un valore inferiore ad 8**;
- **15%**, per i soggetti con **punteggio ISA inferiore a 6**.

Al riguardo, in risposta ad un'ulteriore Faq¹⁵, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che **l'opzione** per l'applicazione dell'imposta sostitutiva può essere **effettuata** anche per **uno solo dei due periodi d'imposta** oggetto di concordato.

In caso di esercizio dell'opzione, quindi, sull'ammontare di reddito concordato:

- sino a concorrenza dell'importo di reddito dichiarato nel periodo d'imposta precedente a quelli oggetto di adesione (es. 2023 per il concordato nel biennio 2024-2025) continueranno ad applicarsi le imposte sui redditi e l'IRAP con le aliquote ordinariamente previste¹⁶;
- sull'ammontare eccedente quello dichiarato nell'esercizio precedente a quello di adesione (es. reddito concordato nel 2024 eccedente rispetto all'ammontare di reddito dichiarato nel 2023), si applicherà l'imposta sostitutiva con le suddette aliquote differenziate in base al punteggio ISA.

Nell'ipotesi di rinnovo del concordato, come parametro di calcolo per individuare l'eccedenza di reddito da assoggettare all'imposta sostitutiva, si assume il reddito

¹⁴ Cfr. il nuovo art.20-bis del D.Lgs. 13/2024, introdotto dall'art.4, co.1, lett./, del D.Lgs. 108/2024.

¹⁵ Cfr. la Faq n.2 aggiornata all'8 ottobre 2024, pubblicata dall'Agenzia delle Entrate sul proprio sito internet.

¹⁶ Ai fini IRPEF, le aliquote, applicate per scaglioni di reddito, vanno dal 23% al 43% (cfr. art.11 D.P.R. 917/1986 – TUIR), con la particolarità che, per il solo 2024, si applicano le aliquote del 23% (per redditi fino a 28.000 euro), 35% (per redditi superiori a 28.000 euro e fino a 50.000 euro), e 43% (per redditi superiori a 50.000 euro - cfr. art. 1 D.Lgs. 216/2023). L'aliquota IRES è invece pari al 24% (art.77 del medesimo TUIR), mentre l'aliquota IRAP è pari al 3,9%, con possibilità di variazione per le regioni fino ad un massimo dello 0,92%, differenziata per settori di attività e per categorie di soggetti passivi (cfr. art. 16 D.Lgs. 446/1997).

effettivo dichiarato nel periodo d'imposta antecedente a quelli del biennio di rinnovo (ad es. 2025 in caso di rinnovo del concordato per il 2026 e 2027).

L'imposta sostitutiva è versata entro il termine di versamento del saldo delle imposte sul reddito dovute per il periodo d'imposta in cui si è prodotta l'eccedenza (ad es. 2024 o 2025).

ESEMPIO DI CALCOLO DELL'IMPOSTA SOSTITUTIVA (C.M. 18/E/2024)

PERIODO D'IMPOSTA 2023					
punteggio ISA 8,5					
reddito d'impresa dichiarato	38.000 euro				
reddito netto*	36.200 euro				
<i>*E' il reddito assunto al netto del saldo tra le plusvalenze, le sopravvenienze attive, le minusvalenze, le sopravvenienze passive e le perdite su crediti, nonché gli utili e le perdite considerati nel loro importo fiscalmente rilevante, sul quale l'AdE propone il reddito oggetto di concordato per ciascuno dei periodi d'imposta (2024 e 2025)</i>					
CPB - PERIODO D'IMPOSTA 2024					
reddito proposto	37.600 euro	differenziale sul reddito netto	1.400 euro (37.600 – 36.200)	imposta sostitutiva IRPEF/IRES con aliquota al 10% (ISA 8,5)	140 euro
CPB - PERIODO D'IMPOSTA 2025					
reddito proposto	39.390 euro	differenziale sul reddito netto	3.190 euro (39.390 – 36.200)	imposta sostitutiva IRPEF/IRES con aliquota al 10% (ISA 8,5)	319 euro

In entrambi i casi (quindi, sia in caso di tassazione ordinaria che di opzione per la tassazione sostitutiva), **eventuali maggiori o minori redditi effettivi** che dovessero emergere nel biennio cui si applica il concordato **rispetto agli importi nello stesso definiti, non rilevano ai fini IRPEF/IRES o IRAP, né dei contributi previdenziali obbligatori. Resta fermo che l'impresa può versare i contributi previdenziali sul reddito effettivo, se questo è superiore a quello concordato** (art.19).

Il **concordato non ha invece alcuna rilevanza per l'applicazione dell'IVA**, che dovrà quindi avvenire in base alle ordinarie regole di cui al D.P.R. 633/1972 (cfr. art.18 del D.Lgs. 13/2024, come confermato anche dalla C.M. 18/E/2024).

Inoltre, per coloro che accedono a questo istituto si rende **applicabile il sistema di premialità già previsto ai fini ISA**, sia ai fini delle imposte sul reddito che dell'IVA¹⁷:

- esonero dall'apposizione del visto di conformità per la compensazione di crediti per un importo non superiore a 70.000 euro annui relativamente all'IVA e per un importo non superiore a 50.000 euro annui relativamente alle imposte dirette e all'IRAP;
- esonero dall'apposizione del visto di conformità ovvero dalla prestazione della garanzia per i rimborsi IVA per un importo non superiore a 70.000 euro annui;
- esclusione dell'applicazione della disciplina delle società non operative¹⁸;
- esclusione degli accertamenti basati sulle presunzioni semplici¹⁹;
- anticipazione di almeno un anno dei termini di decadenza per l'attività di accertamento ai fini del reddito d'impresa ed IVA²⁰;
- esclusione della determinazione sintetica del reddito complessivo²¹.

In **tema di accertamento**, viene poi previsto che, **per i periodi oggetto del concordato, non possono essere effettuati gli accertamenti** di cui all'art.39 del DPR 600/1973, salva l'ipotesi in cui l'Amministrazione finanziaria non accerti l'esistenza di cause di decadenza dal concordato medesimo (art.34 D.Lgs. 13/2024).

Sul tema, con una disposizione introdotta in fase di conversione in legge del D.L. 113/2024 (D.L. omnibus), per i medesimi soggetti che aderiscono al concordato preventivo biennale, è stata disposta la **proroga al 31 dicembre 2025** dei termini di decadenza per le **verifiche** ai fini **IVA** e delle **imposte sui redditi** che scadono al **31 dicembre 2024**²².

Infine, viene previsto (art.35) che, anche in caso di adesione al concordato, qualora disposizioni normative facciano riferimento a requisiti reddituali per la concessione di deduzioni, detrazioni o benefici di qualsiasi tipo, anche non tributari, si debba considerare il reddito effettivamente dichiarato e non quello concordato. Lo stesso principio vale anche ai fini dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE, di cui al DPCM 5 dicembre 2013, n.159).

Determinazione degli acconti (art.20)

Anche gli acconti, ai fini delle imposte sul reddito ed IRAP sono calcolati, rispettivamente, sulla base del reddito e del valore della produzione concordati con il Fisco, con alcune particolarità per il primo periodo d'imposta di adesione al concordato (art.20)²³.

¹⁷ Ai sensi dell'art.9-bis, co.11, del D.L. 50/2017, convertito, con modifiche, nella legge 96/2017.

¹⁸ Di cui all'art. 30 della legge 724/1994.

¹⁹ Di cui all'art. 39, co. 1, lettera d), secondo periodo, del D.P.R. 600/1973, e all'art. 54, co. 2, secondo periodo, del D.P.R. 633/1972.

²⁰ Previsti dall'art. 43, co. 1, del D.P.R. 600/1973, e dall'art. 57, co. 1, del D.P.R. 633/1972.

²¹ Di cui all'art. 38 del D.P.R. 600/1973.

²² Cfr. gli artt.43 del D.P.R. 600/1973 ai fini delle imposte sui redditi e 57 del D.P.R. 633/1972 ai fini IVA, nonché l'art.2-quater, co.14, del D.L. 113/2024, convertito, con modificazioni, nella legge 143/2024.

²³ Articolo modificato dall'art.4, co.1, lett.i, del D.Lgs. 108/2024, integrativo della disciplina del concordato preventivo biennale. Il termine per il versamento del saldo e del primo acconto è scaduto il 31 luglio scorso, mentre il versamento del secondo acconto è fissato al 2 dicembre 2024.

In particolare, per il **primo anno di adesione al concordato**, la misura degli **acconti** dovuti è **così determinata**:

- a) se l'**acconto delle imposte sui redditi** è **calcolato sulla base dell'imposta relativa** al periodo precedente a quelli di adesione (es. 2023, in caso di concordato per il 2024-2025), è **dovuta** una **maggiorazione** di importo pari al **10%** della **differenza**, se positiva, tra il **reddito concordato e quello** di impresa **dichiarato per il** periodo precedente (nello stesso esempio, 2023), rettificato secondo le specifiche disposizioni del D.Lgs. 13/2024 (ad es. escludendo le plusvalenze/minusvalenze, sopravvenienze passive e perdite su crediti);

In merito, in risposta ad una FAQ pubblicata sul proprio sito internet, l'Agenzia delle Entrate ha precisato che la citata maggiorazione opera anche nell'ipotesi in cui il contribuente non abbia dovuto effettuare versamenti relativi alle imposte sui redditi relativi al periodo d'imposta precedente quello cui si riferisce la proposta concordataria²⁴;

- b) se l'**acconto IRAP** è **determinato** sulla **base dell'imposta relativa** al periodo precedente a quelli di adesione (es. 2023, in caso di concordato per il 2024-2025), è **dovuta** una **maggiorazione** di importo pari al **3%** della **differenza**, se positiva, tra il **valore della produzione netta concordato e quello dichiarato** per il periodo precedente (nello stesso esempio, 2023), sempre rettificato secondo le disposizioni del medesimo D.Lgs. 13/2024);

In entrambi i casi, le maggiorazioni devono essere versate entro il 2 dicembre, termine previsto per il versamento della seconda o unica rata dell'acconto;

- c) se l'**acconto è determinato sulla base dell'IRPEF/IRES ed IRAP** relative al **periodo d'imposta in corso**, la **seconda rata di acconto** è **calcolata** come **differenza tra l'acconto complessivamente dovuto in base al reddito e al valore della produzione netta concordati e quanto versato con la prima rata** calcolata secondo le regole ordinarie (con scadenza 2 dicembre 2024).

Come chiarito dall'Agenzia delle Entrate nella citata C.M. 18/E/2024, in occasione del calcolo del saldo dell'imposta dovuta, la maggiorazione di acconto sarà scomputata dal tributo principale cui si riferisce. Nel caso in cui il contribuente, in sede di versamento del saldo delle imposte sui redditi, opti per la tassazione sostitutiva dell'eccedenza del reddito concordato rispetto a quello dichiarato l'anno precedente, l'eventuale credito emergente sul tributo principale per effetto del versamento della maggiorazione di acconto potrà essere utilizzato in compensazione tramite modello F24 con le consuete modalità anche per il pagamento della stessa imposta sostitutiva.

Con la **Risoluzione n.48/E/2024** l'Agenzia delle Entrate ha istituito i **seguenti codici tributo** per il versamento delle somme relative alle diverse maggiorazioni dovute dai soggetti che adottano il metodo storico per il calcolo dell'acconto delle imposte a seguito dell'accesso al concordato preventivo biennale.

- **"4068"** denominato **"CPB - Soggetti ISA persone fisiche – Maggiorazione acconto imposte sui redditi - Art. 20, comma 2, lett. a), del d.lgs. n. 13 del 2024"**;
- **"4069"** denominato **"CPB - Soggetti ISA diversi dalle persone fisiche - Maggiorazione**

²⁴ Cfr. la Faq n.1 aggiornata all'8 ottobre 2024.

acconto imposte sui redditi - Art. 20, comma 2, lett. a), del d.lgs. n. 13 del 2024”;

- *“4070” denominato “CPB - Soggetti ISA - Maggiorazione acconto IRAP - Art. 20, comma 2, lett. b), del d.lgs. n. 13 del 2024”;*
- *“4071” denominato “CPB - Soggetti ISA - Imposta sostitutiva di cui all’articolo 20-bis, comma 1, del d.lgs. n. 13 del 2024”.*

CESSAZIONE E DECADENZA DAL CONCORDATO (ARTT.19, 21-22)

L’art.19, co.2, del D.Lgs. 13/2024 prevede un’ipotesi particolare di **cessazione** degli effetti del concordato, a favore dei contraenti che, nel biennio oggetto dello stesso, si trovino a conseguire un reddito d’impresa imponibile inferiore a quello concordato, per effetto di eventi particolari.

Viene, infatti, previsto che il concordato medesimo cessa la sua efficacia a decorrere dal periodo d’imposta in cui, in presenza di **circostanze eccezionali** da definire con specifico decreto del MEF, vengano **conseguiti minori redditi, o minori valori della produzione netta, eccedenti il 30% di quelli oggetto di concordato**²⁵.

A tal fine, è stato emanato il **DM 14 giugno 2024** che, all’art.4, ha elencato le seguenti cause eccezionali che determinano la cessazione degli effetti dell’accordo a partire dal periodo d’imposta in cui si realizzano i minori redditi effettivi:

- A.** eventi calamitosi per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza, ai sensi degli artt. 7, co. 1, lett c), e 24, co. 1, del D.lgs. 2 gennaio 2018, n. 1;
- B.** altri eventi di natura straordinaria che hanno comportato:
 - 1. danni ai locali destinati all'attività d'impresa o di lavoro autonomo, tali da renderli totalmente o parzialmente inagibili e non più idonei all'uso,
 - 2. danni rilevanti alle scorte di magazzino tali da causare la sospensione del ciclo produttivo,
 - 3. l'impossibilità di accedere ai locali di esercizio dell'attività,
 - 4. la sospensione dell'attività, laddove l'unico o principale cliente sia un soggetto il quale, a sua volta, a causa di detti eventi, abbia interrotto l'attività;
- C.** liquidazione ordinaria, liquidazione coatta amministrativa o giudiziale;
- D.** cessione in affitto dell'unica azienda;
- E.** sospensione dell'attività ai fini amministrativi dandone comunicazione alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
- F.** sospensione dell'esercizio della professione dandone comunicazione all'ordine professionale di appartenenza o agli enti previdenziali e assistenziali o alle casse di competenza.

Più in generale, viene poi previsto che il concordato cessa i propri effetti se nel periodo d’imposta il contribuente termina la propria attività, ovvero la modifica nel biennio oggetto di concordato, ad eccezione dell’ipotesi in cui anche per la nuova attività si applichi lo stesso ISA,

²⁵ A tal fine, la soglia originariamente pari al 50% è stata così modificata dall’art.4, co.1, lett.h, del D.Lgs. 108/2024.

o ancora se aderisca al regime forfetario, o se la società è interessata da operazioni di fusione, scissione, conferimento, o modifica della compagine sociale (art.21)²⁶.

Inoltre, l'art.22 del D.Lgs. 13/2024 disciplina le diverse ipotesi di **decadenza** dal concordato preventivo, delle quali le principali riguardano:

- l'accertamento, riferito al biennio in cui opera il concordato, di attività non dichiarate o l'inesistenza o indeducibilità di passività dichiarate per un importo non superiore al 30% dei ricavi dichiarati;
- l'indicazione, nella dichiarazione dei redditi, di dati non corrispondenti a quelli comunicati ai fini della definizione della proposta di concordato;
- a seguito della verifica automatica, l'omesso versamento delle somme dovute ai fini del concordato preventivo;
- la commissione di altre violazioni di non lieve entità, quali, ad esempio, quelle che integrano reati tributari (ai fini IVA e delle imposte sui redditi, di cui al D.Lgs. 74/2000), relative al biennio oggetto di concordato;
- la comunicazione inesatta, ovvero incompleta, dei dati rilevanti ai fini dell'ISA, che determini un minor reddito o un minor valore della produzione oggetto del concordato per un importo superiore al 30%.

Inoltre, nel caso di decadenza dal concordato restano dovute le imposte e i contributi determinati tenendo conto del reddito e del valore della produzione netta concordati se maggiori di quelli effettivamente conseguiti²⁷.

“RAVVEDIMENTO SPECIALE” PER I PERIODI D’IMPOSTA COMPRESI TRA IL 2018 ED IL 2022

Per i **sogetti ISA che aderiscono al concordato preventivo biennale** è stata prevista una **forma di “ravvedimento speciale”**, su opzione, relativamente ad **uno o più periodi d’imposta compresi tra il 2018 e il 2022**, mediante il **pagamento di un’imposta sostitutiva** delle imposte sui redditi (IRPEF/IRES) e relative addizionali, nonché di un’imposta sostitutiva dell’IRAP²⁸.

Al riguardo, **dallo scorso 14 ottobre 2024, nei casseti fiscali delle imprese è stata inserita la nuova funzionalità con i dati e le modalità di calcolo dell’imposta sostitutiva** per accedere al ravvedimento speciale, **corredata da una “Guida alla lettura”**, come strumento di ausilio ai professionisti che assistono le imprese in tale operazione.

I termini e le modalità di comunicazione delle opzioni per il ravvedimento speciale verranno stabiliti da un Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, ad oggi non ancora emanato.

Base imponibile ed aliquote

Vengono **definite** sia le **modalità di calcolo della base imponibile** per l’applicazione delle imposte sostitutive, sia le **aliquote** delle stesse.

²⁶ Articolo modificato dall’art.4, co.1, lett.m, D.Lgs. 108/2024.

²⁷ Cfr.l’ art.22, co.3-bis, introdotto dall’art.4, co.1, lett.n, del D.Lgs. 108/2024.

²⁸ Cfr. l’art.2-quater del D.L. 113/2024, convertito nella legge 143/2024 - D.L. omnibus.

In particolare, la **base imponibile dell'imposta sostitutiva** è costituita, **sia ai fini dell'IRPEF/IRES, sia dell'IRAP**, dalla **differenza fra il reddito d'impresa (o del valore della produzione netta) già dichiarato per ciascuna annualità all' 8 ottobre 2024** (data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. omnibus) **e il medesimo valore aumentato del:**

- a) **5%** per i soggetti con punteggio ISA pari a 10;
- b) **10%** per i soggetti con **punteggio ISA pari o superiore a 8 e inferiore a 10**;
- c) **20%** per i soggetti con **punteggio ISA pari o superiore a 6 e inferiore a 8**;
- d) **30%** per i soggetti con **punteggio ISA pari o superiore a 4 e inferiore a 6**;
- e) **40%** per i soggetti con **punteggio ISA pari o superiore a 3 e inferiore a 4**;
- f) **50%** per i soggetti con **punteggio ISA inferiore a 3**.

Per le **annualità 2018, 2019 e 2022**, l'**aliquota dell'imposta sostitutiva** è:

➤ **per l'IRPEF/IRES e relative addizionali pari al:**

- **10%**, se nel singolo periodo d'imposta l'ISA è pari o superiore a 8;
- **12%**, se nel singolo periodo d'imposta l'ISA è pari o superiore a 6 ma inferiore a 8;
- **15%**, se nel singolo periodo d'imposta l'ISA è inferiore a 6.

➤ **per l'IRAP pari al:**

- **3,9%**.

Invece, per le **annualità 2020 e 2021**, tenuto conto della pandemia da Covid-19, l'**importo delle imposte sostitutive** dovute, calcolate con le modalità sopra illustrate, è **diminuito del 30%**, per cui le aliquote sono:

➤ **per l'IRPEF/IRES e relative addizionali pari al:**

- **7%**, se nel singolo periodo d'imposta l'ISA è pari o superiore a 8;
- **8,4%**, se nel singolo periodo d'imposta l'ISA è pari o superiore a 6 ma inferiore a 8;
- **10,5%**, se nel singolo periodo d'imposta l'ISA è inferiore a 6.

➤ **per l'IRAP pari al:**

- **2,73%**.

“Ravvedimento speciale” 2018-2022 per i soggetti con causa di esclusione ISA

La **possibilità di usufruire di tale “ravvedimento speciale”** anche ai soggetti ISA che, anche per una sola delle annualità comprese tra il 2018 e il 2022²⁹:

- hanno dichiarato una **causa di esclusione dall’applicazione degli ISA** a causa della diffusione della pandemia da COVID-19,

ovvero

- che hanno **operato in condizioni di non normale svolgimento dell’attività**.

In tali fattispecie, **l’imposta sostitutiva** da versare per perfezionare il ravvedimento andrà **determinata come segue**:

- la **base imponibile** è pari alla **differenza** tra il **reddito d’impresa** già dichiarato (o il valore della produzione netta ai fini IRAP) negli anni oggetto del ravvedimento medesimo e il **valore dello stesso incrementato** nella misura del **25%**;
- **l’imposta sostitutiva** delle **imposte sui redditi** e delle relative addizionali è determinata applicando alla base imponibile, come sopra determinata, l’aliquota del **12,5%**, mentre l’imposta sostitutiva dell’**IRAP** è calcolata applicando alla base imponibile l’aliquota del **3,9%**.

Al pari di quanto previsto per i soggetti che applicano gli ISA, le imposte sostitutive delle imposte sui redditi e delle relative addizionali e dell’IRAP sono diminuite del 30%.

Esercizio dell’opzione ed effetti

L’**opzione** per il **ravvedimento speciale** può essere **effettuata** anche **solo per alcune annualità**³⁰, e l’ammontare della sola imposta sostitutiva delle imposte sui redditi non può essere inferiore, per ciascuna annualità, a 1.000 euro³¹.

Il **versamento** delle imposte sostitutive (ai fini IRPEF/IRES ed IRAP) riferite a ciascuna annualità oggetto dell’opzione è effettuato, a scelta del contribuente, in un’unica soluzione entro il 31 marzo 2025, ovvero in un massimo di 24 rate mensili di pari importo (aumentare degli interessi legali).

In caso di pagamento rateale, **l’opzione**, per ciascuna annualità, **si perfeziona mediante il pagamento di tutte le rate**.

Il pagamento di una delle rate, diverse dalla prima, entro il termine di pagamento della rata successiva, non comporta la decadenza dal beneficio della rateazione.

Con la **Risoluzione n.50/E del 17 ottobre 2024** sono stati, poi, individuati i seguenti codici tributo per il versamento delle imposte sostitutive:

- **“4074”** denominato **“CPB – Soggetti persone fisiche - Imposta sostitutiva delle imposte**

²⁹ Cfr. l’art. 7 del D.L. 155/2024 (cd. D.L. Fiscale), in corso di conversione in legge.

³⁰ Circa l’ambito applicativo, il medesimo D.L. 113/2024 precisa che per i soggetti ISA che aderiscono al concordato, con periodo d’imposta non coincide con l’anno solare, il ravvedimento speciale si applica con riferimento al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre di ciascuna annualità per la quale è stata esercitata l’opzione.

³¹ Un’analogia disposizione non è, invece, prevista ai fini dell’imposta sostitutiva dell’IRAP, che può essere quindi anche inferiore a 1.000 euro per singola annualità.

sui redditi e relative addizionali - Ravvedimento di cui all'art. 2-quater del decreto-legge n. 113 del 2024";

- **"4075"** denominato **"CPB - Soggetti diversi dalle persone fisiche - Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e relative addizionali - Ravvedimento di cui all'art. 2-quater del decreto-legge n. 113 del 2024"**;
- **"4076"** denominato **"CPB - Imposta sostitutiva dell'IRAP - Ravvedimento di cui all'art. 2-quater del decreto-legge n. 113 del 2024"**.

Il versamento degli interessi dovuti in ipotesi di pagamento rateale è eseguito con i codici tributo già esistenti **"1668"**, in caso di utilizzo dei codici tributo **"4074"** e **"4075"**, e **"3805"**, in caso di utilizzo del codice **"4076"**.

Viene, altresì, previsto che **il ravvedimento non si perfeziona se il pagamento in un'unica soluzione**, o della **prima rata delle imposte sostitutive** avviene **dopo** la **notifica** di processi verbali di constatazione – PVC, o schemi di atti di accertamento per i quali opera il contraddittorio con il contribuente³², ovvero atti di recupero di crediti inesistenti.

Inoltre, nell'ipotesi di **versamento delle imposte sostitutive in un'unica rata**, ovvero qualora sia in corso il **pagamento rateale e questo sia regolare**, **sono esclusi gli accertamenti** ai fini delle imposte sui redditi e dell'IVA³³, **salvo** che si verifichino i **seguenti casi**:

- **decadenza dal concordato** preventivo biennale;
- **applicazione** nei confronti del contribuente di una **misura cautelare**, personale o reale, ovvero notifica di un provvedimento di **rinvio a giudizio** per uno dei reati in tema di imposte sui redditi ed IVA³⁴;
- mancato perfezionamento del ravvedimento per **decadenza dalla rateazione**.

Decadenza dal "ravvedimento speciale"

Si **decade**, invece, dal beneficio, con riferimento alla singola annualità per la quale si è optato per il **ravvedimento**, in caso di **mancato pagamento di una delle rate delle imposte sostitutive**, ovvero se nei confronti del contribuente viene **applicata una misura cautelare**, ovvero è stato notificato un provvedimento di **rinvio a giudizio** per uno dei reati in tema di imposte sui redditi ed IVA.

Nell'ipotesi di decadenza dalla rateizzazione, restano validi i versamenti effettuati, non è ammesso il rimborso delle imposte già versate e restano possibili gli accertamenti da parte dell'Agenzia delle Entrate.

³² Ai sensi dell'art.6-bis, co.1, della legge 212/2000.

³³ Ai sensi, rispettivamente, dell'art.39 del D.P.R. 600/1973 ai fini delle imposte sui redditi (accertamenti analitico, analitico-induttivo ed induttivo) e dell'art.54, co.2, secondo periodo, del D.P.R. 633/1972 ai fini IVA (accertamento analitico-induttivo, basato sulle risultanze, dati e notizie in merito alle operazioni di cessione/acquisto di beni, o sulla base di presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti).

³⁴ Ai sensi del D.Lgs. 74/2000.

Proroga dei termini di decadenza per le verifiche fiscali

Per i soggetti ISA che optano per il ravvedimento speciale per una o più annualità i termini di decadenza dell'accertamento ai fini IVA e delle imposte sul reddito³⁵ vengono prorogati al 31 dicembre 2027.

SANZIONI PER I CONTRIBUENTI CHE NON ADERISCONO AL CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE O AL "RAVVEDIMENTO SPECIALE"

Vengono, inoltre, ridotte della metà le soglie per l'applicazione delle sanzioni accessorie alle sanzioni amministrative³⁶ riferite a violazioni collegate ai periodi d'imposta e ai tributi oggetto di concordato preventivo biennale.

In particolare, la riduzione delle soglie opera in caso di mancata adesione alla proposta di concordato da parte del contribuente, di decadenza dallo stesso, ovvero nell'ipotesi di mancata adesione, o di decadenza dal "ravvedimento speciale" per il versamento delle imposte sui redditi e dell'IRAP per le annualità dal 2018 al 2022.

Le sanzioni accessorie cui si riferisce la norma sono³⁷:

- a) l'interdizione dalle cariche di amministratore, sindaco o revisore di società di capitali e di enti con personalità giuridica, pubblici o privati;
- b) l'interdizione dalla partecipazione a gare per l'affidamento di pubblici appalti e forniture;
- c) l'interdizione dal conseguimento di licenze, concessioni o autorizzazioni amministrative per l'esercizio di imprese o di attività di lavoro autonomo e la loro sospensione;
- d) la sospensione dall'esercizio di attività di lavoro autonomo o di impresa diverse da quelle indicate nella lettera c).

La riduzione alla metà delle soglie previste dall'art.12 del D.Lgs. 471/1997 per l'applicazione delle suddette sanzioni accessorie comporta che queste ultime saranno applicabili, per un periodo da 3 a 6 mesi, in presenza di irrogazione di sanzioni amministrative superiori a 25.000 euro (anziché 50.000 euro), ovvero per un periodo fino a 12 mesi in caso di irrogazione di una sanzione amministrativa superiore a 50.000 euro (anziché 100.000 euro).

³⁵ Cfr. l'art.2-*quater*, co.14, del D.L. 113/2024. Sono, quindi, prorogati al 31 dicembre 2027 i termini per l'accertamento di cui all'art.43 del D.P.R. 600/1973 ai fini delle imposte sui redditi e all'art.57 del D.P.R. 633/1972 ai fini IVA, entrambi riferiti sia all'ipotesi di presentazione della dichiarazione, sia di omissione della stessa/dichiarazione nulla.

³⁶ Cfr. l'art.21 del D.Lgs. 472/1997 e art.12 del D.Lgs. 471/1997. Si tratta delle sanzioni che vengono erogate a seguito degli accertamenti ammessi in conformità all'art.34, co.2, del D.Lgs. 13/2024 in tema di concordato preventivo biennale, il quale stabilisce che l'Agenzia delle entrate e il Corpo della Guardia di finanza programmano l'impiego di maggiore capacità operativa per intensificare l'attività di controllo nei confronti dei soggetti che non aderiscono al concordato preventivo biennale o ne decadono.

³⁷ Art.21 D.Lgs. 472/1997.

CIRCOLARE N. 18/E



Divisione Contribuenti

Roma, 17 settembre 2024

OGGETTO: *Articoli da 6 a 37 del Decreto legislativo del 12 febbraio 2024 n. 13 –
disciplina del Concordato Preventivo Biennale.*

SOMMARIO

1. PREMESSA	4
2. ASPETTI GENERALI	5
2.1 Condizioni per poter accedere	5
2.1.1 Assenza debiti tributari o debiti contributivi	7
2.1.2 Assenza di condanne	9
2.2 Ambito oggettivo del <i>CPB</i>	11
2.2.1 Contribuenti ISA.....	11
2.2.2 Forfetari	13
2.3 Modalità e termini di adesione alla proposta di Concordato	14
2.4 Cause di cessazione del <i>CPB</i>	15
2.4.1 Cessazione o modifica dell'attività.....	16
2.4.2 Presenza di circostanze eccezionali	17
2.4.3 Adesione al regime forfetario (per i soli contribuenti ISA).....	19
2.4.4 Operazioni societarie straordinarie e modifica compagine sociale (per i soli contribuenti ISA)	19
2.4.5 Dichiarazione ricavi o compensi eccedenti rispetto ai limiti previsti (per i contribuenti ISA e per quelli in regime forfetario)	19
2.5 Effetti derivanti dalla adesione al <i>CPB</i>	20
2.6 Cause di decadenza.....	21
2.7 Rinnovo del concordato.....	24
2.8 Differimento del termine dei versamenti	25
3. CONTRIBUENTI PER I QUALI SI APPLICANO GLI INDICI SINTETICI DI AFFIDABILITÀ FISCALE	26
3.1 Reddito di lavoro autonomo oggetto di concordato	26
3.2 Reddito d'impresa oggetto di concordato.....	27
3.3 Valore della produzione netta oggetto di concordato	29
3.4 Rilevanza delle basi imponibili concordate	30
3.5 Le ulteriori informazioni presenti nelle Banche dati	31
3.6 Determinazione degli acconti	31
3.7 Regime opzionale di imposizione sostitutiva sul maggior reddito concordato	32
3.8 Commissione degli esperti.....	35
3.9 Modalità di adesione alla proposta di concordato – MODELLI	36
3.10 Modalità di adesione alla proposta di concordato - SOFTWARE.....	38
3.11 La metodologia da utilizzare ai fini della proposta di concordato.....	39
3.11.1 Adeguamento della proposta di concordato per tenere conto di ulteriori informazioni fornite dal contribuente	40

3.11.2	Misure per graduare la proposta di concordato	41
4.	CONTRIBUENTI CHE ADERISCONO AL REGIME FORFETARIO	42
4.1	Reddito oggetto di concordato.....	42
4.2	Rilevanza delle basi imponibili concordate.....	43
4.3	Determinazione degli acconti	44
4.4	Regime opzionale di imposizione sostitutiva sul maggior reddito concordato	45
4.5	Modalità di adesione alla proposta di concordato – MODELLI	47
4.6	Modalità di adesione alla proposta di concordato – SOFTWARE.....	48
4.7	La metodologia da utilizzare ai fini della proposta di concordato.....	49
4.7.1	Adeguamento della proposta di concordato per tenere conto di ulteriori informazioni fornite dal contribuente	51
5.	L'ATTIVITÀ DI CONTROLLO	52
6.	RISPOSTE A QUESITI.....	54
6.1	Esercizio di più attività	54
6.2	Cause di esclusione dalla applicazione degli ISA	54
6.3	Cambio di regime contabile: da cassa a competenza e viceversa.....	54
6.4	Compilazione dati <i>CPB</i> : le componenti straordinarie	55
6.5	Compilazione del modello <i>CPB</i> e della sez. VI del quadro LM persone fisiche.....	57
6.6	Cause di esclusione: Cessione di ramo d'azienda	57
6.7	Accettazione del concordato: termini per l'adempimento.....	58
6.8	Soglia per i contribuenti forfetari	58
6.9	Contribuenti che presentano il modello ISA per il p.i. 2023	59
6.10	Contribuenti forfetari oltre il plafond	59
6.11	Assenza debiti per le società interessate al <i>CPB</i>	60
6.12	Imposta sostitutiva sul reddito eccedente	60
6.13	Acconto per il 2024 con metodo storico – soggetti trasparenti	61
6.14	Imposta sostitutiva di cui all'articolo 20 bis – soggetti trasparenti	61
6.15	Calcolo del differenziale assoggettabile ad imposta sostitutiva articolo 20-bis	62
6.16	Imposta sostitutiva di cui all'articolo 20 bis – voto ISA per l'anno 2023	62
6.17	Compensazione perdite – perdite di periodo	63
6.18	Compensazione perdite in presenza di opzione per l'imposta sostitutiva articolo 20-bis	63
6.19	Acconto per il 2024 con il cd “metodo previsionale”.....	64

1. PREMESSA

Con la presente circolare si forniscono le istruzioni operative agli Uffici, per garantire l'uniformità di azione, in merito al nuovo istituto del *Concordato preventivo biennale* (di seguito "*CPB*") disciplinato dalle seguenti disposizioni:

- legge 9 agosto 2023, n. 111 (di seguito "*legge delega*") recante «Principi e criteri direttivi in materia di procedimento accertativo, di adesione e di adempimento spontaneo»;
- decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13, modificato dal decreto legislativo del 5 agosto 2024, 108 (di seguito "*decreto CPB*"), recante «Disposizioni in materia di accertamento tributario e di concordato preventivo biennale»;
- decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 14 giugno 2024 di approvazione della metodologia di calcolo della proposta di *CPB* per i contribuenti ISA (di seguito "*decreto ministeriale CPB ISA*");
- decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 15 luglio 2024 di approvazione della metodologia di calcolo della proposta di *CPB* per i contribuenti forfetari (di seguito "*decreto ministeriale CPB forfetari*").

In proposito, l'articolo 17 della *legge delega*, al comma 1, lettera g), punto 2), ha previsto l'introduzione del *CPB* per i contribuenti titolari di reddito di impresa e di lavoro autonomo di minori dimensioni.

Tale platea di contribuenti è rappresentata, in linea generale¹, da:

- coloro che sono tenuti all'applicazione degli *Indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA)*²;
- coloro che aderiscono al *Regime dei forfetari*³.

Al riguardo, il *decreto CPB* al Titolo II - *disciplina del concordato preventivo biennale* prevede:

¹ Non sono interessati dalla applicazione del *CPB*, ad esempio, coloro che applicano attività non rientranti negli ISA e non aderiscono al regime forfetario.

² Vedi articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017 n. 96 (di seguito "*decreto ISA*") recante «Indici sintetici di affidabilità fiscale».

³ Vedi articolo 1, commi da 54 a 89, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (di seguito "*legge forfetari*").

- Capo I, articoli da 6 a 9: disposizioni generali;
- Capo II, articoli da 10 a 22: disposizioni relative ai contribuenti per i quali si applicano gli Indici sintetici di affidabilità fiscale⁴;
- Capo III, articoli da 23 a 33: disposizioni relative ai contribuenti che aderiscono al regime forfetario⁵;
- Capo IV, articoli da 34 a 37: disposizioni comuni di coordinamento e conclusive.

Come chiarito nella *legge delega*, oltre che dallo stesso *decreto CPB*, l'istituto si inserisce tra le diverse misure “finalizzate a razionalizzare gli obblighi dichiarativi e favorire l'adempimento spontaneo”.

La presente circolare è così strutturata:

- la prima parte introduttiva, in cui sono illustrati aspetti dell'istituto del *CPB* aventi natura più generale, validi per entrambe le tipologie di contribuenti interessate alla sua applicazione;
- la parte centrale, destinata ai contribuenti che applicano gli ISA ed a quelli che aderiscono al regime forfetario;
- la parte conclusiva, in cui sono descritti ulteriori elementi comuni e vengono forniti chiarimenti su quesiti in materia di *CPB*.

2. ASPETTI GENERALI

2.1 Condizioni per poter accedere

Come indicato in premessa è consentito l'accesso al *CPB* ai contribuenti tenuti all'applicazione degli ISA o che applicano il regime dei forfetari per i quali non si verificano le condizioni ostative previste dal *decreto CPB*⁶.

⁴ Ci si riferisce ai contribuenti citati che svolgono l'attività nel territorio dello Stato (Vedi articolo 6 del *decreto CPB*).

⁵ Ci si riferisce ai contribuenti citati che svolgono l'attività nel territorio dello Stato (Vedi articolo 6 del *decreto CPB*).

⁶Vedi articoli 10, 11 e 24 del *decreto CPB*.

Il legislatore ha classificato le condizioni ostative, attribuendo rilevanza al periodo temporale in cui le stesse sono riferibili.

Rientrano in un primo raggruppamento le seguenti condizioni ostative:

- 1) presenza, di debiti maturati in anni precedenti riferiti a tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate o a debiti contributivi (v. successivo paragrafo 2.1.1). La norma chiarisce in proposito che deve trattarsi di debiti definitivamente accertati con sentenza irrevocabile o con atti impositivi non più soggetti a impugnazione. Possono comunque accedere al *CPB* i contribuenti che entro i termini previsti per aderire allo stesso abbiano estinto i predetti debiti in misura tale che l'ammontare complessivo del residuo dovuto, compresi interessi e sanzioni, risulti inferiore alla soglia di 5.000 euro. Non concorrono, altresì, alla determinazione della predetta soglia, i debiti oggetto di provvedimenti di sospensione o di rateazione purché non ricorrano cause di decadenza dei relativi benefici (*condizione prevista per contribuenti ISA e forfetari*);
- 2) non aver presentato la dichiarazione dei redditi in relazione ad almeno uno dei tre periodi d'imposta precedenti a quelli di applicazione del concordato, in presenza dell'obbligo a effettuare tale adempimento (*condizione prevista per contribuenti ISA e forfetari*);
- 3) aver ricevuto una condanna per uno dei reati previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, dall'articolo 2621 del codice civile, nonché dagli articoli 648-*bis*, 648-*ter* e 648-*ter 1* del codice penale, commessi negli ultimi tre periodi d'imposta antecedenti a quelli di applicazione del concordato (*condizione prevista per contribuenti ISA e forfetari*).

La *ratio* delle condizioni previste in questo primo raggruppamento⁷, come chiarito nella relazione illustrativa alla norma, è di precludere la possibilità di accedere al *CPB* nei casi in cui ricorrono fattispecie che potrebbero essere considerate sintomatiche di situazioni di scarsa affidabilità tali da minare il presupposto essenziale della reciproca trasparenza tra contribuente e Fisco, su cui l'istituto si fonda;

⁷ Fattispecie valide per entrambe le tipologie di contribuenti interessate dal *CPB*.

- la seconda tipologia di condizioni ostantive concerne fattispecie riferibili al periodo d'imposta precedente a quelli cui si riferisce la proposta: aver conseguito, nell'esercizio d'impresa o di arti e professioni, redditi o quote di redditi, comunque denominati, in tutto o in parte, esenti, esclusi o non concorrenti alla base imponibile, in misura superiore al 40 per cento del reddito derivante dall'esercizio d'impresa o di arti e professioni (*condizione prevista per i soli contribuenti ISA*);
- il terzo e ultimo raggruppamento di condizioni riguarda le situazioni che si verificano nel corso del primo periodo d'imposta oggetto del concordato, e cioè:
 - 1) aver aderito, per il primo periodo d'imposta oggetto del concordato, al regime forfetario di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89, della *legge forfetari (condizione prevista per i soli contribuenti ISA)*;
 - 2) (per le società o gli enti) essere stati interessati da operazioni di fusione, scissione, conferimento nel primo anno cui si riferisce la proposta di concordato, ovvero, nel caso di società o associazioni di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (di seguito TUIR), non essere state interessate da modifiche della compagine sociale (*condizione prevista per i soli contribuenti ISA*).

La *ratio* di queste ulteriori condizioni diverge da quelle precedentemente analizzate; in particolare, queste ultime da un lato hanno l'obiettivo di evitare distorsioni nel meccanismo applicativo dell'istituto, dall'altro hanno la finalità di garantire che, tra il momento in cui è definita la proposta e le annualità in cui la proposta trova applicazione, non intervengano significative modifiche alla soggettività del contribuente che ha aderito al *CPB*.

2.1.1 Assenza debiti tributari o debiti contributivi

Riguardo alla condizione relativa all'assenza di debiti tributari o debiti contributivi d'importo complessivamente pari o superiori a 5.000 euro, si fa presente che non concorrono al predetto limite i debiti oggetto di provvedimenti di sospensione o di rateazione sino a decadenza dei relativi benefici secondo le specifiche disposizioni applicabili.

Il vincolo ostantivo relativo alla soglia di 5.000 euro riguarda il complessivo ammontare dei debiti tributari o debiti contributivi del contribuente, anche nel caso in cui esso sia composto da singoli debiti di importo unitario inferiore a detta soglia.

Inoltre, poiché la norma prevede che la verifica della situazione debitoria debba essere effettuata con riferimento all'anno precedente ai periodi di imposta cui si riferisce la proposta di concordato, si ritiene che per un contribuente che abbia intenzione di aderire alla proposta di concordato per i periodi d'imposta 2024 e 2025, tale verifica debba essere effettuata con riferimento alla data del 31 dicembre 2023.

Qualora il contribuente, al fine di poter aderire alla proposta di concordato, fosse intenzionato a rimuovere la causa ostativa all'accesso all'istituto mediante l'estinzione del debito, ovvero della parte di esso eccedente i 5.000 euro, dovrà avere cura di effettuarlo in un momento precedente a quello di accettazione della proposta.

Nella relazione illustrativa alla norma è infine precisato che per tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate, si intendono i debiti derivanti:

- dalla notifica di atti impositivi⁸, conseguenti ad attività di controllo degli uffici⁹ e ad attività di liquidazione degli uffici¹⁰;
- dalla notifica di cartelle di pagamento concernenti pretese tributarie, oggetto di comunicazioni di irregolarità emesse a seguito di controllo automatizzato o formale della dichiarazione, ai sensi degli articoli 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e dell'articolo 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

Deve trattarsi in ogni caso di debiti scaturenti dalla notifica degli atti precedentemente indicati che al 31 dicembre 2023 (nel caso di concordato per gli anni 2024 e 2025) sono divenuti definitivi in base a sentenza passata in giudicato o perché non più soggetti ad impugnazione. Non rilevano dunque i debiti per i quali alla data sopra indicata pendono ancora i termini di pagamento e/o i termini di impugnazione o sussiste contenzioso ancora pendente. Non rilevano, inoltre, i debiti per i quali il contribuente ha ottenuto un provvedimento di

⁸ Per atti impositivi si intendono:

- gli avvisi di accertamento;
- gli atti di contestazione e di irrogazione delle sanzioni;
- gli atti di recupero dei crediti di imposta;
- gli avvisi di liquidazione;
- gli avvisi di rettifica e liquidazione.

⁹ Le attività di controllo degli uffici sono sostanzialmente quelle di accertamento ai fini delle imposte dirette ed indirette.

¹⁰ Le attività di liquidazione degli uffici riguardano sostanzialmente quelle relative alle imposte indirette, ad esclusione dell'IVA.

sospensione giudiziale o amministrativa o un provvedimento di rateazione (in corso di regolare pagamento e per il quale quindi non si è determinata la decadenza dalla rateazione) purché antecedentemente alla data di accettazione della proposta.

Ad esempio, non rileva il debito scaturente da una cartella di pagamento notificata entro il 31 dicembre 2023 di importo pari o superiore a 5.000 euro emessa a seguito di controllo automatizzato o formale della dichiarazione, ai sensi degli articoli 36-bis e 36-ter del DPR 29 settembre 1973, n. 600 e dell'articolo 54-bis del DPR 26 ottobre 1972, n. 633, per la quale il contribuente ha presentato ricorso entro il 31 dicembre 2023 e il relativo giudizio alla predetta data è ancora pendente o per la quale a tale data erano ancora pendenti i termini per il pagamento o per presentare il ricorso o per la quale è presente un provvedimento di sospensione giudiziale o amministrativa. Del pari, non rileva il debito divenuto definitivo alla data del 31 dicembre 2023 per il quale intervenga un provvedimento di rateazione.

Per quanto riguarda gli atti impositivi conseguenti ad attività di controllo non rilevano, ad esempio, gli atti che al 31 dicembre sono stati oggetto di uno degli istituti definitivi del d.lgs. 19 giugno 1997, n. 218 oppure di una definizione agevolata ai sensi dell'articolo 1, commi da 186 a 202, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (cosiddetta *tregua fiscale*) che abbiano in corso un regolare pagamento rateale.

2.1.2 Assenza di condanne

Riguardo alla condizione relativa all'assenza di condanne l'articolo 11, comma 1, lett. b), del *decreto CPB* precisa che alla pronuncia di condanna è equiparata la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti.

L'articolo 445 del codice di procedura penale (c.p.p.), comma 1 *bis*, nella versione vigente dopo la riformulazione operata dal decreto legislativo del 10 ottobre 2022 n. 150¹¹, dispone che *“La sentenza prevista dall'articolo 444, comma 2, anche quando è pronunciata dopo la chiusura del dibattimento, non ha efficacia e non può essere utilizzata a fini di prova nei giudizi civili, disciplinari, tributari o amministrativi, compreso il giudizio per l'accertamento*

¹¹ Decreto legislativo recante “Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari”.

della responsabilità contabile. Se non sono applicate pene accessorie, non producono effetti le disposizioni di leggi diverse da quelle penali che equiparano la sentenza prevista dall'articolo 444, comma 2, alla sentenza di condanna. Salvo quanto previsto dal primo e dal secondo periodo o da diverse disposizioni di legge, la sentenza è equiparata a una pronuncia di condanna”.

Considerato che il predetto articolo 11, comma 1, del *decreto CPB*, che equipara la sentenza di patteggiamento alla pronuncia di condanna ai fini dell'accesso al concordato, costituisce una disposizione normativa non penale diretta a disciplinare un istituto di diritto tributario, deve ritenersi che la suddetta equiparazione operi limitatamente alle ipotesi in cui sono applicate pene accessorie. Occorre altresì tener presente che ai sensi dell'articolo 445, comma 1, c.p.p., *“La sentenza prevista dall'articolo 444, comma 2, quando la pena irrogata non superi i due anni di pena detentiva soli o congiunti a pena pecuniaria, non comporta la condanna al pagamento delle spese del procedimento né l'applicazione di pene accessorie e di misure di sicurezza (...)”.*

In sintesi, in base alle disposizioni citate appare corretto ritenere che l'esclusione dall'accesso al concordato preventivo biennale operi nel caso in cui, con la sentenza di patteggiamento sia stata irrogata una pena che superi i due anni di pena detentiva, quindi, per converso, al di sotto di tale “soglia” la causa di esclusione non opera.

La Relazione illustrativa di accompagnamento del decreto legislativo 5 agosto 2024, n. 108, recante *“Disposizioni integrative e correttive in materia di regime di adempimento collaborativo, razionalizzazione e semplificazione degli adempimenti tributari e concordato preventivo biennale”* chiarisce che l'accesso al CPB è precluso soltanto in ipotesi di condanna con sentenza “irrevocabile”, precisando, a tal riguardo, che *“le tipologie di condanna, richiamate alla lettera b) dell'articolo 11, possono assurgere a causa di esclusione solo se assistite dal predicato della irrevocabilità, non contemplando la disposizione in argomento, in via esplicita, l'estensione dell'effetto impeditivo anche nel caso di sentenze di condanna non presidiate dal giudicato”.*

Da ultimo, si fa presente che la dichiarazione relativa all'assenza di condanne e/o di sentenze di applicazione della pena su richiesta delle parti (nei limiti sopra precisati), da effettuare al momento dell'accettazione della proposta di *CPB* attraverso l'apposita modulistica, è resa ai

sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445; pertanto, in caso di dichiarazioni mendaci è prevista l'applicazione delle sanzioni penali ai sensi dell'articolo 76 del citato DPR.

2.2 Ambito oggettivo del CPB

La proposta di concordato, se accettata, definisce per il successivo biennio – ad eccezione dei soggetti in regime forfettario, per i quali, in via sperimentale, l'adesione al *CPB* rileva per il solo anno 2024 - il reddito di impresa e di lavoro autonomo e (solo per i soggetti ISA) la base imponibile IRAP.

Resta invece esclusa dal *CPB* l'IVA, che continua ad applicarsi secondo le ordinarie disposizioni e a vincolare i contribuenti a tutti i conseguenti adempimenti¹².

Le modalità di applicazione del *CPB* sono diverse per i soggetti ISA e per i forfettari.

2.2.1 Contribuenti ISA

Per quanto riguarda i soggetti ISA i redditi oggetto di concordato riguardano:

- il reddito di lavoro autonomo derivante dall'esercizio di arti e professioni, di cui all'articolo 54, comma 1, del TUIR, senza considerare i valori relativi a:
 - a) plusvalenze e minusvalenze;
 - b) redditi o quote di redditi relativi a partecipazioni in società di persone e associazioni di cui all'articolo 5 del TUIR;
 - c) ai corrispettivi percepiti a seguito di cessione della clientela o di elementi immateriali, riferibili all'attività artistica o professionale di cui al comma 1-quater del citato articolo 54¹³.

In caso di reddito da lavoro autonomo, il saldo netto tra il reddito concordato e le plusvalenze e le minusvalenze, i corrispettivi percepiti a seguito della cessione della clientela o di elementi immateriali e i redditi derivanti da partecipazioni, non può essere inferiore a 2.000 euro¹⁴.

¹² Vedi articoli 18 e 29 del *decreto CPB*.

¹³ Vedi articolo 15 del *decreto CPB*.

¹⁴ Vedi articolo 15 del *decreto CPB*.

- il reddito d'impresa, di cui all'articolo 56 del TUIR e, per quanto riguarda i contribuenti soggetti ad IRES, alle disposizioni di cui alla Sezione I del Capo II del Titolo II del TUIR, ovvero, per le imprese minori, all'articolo 66 del TUIR, senza considerare i valori relativi a:
 - a) plusvalenze e sopravvenienze attive;
 - b) minusvalenze, sopravvenienze passive e perdite su crediti;
 - c) gli utili o le perdite derivanti da partecipazioni in soggetti di cui all'articolo 5 del citato testo unico, o in un Gruppo europeo di interesse economico GEIE di cui all'articolo 11, comma 4, del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240, o derivanti da partecipazioni in società di capitali aderenti al regime di cui all'articolo 115 ovvero all'articolo 116 del TUIR, o gli utili distribuiti, in qualsiasi forma e sotto qualsiasi denominazione, da società ed enti di cui all'articolo 73, comma 1, del TUIR (rilevando, ai fini dell'individuazione di questi ultimi, quanto disposto agli articoli 59 e 89 del medesimo testo unico)¹⁵.

In caso di reddito d'impresa il saldo netto tra il reddito concordato e le plusvalenze, le minusvalenze, le sopravvenienze attive/passive, le perdite su crediti, gli utili e le perdite da partecipazione non può essere inferiore a 2.000 euro¹⁶.

Per quanto riguarda l'IRAP, invece, l'oggetto del concordato è il valore della produzione netta (VPN) individuato con riferimento agli articoli 5, 5-bis, 8 e 10¹⁷ del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (decreto IRAP), senza considerare le componenti già individuate dagli articoli 15 e 16 del *decreto CPB* per la determinazione del reddito di lavoro autonomo e del reddito d'impresa oggetto di concordato, ove rilevanti ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive¹⁸.

Si ritiene opportuno precisare che ai fini della definizione del valore della produzione oggetto del concordato, il VPN va considerato al netto anche delle spese per il personale e delle altre deduzioni in base alle regole di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 15 dicembre 1997,

¹⁵Vedi articolo 16 del *decreto CPB*.

¹⁶ Vedi articolo 16 del *decreto CPB*.

¹⁷ Ovviamente la rilevanza dell'articolo 10 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 ai fini della applicazione del CPB riguarda esclusivamente gli enti non commerciali che esercitano anche attività commerciali.

¹⁸ Vedi articolo 17 del *decreto CPB*.

n. 446. Ciò in quanto, sebbene l'articolo 17 del *decreto CPB*, nel definire il valore della produzione netta da dichiarare, non richiami l'articolo 11 del citato decreto IRAP, tale norma contiene regole comuni per la determinazione del VPN.

Ciò comporta che in sede di compilazione della proposta di adesione debba essere dichiarato il valore della produzione netta relativo al periodo precedente l'inizio del biennio al netto di tali spese.

Anche per l'IRAP, come già osservato per i redditi di lavoro autonomo e d'impresa, il saldo netto tra il VPN oggetto di concordato e le componenti sopra richiamate non può assumere un valore inferiore a 2.000 euro¹⁹.

Il contribuente che accetta la proposta dell'Agenzia, si impegna quindi a dichiarare sia gli importi concordati, sia gli importi effettivi, relativi ai due periodi d'imposta oggetto del concordato stesso. Le disposizioni che disciplinano il *CPB* prevedono, inoltre, che il versamento delle imposte e dei contributi dovuti sul reddito e sul valore della produzione concordati è oggetto di controllo automatizzato ai sensi dell'articolo 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600²⁰.

Si fa presente che nei periodi d'imposta oggetto di concordato, i contribuenti devono, inoltre, rispettare gli ordinari obblighi contabili e dichiarativi e comunicare i dati per gli ISA²¹. L'obbligo di presentazione dei modelli ISA non sussiste allorquando ricorrano le cause di esclusione dall'applicazione degli stessi, salvo alcune eccezioni²², previste dall'articolo 9-bis del *decreto ISA* e dai singoli decreti di approvazione.

2.2.2 Forfetari

Le regole di applicazione del *CPB* ai contribuenti che hanno aderito al regime forfetario risultano parzialmente differenti rispetto a quelle applicabili ai soggetti ISA. Tale differenza è dovuta alle significative peculiarità che caratterizzano il regime forfetario.

¹⁹ Vedi articolo 17 del *decreto CPB*.

²⁰ Vedi articolo 12 del *decreto CPB*.

²¹ Vedi articolo 13 del *decreto CPB*.

²² Per alcune cause di esclusione, come ad esempio quella riguardante i contribuenti che esercitano attività non prevalenti con ricavi superiori al 30 per cento dell'ammontare totale dei ricavi dichiarati, permane l'obbligo di compilare e trasmettere il modello ISA.

Innanzitutto per i soggetti che hanno aderito al regime forfetario l'adesione al *CPB* è prevista in via del tutto sperimentale per il solo anno 2024²³.

Ulteriore importante differenza riguarda la determinazione delle basi imponibili oggetto di concordato: trattandosi di contribuenti che “ordinariamente” determinano il reddito in modo forfetario, anche il calcolo del Concordato risulta più semplice rispetto a quello previsto per i soggetti ISA, non tenendo conto in modo analitico di quelle poste che invece sono considerate per questi ultimi (plusvalenze, minusvalenze, partecipazioni, etc.)²⁴.

Si segnala, infine, che il *decreto CPB* prevede che non possono accedere al concordato preventivo biennale i contribuenti²⁵ che hanno iniziato l'attività nel periodo d'imposta precedente a quello cui si riferisce la proposta²⁶.

2.3 Modalità e termini di adesione alla proposta di Concordato

L'articolo 8 del *decreto CPB* prevede che l'Agenzia delle entrate mette a disposizione dei contribuenti o dei loro intermediari, anche mediante l'utilizzo delle reti telematiche, appositi programmi informatici per l'acquisizione dei dati necessari per l'elaborazione della proposta di *CPB*.

Il contribuente può quindi aderire alla proposta formulata dall'Agenzia attraverso l'utilizzo dei citati programmi informatici.

Per il primo anno di applicazione del nuovo istituto del *CPB* le tempistiche utili per valutare la proposta ed eventualmente aderirvi sono molto ampie e uniformate a quelle previste per la presentazione della dichiarazione annuale dei redditi; all'articolo 9, terzo comma del *decreto CPB*, viene, infatti, previsto che “*Per il primo anno di applicazione dell'istituto, il contribuente può aderire alla proposta di concordato entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale dei redditi previsto dall'articolo 11 del decreto legislativo 8 gennaio 2024, n. 1*”²⁷.

²³ Vedi articolo 7, comma 2, del *decreto CPB*.

²⁴ Vedi articolo 28 del *decreto CPB*.

²⁵ Tale condizione deve ritenersi valida anche per i contribuenti ISA ancorché non espressamente prevista nel *decreto CPB* posto che tale condizione rientra tra le cause di esclusione dalla applicazione degli ISA ordinariamente previste.

²⁶ Vedi articolo 24 del *decreto CPB*.

²⁷ Nel caso di contribuenti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi per il periodo d'imposta 2023 è fissato al 31 ottobre 2024.

In estrema sintesi, utilizzando il *software* in argomento il contribuente può:

- inserire i dati necessari;
- calcolare la proposta di Concordato;
- accettare la proposta²⁸ entro il 31 ottobre²⁹.

La metodologia adottata per l'adesione al CPB si innesta nel processo di progressiva digitalizzazione del dialogo tra fisco e contribuente, nell'ottica di riduzione e semplificazione degli adempimenti fiscali. Il processo di calcolo della proposta è trasparente perché, come già precisato, si basa sui dati dichiarati dal contribuente tenuto conto delle modalità di calcolo definite dai *decreti ministeriali CPB ISA e forfaitari*.³⁰

Le modalità di funzionamento del *software CPB* sono illustrate più approfonditamente nei successivi paragrafi 3.10 e 4.6.

Deve ritenersi che il termine previsto per aderire al *CPB* sia perentorio, in quanto il legislatore, per il solo 2024, rinvia espressamente alla data del 31 ottobre, in deroga al termine ordinario del 31 luglio (v. articolo 9, comma 3, ultimo periodo, del *decreto CPB*). Tale espressa formulazione avalla la conclusione che la data del 31 ottobre 2024 sia tassativa e, pertanto, ai fini dell'accettazione della proposta di CPB non trovi applicazione l'articolo 2, comma 7 del decreto del Presidente della Repubblica del 22 luglio 1998, n. 322 in base al quale sono valide le dichiarazioni presentate entro novanta giorni dalla scadenza del termine.

2.4 Cause di cessazione del CPB

Il *CPB* cessa di avere efficacia al verificarsi, in uno dei periodi di imposta in cui è vigente, di particolari situazioni che incidono in maniera radicale sui presupposti in base ai quali era stato stipulato in precedenza l'accordo tra Fisco e contribuente.

Si tratta dei seguenti casi:

²⁸ Vedi articolo 9 del *decreto CPB*.

²⁹ Il termine del 31 ottobre è relativo al primo anno (2024) di applicazione. Successivamente il contribuente potrà aderire alla proposta di concordato entro il 31 luglio, ovvero entro l'ultimo giorno del settimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta per i soggetti con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare.

³⁰ Le dinamiche di calcolo delle proposte di *CPB*, definite nei citati *decreti ministeriali CPB ISA e forfaitari*, sono state precedentemente illustrate alla commissione di esperti di cui all'articolo 9-bis, comma 8, del *decreto ISA* e trasmesse al Garante per il trattamento dei dati personali per il prescritto parere (Vedi articolo 9 del *decreto CPB*).

- cessazione o modifica dell'attività³¹ (per tutti i contribuenti che possono applicare il *CPB*);
- presenza di particolari ed eccezionali circostanze che hanno determinato la contrazione delle basi imponibili effettive in misura eccedente il 30% rispetto a quelle oggetto di concordato ³² (per tutti i contribuenti che possono applicare il *CPB*).
- adesione al regime forfetario di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89, della *legge forfetari* (per i soli contribuenti ISA);
- operazioni di fusione, scissione, conferimento effettuate da società o enti, ovvero, modifiche della compagine sociale da parte di società o associazioni di cui all'articolo 5 del TUIR (per i soli contribuenti ISA);
- dichiarazione di ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, esclusi quelli di cui alle lettere c), d) ed e) o compensi di cui all'articolo 54, comma 1, del TUIR, di ammontare superiore al limite stabilito dal decreto di approvazione o revisione dei relativi indici sintetici di affidabilità fiscale maggiorato del 50 per cento (per i soli contribuenti ISA);
- superamento del limite dei ricavi o compensi di cui all'articolo 1, comma 71, secondo periodo, della *legge forfetari* maggiorato del 50 per cento (per i soli contribuenti che applicano il regime forfetario).

Di seguito si approfondiscono in dettaglio le cause di cessazione dal *CPB* previste dagli articoli in commento.

2.4.1 Cessazione o modifica dell'attività

Riguardo alle ipotesi di cessazione o modifica dell'attività che, sulla base di quanto previsto dagli articoli 21 e 32 del *decreto CPB*, determinano la cessazione degli effetti del *CPB*, si richiamano in questa sede i chiarimenti già formulati dall'Agenzia delle entrate con riferimento all'applicazione degli ISA.

In particolare, per quanto riguarda i contribuenti che applicano gli ISA e che accedono al *CPB*, l'articolo 21 del citato *decreto CPB* prevede che gli effetti del *CPB* cessano nei confronti

³¹ Vedi articoli 21 e 32 del *decreto CPB*.

³² Vedi articoli 19 e 30 del *decreto CPB*.

del contribuente che modifica l'attività svolta nel corso del biennio concordatario rispetto a quella esercitata nel periodo d'imposta precedente il biennio stesso sulla base della quale è stata formulata la proposta. La cessazione però non si verifica se per la nuova attività è previsto un codice attività che comporta l'applicazione del medesimo indice sintetico di affidabilità fiscale.

Su tale aspetto va evidenziata l'analogia con quanto è già previsto in tema di applicazione degli ISA: al riguardo, le istruzioni alla compilazione dei relativi modelli chiariscono che costituisce causa di esclusione l'ipotesi, ad esempio, "...di un imprenditore che fino ad aprile ha svolto l'attività "Commercio all'ingrosso di prodotti di salumeria" (codice attività – 46.32.20, compreso nell'ISA CM21U) e da maggio in poi quella di "Trasporto con taxi" (codice attività – 49.32.10 – compreso nell'ISA CG72U). Al contrario, non costituisce causa di esclusione la modifica in corso d'anno dell'attività esercitata qualora le due attività (quella cessata e quella iniziata) siano contraddistinte da codici attività compresi nello stesso ISA".

Per quanto riguarda i contribuenti che applicano il regime forfetario e che accedono al CPB, l'articolo 32 del citato *decreto CPB* prevede, analogamente, che gli effetti del CPB cessano nei confronti del contribuente che modifica l'attività svolta nel corso del biennio concordatario rispetto a quella esercitata nel periodo d'imposta precedente il biennio stesso, a meno che tali attività rientrino in gruppi di settore ai quali si applicano i medesimi coefficienti di redditività previsti ai fini della determinazione del reddito per i contribuenti forfetari.

Nel caso, infatti, di attività (quella cessata e quella iniziata) alle quali si applichino i medesimi coefficienti di redditività previsti ai fini della determinazione del reddito, il CPB continua a esplicare i propri effetti.

2.4.2 Presenza di circostanze eccezionali

I citati articoli 19 e 30 del *decreto CPB* prevedono, inoltre, che, in presenza di circostanze eccezionali, individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, che determinano minori redditi o minori valori della produzione netta, eccedenti la misura del 30

per cento rispetto a quelli oggetto del concordato, quest'ultimo cessa di produrre effetti a partire dal periodo di imposta in cui tale differenza si realizza.

È il caso di precisare che, ai fini della verifica del citato scostamento del 30%, i redditi e i valori della produzione da porre a confronto con quelli concordati, sono:

- per i soggetti ISA, il reddito e il valore della produzione netta effettivi quantificati secondo quanto previsto negli articoli 15 e 16 del *decreto CPB*;
- per i soggetti forfetari, il reddito ordinariamente determinato ai sensi dell'articolo 1, comma 64, primo periodo, della *legge forfetari*.

Al riguardo si evidenzia che l'articolo 4 del *decreto ministeriale CPB ISA* (in modo analogo anche l'articolo 4 del decreto ministeriale *CPB forfetari*), in attuazione di quanto previsto dai citati articoli, ha individuato le seguenti fattispecie sintomatiche della presenza di circostanze eccezionali:

- a. eventi calamitosi per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza ai sensi degli articoli 7, comma 1, lettera c), e 24, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;
- b. altri eventi di natura straordinaria che hanno comportato:
 1. danni ai locali destinati all'attività d'impresa o di lavoro autonomo, tali da renderli totalmente o parzialmente inagibili e non più idonei all'uso;
 2. danni rilevanti alle scorte di magazzino tali da causare la sospensione del ciclo produttivo;
 3. l'impossibilità di accedere ai locali di esercizio dell'attività;
 4. la sospensione dell'attività, laddove l'unico o principale cliente sia un soggetto il quale, a sua volta, a causa di detti eventi, abbia interrotto l'attività;
- c. liquidazione ordinaria, liquidazione coatta amministrativa o giudiziale;
- d. cessione in affitto dell'unica azienda;
- e. sospensione dell'attività ai fini amministrativi dandone comunicazione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura;

f. sospensione dell'esercizio della professione dandone comunicazione all'ordine professionale di appartenenza o agli enti previdenziali e assistenziali o alle casse di competenza.

2.4.3 Adesione al regime forfetario (per i soli contribuenti ISA)

Si tratta di un caso in cui la modifica del regime fiscale effettuata dal contribuente in corso di *CPB* potrebbe determinare una significativa distorsione nelle logiche applicative del *CPB* stesso; senza tale causa di cessazione, infatti, il contribuente, potrebbe accedere al *CPB* riservato ai soggetti ISA e poi, transitando tra i contribuenti forfetari, applicare un regime fiscale differente per il quale sarebbe stato proposto un reddito individuato con altre modalità.

2.4.4 Operazioni societarie straordinarie e modifica compagine sociale (per i soli contribuenti ISA)

Nel caso in cui, in corso di applicazione del *CPB*, la società o l'ente risulta interessato da operazioni di fusione, scissione, conferimento, ovvero, la società o l'associazione di cui all'articolo 5 del TUIR, è interessata da modifiche della compagine sociale, il concordato cessa di avere efficacia a partire dal periodo d'imposta nel quale si verifica tale ipotesi.

Analogamente a quanto precedentemente evidenziato in relazione alle cause di esclusione la *ratio* di tale disposizione è di evitare modifiche sostanziali della soggettività di coloro che hanno aderito al *CPB* in quanto la proposta è stata riferita ad una realtà economica diversa da quella risultante in esito alle operazioni straordinarie.

Non rileva, invece, l'eventuale modifica della ripartizione delle quote di partecipazione all'interno della medesima compagine sociale.

2.4.5 Dichiarazione ricavi o compensi eccedenti rispetto ai limiti previsti (per i contribuenti ISA e per quelli in regime forfetario)

Anche in tali casi il legislatore ha voluto evitare che il *CPB* continui ad applicarsi a soggetti che hanno significativamente modificato le proprie caratteristiche rispetto a quando è stata elaborata la proposta di concordato.

In entrambi i casi normativamente individuati, infatti, sia il contribuente ISA che quello forfetario conseguono ricavi o compensi che ordinariamente comporterebbero rispettivamente la fuoriuscita dagli ISA e dal regime dei forfetari.

Nel caso del *CPB* però il legislatore ha inteso individuare contestualmente una soglia maggiorata del 50 per cento al fine di dare stabilità e certezza all'assetto che si viene a definire a seguito della adesione al concordato.

Pertanto, se il contribuente dichiara ricavi o compensi superiori all'importo di 5.164.569 euro per i soggetti ISA e 100.000 euro per i soggetti in regime forfetario ma comunque non superiori all'importo di 7.746.853 euro per i primi e a 150.000 euro per i secondi, si avrà la fuoriuscita rispettivamente dal regime ISA o da quello forfetario, ma non anche dal *CPB* che, pertanto, continuerà a produrre i propri effetti.

2.5 Effetti derivanti dalla adesione al *CPB*

In primo luogo risulta fondamentale l'aspetto correlato alla stabilità e certezza che assumono, per le annualità oggetto di concordato, i rapporti tra Fisco e contribuente.

Inoltre, viene previsto che, nei confronti di tutti coloro che aderiscano al *CPB*, non possono essere effettuati gli accertamenti di cui all'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, salvo che in esito all'attività istruttoria dell'Amministrazione finanziaria non ricorrano cause di decadenza dal *CPB*³³.

Va rilevato, altresì, che per i soggetti ISA³⁴ sono riconosciuti tutti i benefici premiali propri di tale strumento di *compliance*, come elencati dal *decreto ISA*:

- a) l'esonero dall'apposizione del visto di conformità per la compensazione di crediti per un importo non superiore a 70.000 euro annui relativamente all'imposta sul valore aggiunto

³³ Vedi articolo 34 del *decreto CPB*.

³⁴ Vedi articolo 19 del *decreto CPB*.

e per un importo non superiore a 50.000 euro annui relativamente alle imposte dirette e all'imposta regionale sulle attività produttive;

- b) l'esonero dall'apposizione del visto di conformità ovvero dalla prestazione della garanzia per i rimborsi dell'imposta sul valore aggiunto per un importo non superiore a 70.000 euro annui;
- c) l'esclusione dell'applicazione della disciplina delle società non operative di cui all'articolo 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724;
- d) l'esclusione degli accertamenti basati sulle presunzioni semplici di cui all'articolo 39, primo comma, lettera d), secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e all'articolo 54, secondo comma, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;
- e) l'anticipazione di almeno un anno, con graduazione in funzione del livello di affidabilità, dei termini di decadenza per l'attività di accertamento previsti dall'articolo 43, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, con riferimento al reddito di impresa e di lavoro autonomo, e dall'articolo 57, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;
- f) l'esclusione della determinazione sintetica del reddito complessivo di cui all'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, a condizione che il reddito complessivo accertabile non ecceda di due terzi il reddito dichiarato.

2.6 Cause di decadenza

L'articolo 22 del *decreto CPB* prevede che, al verificarsi di fattispecie ritenute potenzialmente sintomatiche di comportamenti scarsamente affidabili, il contribuente decada dal concordato che quindi cessa di produrre effetto **per entrambi i periodi di imposta**.

Al riguardo, il legislatore ha individuato una serie di casi riconducibili essenzialmente alla fedeltà dei dati indicati all'interno dei modelli dichiarativi ed al corretto svolgimento di alcuni adempimenti.

Si tratta dei seguenti casi in cui³⁵:

³⁵ Vedi articolo 22 del *decreto CPB*.

a) a seguito di accertamento, nei periodi di imposta oggetto del concordato o in quello precedente, risulta:

- l'esistenza di attività non dichiarate o l'inesistenza o l'ineducibilità di passività dichiarate, per un importo superiore al 30 per cento dei ricavi dichiarati,
- ovvero la commissione di altre violazioni di non lieve entità.

L'articolo 22 in parola elenca, altresì, le violazioni ritenute di "non lieve entità". Si tratta di:

- I) violazioni constatate che integrano le fattispecie di cui al decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 (reati tributari), relativamente ai periodi di imposta oggetto del concordato;
- II) comunicazione inesatta o incompleta dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli indici di cui all'articolo 9-bis del *decreto ISA*, in misura tale da determinare un minor reddito o valore netto della produzione oggetto del concordato per un importo superiore al 30 per cento³⁶;

III) violazioni relative agli anni oggetto del concordato, di cui:

- agli articoli 1, comma 1, 2, comma 1, e 5, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 (omessa dichiarazione annuale ai fini delle imposte dirette e IRAP, dei sostituti d'imposta e dell'imposta sul valore aggiunto);
- all'articolo 6, commi 2-bis e 3, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, contestate in numero pari o superiore a tre, commesse in giorni diversi (mancata o infedele memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi, o mancata o infedele emissione dello scontrino o ricevuta fiscale);
- all'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 (mancata esibizione dei documenti e dei registri contabili in sede di accertamento);
- all'articolo 11, commi 5 e 5-bis, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, nonché all'articolo 2 della legge 26 gennaio 1983, n. 18 (omessa installazione o manomissione dei misuratori fiscali o dei registratori telematici).

³⁶ Per il primo biennio di applicazione del CPB (*i.e.* 2024-2025) i dati comunicati in modo inesatto o incompleto sono riferibili al modello ISA 2024 relativo al p.i. 2023.

- b) a seguito di modifica o integrazione della dichiarazione dei redditi ai sensi dell'articolo 2, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, i dati e le informazioni dichiarate dal contribuente determinano una quantificazione diversa dei redditi o del valore della produzione netta rispetto a quelli in base ai quali è avvenuta l'accettazione della proposta di concordato;
- c) sono indicati, nella dichiarazione dei redditi, dati non corrispondenti a quelli comunicati ai fini della definizione della proposta di concordato;
- d) ricorre una delle ipotesi di cui all'articolo 11 del *decreto CPB*, ovvero vengono meno i requisiti di cui all'articolo 10, comma 2³⁷ del medesimo decreto, vale a dire, nella eventualità che vengano meno o risulti l'insussistenza delle condizioni necessarie per accedere al concordato;
- e) è omesso il versamento delle somme dovute a seguito delle attività di cui all'articolo 12, comma 2 del *decreto CPB*, vale a dire nei casi di omesso versamento delle somme dovute a seguito di concordato.

Sempre l'articolo 22 del *decreto CPB*, al comma 3 precisa che le violazioni di cui al comma 1, lettera e) (omesso versamento delle somme dovute a seguito di concordato) e al comma 2, lettere a) e b), non rilevano ai fini della decadenza nel caso in cui il contribuente abbia regolarizzato la propria posizione mediante ravvedimento ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati abbiano avuto formale conoscenza.

Nel *decreto CPB* è, infine, previsto che nel caso di decadenza dal concordato restano dovute le imposte e i contributi determinati tenendo conto del reddito e del valore della produzione netta concordati se maggiori di quelli effettivamente conseguiti.

³⁷ Al riguardo, stante il tenore letterale della norma, si ritiene non rilevino gli eventuali debiti non presenti a seguito della verifica della situazione debitoria effettuata con riferimento alla data del 31 dicembre 2023.

In definitiva, le fattispecie di cui alle lettere b) e c)³⁸ del comma 1 e b)³⁹ del comma 2, dell'articolo 22 in argomento sono tutte finalizzate a presidiare la corretta dichiarazione dei dati su cui il *CPB* si basa.

Occorre, altresì, rilevare che i modelli utilizzati per la dichiarazione dei dati rilevanti per l'applicazione degli ISA, a cui fa riferimento la citata lettera b) del comma 2, sono parte integrante dei modelli REDDITI.

Ciò premesso, anche al fine di evitare possibili distorsioni applicative, appare necessario effettuare una lettura sistematica delle tre fattispecie testé elencate. In tal senso, si può ritenere che, in generale, affinché le integrazioni o le modifiche delle dichiarazioni dei redditi, ovvero l'indicazione di dati non corrispondenti a quelli comunicati ai fini della definizione della proposta di *CPB*, siano rilevanti per determinare la decadenza dallo stesso *CPB*, è necessario che gli stessi determinino un minor reddito o valore netto della produzione oggetto del concordato per un importo superiore al 30 per cento.

2.7 Rinnovo del concordato

All'articolo 14 del *decreto CPB* viene previsto che, decorso il biennio oggetto di concordato, laddove il contribuente abbia conservato i requisiti necessari per potervi accedere e non siano insorte cause di esclusione, lo stesso possa accedere ad un nuovo biennio di concordato.

Ciò comporta che, con riferimento al primo biennio oggetto di concordato, il contribuente che abbia aderito al *CPB* per i periodi d'imposta 2024 e 2025 potrà, utilizzando il *software* che verrà reso disponibile per il periodo di imposta (p.i.) 2025, aderire a una nuova proposta di concordato biennale elaborata dall'Agenzia delle entrate relativa al successivo biennio 2026-2027, con le modalità previste dal *decreto CPB* per la prima adesione.

³⁸Articolo 22, comma 1, lettera b): a seguito di modifica o integrazione della dichiarazione dei redditi ai sensi dell'articolo 2, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, i dati e le informazioni dichiarate dal contribuente determinano una quantificazione diversa dei redditi o del valore della produzione netta rispetto a quelli in base ai quali è avvenuta l'accettazione della proposta di concordato;

Articolo 22, comma 1, lettera c): sono indicati, nella dichiarazione dei redditi, dati non corrispondenti a quelli comunicati ai fini della definizione della proposta di concordato.

³⁹Articolo 22, comma 2, lettera b): la comunicazione inesatta o incompleta dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli indici di cui all'articolo 9-bis del decreto ISA, in misura tale da determinare un minor reddito o valore netto della produzione oggetto del concordato per un importo superiore al 30 per cento;

2.8 Differimento del termine dei versamenti

L'articolo 37 del *decreto CPB* prevede il differimento del termine dei versamenti del saldo e del primo acconto per il primo anno di applicazione del concordato.

In particolare, i soggetti indicati nella norma e tenuti a effettuare entro il 30 giugno 2024 i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e da quelle in materia di imposta regionale sulle attività produttive e di imposta sul valore aggiunto, possono provvedervi entro il 31 luglio 2024 senza alcuna maggiorazione.

Inoltre, la norma chiarisce che, conformemente a quanto previsto dall'articolo 12, comma 5, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, è possibile effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e da quelle in materia di imposta regionale sulle attività produttive e di imposta sul valore aggiunto entro il trentesimo giorno successivo al 31 luglio 2024 (ossia entro il 30 agosto 2024), maggiorando le somme da versare dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo.

La norma specifica inoltre, al pari di quanto già precisato in occasione di analoghe proroghe nel corso degli anni precedenti in favore dei soggetti ISA, che la disposizione si applica, oltre che ai soggetti che adottano gli indici sintetici di affidabilità fiscale o che presentano cause di esclusione dagli stessi, compresi quelli che adottano il regime di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, nonché quelli che applicano il regime forfetario di cui all'articolo 1, commi da 54 a 86, della *legge forfetari*, anche ai soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116, del TUIR interessati dalla applicazione degli ISA.

Al riguardo, l'Agenzia delle entrate con una *FAQ* del 26 luglio 2024 pubblicata sul proprio sito *web* ha chiarito che la disposizione in commento interessa i soggetti richiamati nel periodo precedente, a prescindere dall'applicazione dell'istituto del concordato preventivo biennale.

3. CONTRIBUENTI PER I QUALI SI APPLICANO GLI INDICI SINTETICI DI AFFIDABILITÀ FISCALE

L'articolo 10, comma 1, del *decreto CPB* prevede che possono accedere al concordato preventivo biennale i contribuenti esercenti attività d'impresa, arti o professioni che applicano gli indici sintetici di affidabilità di cui al *decreto ISA*.

In particolare, per poter ricevere una proposta di *CPB* i contribuenti devono aver applicato gli ISA nel periodo d'imposta precedente a quelli cui si riferisce la proposta.

In buona sostanza per il primo biennio di applicazione del *CPB* afferente ai periodi d'imposta 2024 e 2025 è necessario che il contribuente abbia applicato gli ISA per il p.i. 2023.

Ciò sta a significare che, per tale annualità d'imposta, il contribuente deve aver esercitato, in forma di impresa o di lavoro autonomo, in modo prevalente, un'attività per la quale risulta approvato un ISA e non deve aver dichiarato la presenza di una causa di esclusione dalla applicazione degli stessi ISA.

Pertanto, risultano esclusi dalla possibilità di accedere al *CPB*, oltre i contribuenti per i quali non ricorrono le condizioni previste all'articolo 10, comma 2, del *decreto CPB*, ovvero si presenta una causa di esclusione di cui al successivo articolo 11, i contribuenti per cui ricorra, nel p.i. 2023, una tra le cause di esclusione dall'applicazione degli ISA.

Si evidenzia, infine, che, ovviamente, risultando esclusi dall'applicazione degli ISA i contribuenti che si avvalgono del regime forfetario, previsto dalla *legge forfetari*, gli stessi non possono accedere al *CPB* disciplinato al Capo II del Titolo II del *decreto CPB*.

A tali soggetti si rendono applicabili ai fini del *CPB* le specifiche disposizioni contenute al Capo III del Titolo II del *decreto CPB*.

3.1 Reddito di lavoro autonomo oggetto di concordato

L'articolo 15 del *decreto CPB* individua il reddito di lavoro autonomo oggetto di concordato preventivo biennale proposto al contribuente.

Si tratta, in particolare, del reddito di lavoro autonomo derivante dall'esercizio di arti e professioni, rilevante ai fini delle imposte sui redditi di cui all'articolo 54, comma 1, del TUIR.

Come esplicitamente previsto dallo stesso articolo 15 *non sono considerati* nel reddito proposto i valori relativi a:

- a) plusvalenze e minusvalenze di cui al citato articolo 54, commi 1-bis e 1-bis.1;
- b) redditi o quote di redditi relativi a partecipazioni in soggetti di cui all'articolo 5 del citato testo unico delle imposte sui redditi;
- c) corrispettivi percepiti a seguito di cessione della clientela o di elementi immateriali, riferibili all'attività artistica o professionale di cui al comma 1-quater del citato articolo 54.

Dal tenore letterale della norma si evince che la logica perseguita dal legislatore sia di escludere dalla proposta di *CPB* quelle componenti reddituali non tipicamente riconducibili alla attività propria dell'artista o del professionista in quanto correlate a fattori ad essa esogeni.

Tali componenti reddituali positivi e negativi dovranno poi concorrere, insieme al reddito concordato, alla determinazione del reddito complessivo da assoggettare a tassazione nelle annualità d'imposta 2024 e 2025.

A tal proposito lo stesso articolo 15 prevede che il saldo netto tra le plusvalenze e le minusvalenze, nonché i corrispettivi percepiti a seguito di cessione della clientela o di elementi immateriali, e i redditi derivanti dalle partecipazioni sia utilizzato per determinare una corrispondente variazione del reddito concordato in ciascuna delle due annualità oggetto del concordato stesso.

In ogni caso il reddito così determinato deve risultare almeno pari a 2.000 euro. Nel caso di società semplici e di soggetti a esse equiparati ai sensi dell'articolo 5 del TUIR, il limite di euro 2.000 sarà ripartito tra i soci o associati secondo le rispettive quote di partecipazione.

3.2 Reddito d'impresa oggetto di concordato

L'articolo 16 del *decreto CPB*, analogamente a quanto previsto dal precedente articolo 15 in relazione al reddito di lavoro autonomo, individua il reddito di impresa oggetto di concordato preventivo biennale proposto al contribuente.

La logica seguita dal legislatore appare la medesima già precedentemente illustrata, di escludere dalla proposta le componenti reddituali non direttamente correlabili all'esercizio dell'attività tipica dell'impresa cui viene presentata tale proposta.

Osserviamo, infatti, che nel reddito oggetto di proposta, individuato con riferimento all'articolo 56 del TUIR e, per quanto riguarda i contribuenti soggetti all'imposta sul reddito delle società, alle disposizioni di cui alla Sezione I del Capo II del Titolo II dello stesso TUIR, ovvero, relativamente alle imprese minori, all'articolo 66 del medesimo testo unico, non sono considerati i valori relativi a:

a) plusvalenze realizzate di cui agli articoli 58, 86 e 87 e sopravvenienze attive di cui all'articolo 88, nonché minusvalenze, sopravvenienze passive e perdite su crediti di cui all'articolo 101 del predetto testo unico delle imposte sui redditi;

b) utili o perdite derivanti da partecipazioni in soggetti di cui all'articolo 5 del citato testo unico, o in un Gruppo europeo di interesse economico GEIE di cui all'articolo 11, comma 4, del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240, o derivanti da partecipazioni in società di capitali aderenti al regime di cui all'articolo 115 ovvero all'articolo 116 del citato testo unico, o utili distribuiti, in qualsiasi forma e sotto qualsiasi denominazione, da società ed enti di cui all'articolo 73, comma 1, del citato testo unico (rilevando, ai fini dell'individuazione di questi ultimi, quanto disposto agli articoli 59⁴⁰ e 89⁴¹ del medesimo testo unico).

Anche in questo caso il saldo netto tra le plusvalenze, le sopravvenienze attive, le minusvalenze, le sopravvenienze passive e le perdite su crediti, nonché gli utili e le perdite derivanti dalle citate partecipazioni determinano una corrispondente variazione del reddito concordato secondo i meccanismi previsti dalle singole disposizioni a esse applicabili.

L'articolo 16, al comma 3 prevede che le perdite fiscali conseguite dal contribuente nei periodi di imposta precedenti riducono il reddito rilevante ai fini del *CPB* secondo le disposizioni di cui agli articoli 8 e 84 del TUIR.

Ad esempio, una perdita maturata nel p.i. 2022 potrebbe essere utilizzata in diminuzione del reddito concordato per il p.i. 2024.

⁴⁰ Articolo 59 del TUIR – Dividendi.

⁴¹ Articolo 89 del TUIR - Dividendi ed interessi.

Al successivo comma 4 viene disposto, altresì, che, fermo restando quanto previsto nei periodi precedenti, il contribuente può computare in diminuzione le perdite fiscali, determinate ai sensi del comma 2 e conseguite nei periodi d'imposta oggetto del concordato, dai redditi relativi ai medesimi periodi d'imposta e a quelli successivi secondo le disposizioni di cui agli articoli 8 e 84 del TUIR.

In ogni caso, come già visto anche per il reddito di lavoro autonomo, il reddito assoggettato a imposizione non può essere inferiore a 2.000 euro.

Come chiarito dalla relazione illustrativa del *decreto CPB*, tale disposizione prevede la possibilità di riportare a nuovo, in diminuzione dei redditi conseguiti nei periodi d'imposta oggetto di concordato e nei successivi, le eventuali perdite fiscali che dovessero emergere a seguito delle variazioni del reddito concordato effettuate ai sensi del comma 2. In tutti i casi, come detto, il reddito assoggettato a imposizione non può essere inferiore a 2.000 euro.

Per effetto delle disposizioni richiamate, il contribuente che si trova nella predetta situazione dichiarerà sia un reddito (pari per l'appunto a 2.000 euro), sia una perdita da riportare in avanti.

Nel caso di società in nome collettivo e società in accomandita semplice e di soggetti a esse equiparate ai sensi dell'articolo 5 del TUIR, nonché dei soggetti di cui agli articoli 115 e 116 dello stesso testo unico, tale limite di 2.000 euro è ripartito tra i soci o associati secondo le rispettive quote di partecipazione.

Infine, con specifico riferimento alla impresa familiare, come chiarito dalla relazione illustrativa alla norma, l'importo minimo pari a euro 2.000 sarà dichiarato dai partecipanti in ragione delle proprie quote di partecipazione alla stessa, tenuto conto di quanto disposto rispettivamente dagli articoli 230-*bis* del codice civile e 5 del TUIR.

3.3 Valore della produzione netta oggetto di concordato

L'articolo 17 del *decreto CPB* individua il valore della produzione netta oggetto di concordato preventivo biennale proposto al contribuente.

Si tratta, in particolare, del valore della produzione netta individuato con riferimento agli articoli 5, 5-bis, 8 e 10 del decreto IRAP, senza considerare le componenti già individuate

dagli articoli 15 e 16 per la determinazione del reddito di lavoro autonomo e del reddito di impresa oggetto di concordato, ove rilevanti ai fini dell'IRAP (plusvalenze, sopravvenienze attive, minusvalenze, sopravvenienze passive, etc.)⁴².

Lo stesso articolo 17 prevede che il saldo netto tra le componenti citate determina una corrispondente variazione del valore della produzione netta concordato, ferma restando la dichiarazione di un valore minimo di 2.000 euro.

3.4 Rilevanza delle basi imponibili concordate

Con l'articolo 19 del *decreto CPB* vengono individuati i termini dell'accordo tra le parti, con cui si definisce preventivamente il *quantum* della pretesa tributaria attraverso l'accettazione da parte del contribuente della proposta di concordato.

Nel citato articolo è infatti esplicitato che “*Fermo restando quanto previsto agli articoli 15, 16 e 17 e al successivo comma 2, gli eventuali maggiori o minori redditi effettivi, o maggiori o minori valori della produzione netta effettivi, nel periodo di vigenza del concordato, non rilevano ai fini della determinazione delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive, nonché dei contributi previdenziali obbligatori*”.

In conseguenza dell'accettazione della proposta di concordato e del corretto adempimento degli ordinari obblighi contabili e dichiarativi, quindi, gli eventuali maggiori o minori redditi (anche in ipotesi di perdita) o valori della produzione conseguiti nei periodi d'imposta oggetto di concordato non potranno influire sul *quantum* della pretesa tributaria preventivamente stabilito.

In deroga a tale principio l'articolo 35, comma 2, del *decreto CPB* prevede che: “*Agli effetti del presente decreto, quando le vigenti disposizioni fanno riferimento, per il riconoscimento della spettanza o per la determinazione di deduzioni, detrazioni o benefici di qualsiasi titolo, anche di natura non tributaria, al possesso di requisiti reddituali, si tiene comunque conto*

⁴² Come precisato al precedente paragrafo 2.2.1, ai fini della definizione del valore della produzione oggetto del concordato, il VPN va considerato al netto anche delle spese per il personale e delle altre deduzioni in base alle regole di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. Ciò in quanto, sebbene l'articolo 17 del decreto CPB, nel definire il valore della produzione netta da dichiarare, non richiama l'articolo 11 del citato decreto legislativo n. 446 del '97, tale norma contiene regole comuni per la determinazione del VPN. Ciò comporta che in sede di compilazione della proposta di adesione debba essere dichiarato il valore della produzione netta relativo al periodo precedente l'inizio del biennio al netto di tali spese.

del reddito effettivo e non di quello concordato. Il reddito effettivo rileva anche ai fini dell'indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E.) di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159.”

L' articolo 19 in esame, stabilisce, infine, che resta ferma la possibilità per il contribuente di versare i contributi sul reddito effettivo se di importo superiore a quello concordato e anche che in presenza di circostanze eccezionali, individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, che determinano minori redditi effettivi o minori valori della produzione netta effettivi, eccedenti la misura del 30 per cento rispetto a quelli oggetto del concordato, quest'ultimo cessa di produrre effetti a partire dal periodo di imposta in cui tale differenza si realizza (per ulteriori approfondimenti si rinvia ai paragrafi 2.4 e 2.4.2).

3.5 Le ulteriori informazioni presenti nelle Banche dati

Per l'elaborazione della proposta di concordato, oltre alle informazioni dichiarate dal contribuente, vengono utilizzati ulteriori dati, acquisiti dalle banche dati nella disponibilità dell'Amministrazione finanziaria, individuati nelle Note tecniche e metodologiche allegate al *decreto ministeriale CPB ISA* e resi disponibili ai contribuenti.

3.6 Determinazione degli acconti

L'articolo 20 del *decreto CPB* introduce una modalità semplificata di calcolo degli acconti relativi ai periodi d'imposta oggetto di concordato.

L'acconto delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive relativo ai periodi d'imposta oggetto del concordato è determinato secondo le regole ordinarie tenendo conto dei redditi e del valore della produzione netta concordati.

In particolare, per il primo periodo d'imposta di adesione al concordato:

- a) se l'acconto delle imposte sui redditi è determinato sulla base dell'imposta relativa al periodo precedente (cosiddetto *metodo storico*), è dovuta una maggiorazione di importo pari al 10 per cento della differenza, se positiva, tra il reddito concordato e quello di impresa o di lavoro autonomo dichiarato per il periodo precedente, rettificato secondo quanto previsto dagli articoli 15 e 16 del *decreto CPB*;

- b) se l'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive è determinato sulla base dell'imposta relativa al periodo precedente (cosiddetto *metodo storico*), è dovuta una maggiorazione di importo pari al 3 per cento della differenza, se positiva, tra il valore della produzione netta concordato e quello dichiarato per il periodo precedente, rettificato secondo quanto previsto dall'articolo 17 del *decreto CPB*;
- c) se l'acconto è determinato sulla base dell'imposta relativa al periodo in corso (cosiddetto *metodo previsionale*), la seconda rata di acconto è calcolata come differenza tra l'acconto complessivamente dovuto in base al reddito e al valore della produzione netta concordato e quanto versato con la prima rata calcolata secondo le regole ordinarie.

La disposizione prevede quindi che le maggiorazioni dovute da chi adotta il cosiddetto *metodo storico*, sono versate entro il termine previsto per il versamento della seconda o unica rata dell'acconto.

Ovviamente in occasione del calcolo del saldo dell'imposta dovuta, la maggiorazione di acconto sarà scomputata dal tributo principale cui si riferisce. Nel caso in cui il contribuente, in sede di versamento del saldo delle imposte sui redditi, opti per la tassazione sostitutiva di cui all'articolo 20-bis del *decreto CPB* dell'eccedenza del reddito concordato rispetto a quello dichiarato l'anno precedente (vedi paragrafo successivo), l'eventuale credito emergente sul tributo principale per effetto del versamento della maggiorazione di acconto potrà essere utilizzato in compensazione tramite modello F24 con le consuete modalità anche per il pagamento della stessa imposta sostitutiva.

Con separata risoluzione dell'Agenzia delle entrate saranno istituiti i codici tributo per il versamento delle somme relative alle diverse maggiorazioni dovute dai soggetti che adottano il metodo storico per il calcolo dell'acconto delle imposte a seguito dell'accesso al concordato preventivo biennale.

3.7 Regime opzionale di imposizione sostitutiva sul maggior reddito concordato

Come evidenziato nella relazione illustrativa al *decreto CPB*, con l'articolo 20 bis viene introdotto un “*un regime di incisiva premialità per i contribuenti aderenti al concordato*”.

Tale disposizione, infatti, disciplina un regime opzionale di imposizione sostitutiva sul maggior reddito concordato *per i soggetti che applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale*.

In particolare, il nuovo regime di tassazione sostitutiva prevede che, per i periodi di imposta oggetto del concordato, i contribuenti che aderiscono alla proposta dell’Agenzia delle entrate possono assoggettare a un’imposta sostitutiva delle imposte sul reddito, addizionali comprese, la parte di reddito d’impresa o di lavoro autonomo derivante dall’adesione al concordato che eccede il reddito effettivo dichiarato nel periodo d’imposta antecedente a quello cui si riferisce la proposta, rettificato secondo quanto disposto dagli articoli 15 e 16 del *decreto CPB*, ossia al netto delle poste straordinarie (plusvalenze, minusvalenze, sopravvenienze, perdite su crediti, etc.).

L’imposta sostitutiva è graduata (con aliquota che varia dal 10 al 15 per cento) sulla base del livello di affidabilità fiscale che ha ottenuto il contribuente nel periodo precedente a quelli oggetto di concordato; più alto è il punteggio ISA raggiunto dal contribuente⁴³, più bassa è l’aliquota dell’imposta sostitutiva.

Punteggio ISA ottenuto nel p.i. 2023	Aliquota applicabile sulla parte eccedente
pari o superiore a 8	10%
pari o superiore a 6 ma inferiore a 8	12%
inferiore a 6	15%

Al fine di rendere più esplicito il meccanismo di individuazione della base imponibile da assoggettare a imposta sostitutiva si consideri l’esempio sotto riportato:

⁴³ In considerazione delle logiche che ispirano il funzionamento applicativo degli ISA finalizzato a stimolare, tra l’altro, l’emersione di basi imponibili, si deve ritenere che il punteggio ISA cui qui ci si riferisce sia comprensivo anche delle eventuali ulteriori componenti positive dichiarate dal contribuente per migliorare il punteggio di affidabilità.

- un contribuente che esercita attività di *Commercio al dettaglio di abbigliamento, calzature, pelletterie ed accessori* e applica gli ISA, ottenendo un punteggio di affidabilità pari a 8,5, dichiara per il periodo d'imposta 2023 un reddito d'impresa pari a 38.000 euro;
- al fine di individuare il reddito da prendere a base della proposta di *CPB* per i periodi d'imposta 2024 e 2025, il reddito di 38.000 euro deve essere assunto al netto del saldo tra le plusvalenze, le sopravvenienze attive, le minusvalenze, le sopravvenienze passive e le perdite su crediti, nonché gli utili e le perdite⁴⁴ considerati nel loro importo fiscalmente rilevante;
- si ipotizzi che il risultato di tale operazione porti a individuare un reddito di 36.200 euro relativo al periodo d'imposta 2023, a fronte del quale viene proposto un reddito da concordare per il periodo d'imposta 2024 di 37.600 euro⁴⁵ e, per il periodo d'imposta 2025, di 39.390;
- sulla base di tali dati, la parte di reddito d'impresa relativa al periodo d'imposta 2024 derivante dall'adesione al concordato che eccede il reddito effettivo dichiarato nel periodo d'imposta antecedente a quello cui si riferisce la proposta, risulta essere pari a 1.400 euro (37.600 – 36.200), mentre la parte di reddito eccedente relativa al periodo d'imposta 2025 risulta essere pari a 3.190 (39.390 – 36.200).

Il contribuente indicato nell'esempio potrebbe scegliere, per il periodo d'imposta 2024, di assoggettare ad imposta sostitutiva il reddito eccedente di 1.400 euro applicando l'aliquota del 10% e versare un importo pari a 140 euro.

Per il periodo d'imposta 2025, l'importo dell'imposta sostitutiva sarà invece pari a 319 euro (10% di 3.190).

È previsto inoltre che, in caso di rinnovo del concordato, il parametro di riferimento per l'individuazione dell'eccedenza di reddito da assoggettare a imposta sostitutiva è il reddito effettivo dichiarato nel periodo d'imposta antecedente a quelli del biennio di rinnovo del concordato, rettificato secondo quanto disposto dagli articoli 15 e 16.

⁴⁴ Per il p.i. 2023 tale importo coincide con quello da dichiarare nel rigo P04 "Reddito rilevante ai fini del CPB del modello CPB.

⁴⁵ Il reddito proposto per il p.i. 2024 è calcolato in base a quanto disposto dall'articolo 7 del *decreto ministeriale CPB ISA*, in cui è previsto che la proposta per il p.i. 2024 tiene conto dei redditi dichiarati per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2023 e, nella misura del 50%, del maggiore reddito individuato con la metodologia di cui all'allegato 1 del *decreto ministeriale CPB ISA*.

Nel caso di rinnovo dopo il primo biennio d'imposta oggetto di concordato, il periodo d'imposta da considerare come riferimento è, pertanto, il 2025.

Tornando all'esempio precedente il contribuente qualora volesse rinnovare il *f24*

per i periodi d'imposta 2026 e 2027, potrebbe scegliere di assoggettare a imposta sostitutiva, addizionali comprese, la parte eccedente di reddito d'impresa dato dalla differenza tra reddito concordato per il periodo d'imposta 2026⁴⁶ e reddito effettivo d'impresa relativo al periodo d'imposta 2025 (non quello concordato) considerato al netto del saldo tra le plusvalenze, le sopravvenienze attive, le minusvalenze, le sopravvenienze passive e le perdite su crediti, nonché gli utili e le perdite.

L'imposta sostitutiva deve essere versata con il saldo delle imposte sul reddito dovute per il periodo d'imposta in cui si è prodotta l'eccedenza.

Ai fini del versamento si applicano le disposizioni dell'articolo 17, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 435 del 2001, in base al quale il versamento può essere effettuato entro il trentesimo giorno successivo alla scadenza, maggiorando le somme da versare dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo.

Con separata risoluzione dell'Agenzia delle entrate saranno istituiti i codici tributo per il versamento delle somme relative all'imposta sostitutiva delle imposte sul reddito, addizionali comprese, a seguito dell'accesso al concordato preventivo biennale.

3.8 Commissione degli esperti

L'articolo 36 del *decreto CPB* prevede che prima della approvazione della metodologia di calcolo delle proposte di *CPB* riferite ai contribuenti che applicano gli ISA sia sentita la Commissione di esperti di cui al *comma 8* dell'articolo *9-bis* del *decreto ISA*.

Si tratta, in particolare, dell'organo collegiale, composto da rappresentanti delle organizzazioni economiche di categoria, degli ordini professionali e dell'Amministrazione finanziaria, chiamato a formulare il proprio parere una volta terminata la fase di elaborazione

⁴⁶Per il p.i. 2027 si utilizza per il confronto sempre il e reddito effettivo d'impresa relativo al periodo d'imposta 2025.

degli ISA e prima della loro approvazione, al fine di verificarne la capacità di rappresentare la realtà cui si riferiscono.

La previsione della partecipazione della Commissione anche al complesso *iter* di elaborazione delle proposte di *CPB*, conferma l'obiettivo di questo nuovo strumento di *compliance* a favorire sempre più il dialogo collaborativo tra Amministrazione Fiscale e destinatari della norma tributaria già ampiamente sperimentato nell'esperienza degli ISA.

Al riguardo, la Commissione, riunitasi il 15 marzo 2024, ha analizzato alcuni esempi relativi all'applicazione del *CPB* a soggetti che svolgono attività rientranti nell'ambito di applicazione degli ISA:

- DD08U, *Fabbricazione di calzature, parti e accessori*;
- DK05U, *Servizi forniti da dottori commercialisti, ragionieri, periti commerciali e consulenti del lavoro*;
- DG36U, *Servizi di ristorazione commerciale*;
- DM05U, *Commercio al dettaglio di abbigliamento, calzature, pelletterie ed accessori*.

Infine, pur trattandosi di un argomento non di competenza della Commissione, per completezza, è stata effettuata una illustrazione anche della metodologia per l'individuazione del reddito da proporre ai fini del concordato applicabile ai soggetti che aderiscono al regime forfetario ai sensi dell'articolo 1, commi da 54 a 89, della *legge forfetari*.

3.9 Modalità di adesione alla proposta di concordato – MODELLI

Con due Provvedimenti del 28 febbraio 2024, il direttore dell'Agenzia delle entrate ha individuato i dati da comunicare per l'elaborazione e accettazione della proposta di *CPB* e le modalità per la trasmissione telematica di tali dati all'Amministrazione finanziaria.

In particolare, il contribuente in possesso dei requisiti previsti dalla norma, che intende aderire alla proposta di concordato, deve dichiarare i dati contenuti nel modello *CPB*. Tale modello costituisce parte integrante dei modelli ISA 2024 e di conseguenza è parte integrante dei modelli REDDITI 2024.

Il modello *CPB*⁴⁷ si compone delle seguenti sezioni:

- Condizioni di accesso;
- Dati contabili;
- Proposta *CPB*;
- Accettazione proposta *CPB*.

Nella sezione *Condizioni di accesso* sono previste le informazioni relative alla presenza di requisiti e all'assenza di cause di esclusione⁴⁸ che i contribuenti devono dichiarare per poter accedere alla proposta di concordato.

Nella medesima sezione i contribuenti possono altresì indicare la presenza di eventi straordinari, individuati con il *decreto ministeriale CPB ISA*, che si sono verificati per una parte, anche limitata, del periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2024 e in data antecedente all'adesione al concordato. L'elaborazione della proposta di concordato sarà di conseguenza effettuata tenendo conto della presenza delle circostanze straordinarie dichiarate dal contribuente.

Nella sezione *Dati contabili* i contribuenti devono dichiarare il reddito di impresa o di lavoro autonomo e il valore della produzione netta IRAP rilevanti ai fini della determinazione della proposta di concordato.

Nella sezione *Proposta CPB* saranno indicati gli importi relativi al Reddito proposto ai fini del *CPB* per il p.i. 2024 e il p.i. 2025 e al Valore della produzione netta IRAP, proposto ai fini del *CPB* per il p.i. 2024 e per il p.i. 2025, calcolati dal *software IttuoISA_CPB 2024*.

Nella sezione *Accettazione proposta CPB e firma dichiarazione sostitutiva righe P02 e P03*, apponendo la firma al rigo P10, il contribuente procede all'accettazione della proposta di *CPB* per il periodo d'imposta 2024 e il periodo d'imposta 2025 ed alla sottoscrizione delle dichiarazioni rese ai righe P02 e P03.

⁴⁷ Il modello *CPB* e le relative istruzioni sono reperibili sul sito internet dell'Agenzia al seguente percorso: Ti trovi in: Home/ Imprese/ Agevolazioni /Regimi opzionali/ Concordato Preventivo Biennale (CPB) – Contribuenti ISA/ Modello e istruzioni.

⁴⁸ Si ricorda che tali informazioni hanno la natura di "autodichiarazione" e sono rese ai sensi della disciplina in materia di dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atti di notorietà di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000.

3.10 Modalità di adesione alla proposta di concordato - SOFTWARE

I contribuenti soggetti agli ISA potranno aderire alla proposta di concordato preventivo biennale avvalendosi del *software IttuoISA_CPB 2024*, versione dell'applicativo ISA opportunamente implementata per consentire la gestione del nuovo istituto con riferimento al periodo di imposta 2023.

Questa versione del *software*, arricchita con le funzionalità inerenti la gestione del concordato preventivo biennale, potrà essere utilizzata da tutti i contribuenti ISA, sia da quelli interessati alla proposta di *CPB* che da quelli non rientranti nel perimetro applicativo del nuovo istituto o non interessati a prestare adesione alla proposta al fine di procedere, come ordinariamente avviene, al calcolo degli ISA.

Sono di seguito descritti i principali tratti innovativi del *software IttuoISA_CPB 2024* nella versione implementata per la gestione del *CPB*.

Le implementazioni hanno riguardato sia la parte “dichiarativa” dell'applicativo, ossia quella inerente la compilazione e la modifica delle posizioni, che quella relativa all'esito, attivabile in fase di calcolo. Gli interventi hanno ovviamente interessato anche le funzioni *Importa* e *Invia* del *software*, che sono state alimentate con le componenti inerenti la gestione del *CPB*.

La nuova sezione dichiarativa relativa al modello *CPB* (quadro P), come chiarito al paragrafo *Modalità di adesione alla proposta di concordato – MODELLI*, è destinata ad accogliere, in fase di creazione della posizione, le informazioni necessarie per l'accesso al nuovo istituto. La stessa costituisce, infatti, parte integrante del modello ISA. I contribuenti che intendono aderire al *CPB* dovranno compilare questa sezione dopo aver effettuato l'importazione delle ulteriori informazioni presenti nelle banche dati della fiscalità (cd. *variabili precalcolate*) e aver completato la creazione della posizione ISA attraverso la compilazione dei relativi “tradizionali” quadri dichiarativi.

Inoltre, l'applicativo *IttuoISA_CPB 2024* si caratterizza per la presenza della nuova sezione di esito riguardante le informazioni connesse al calcolo della proposta di *CPB*. Nello specifico, nel caso siano state compilate le informazioni del quadro P necessarie per il calcolo della proposta, nell'esito del *software* saranno riportati, in aggiunta alle informazioni inerenti l'esito del calcolo degli ISA, gli importi riguardanti il reddito proposto ai fini del *CPB* per il p.i. 2024 e per il p.i. 2025, nonché – per i soggetti diversi dalle persone fisiche – gli importi

corrispondenti al valore della produzione netta IRAP proposto ai fini del *CPB* per il p.i. 2024 e il p.i. 2025. Relativamente a questi ultimi importi, per le persone fisiche comparirà un valore pari a zero, attesa la non applicazione dell'imposta nei confronti di tale categoria di contribuenti. A fronte di tali importi, il contribuente che intenda accettare la proposta avrà cura di selezionare la casella corrispondente all'informazione di cui al rigo P10 del modello (*Accettazione della proposta di reddito di impresa/lavoro autonomo e del valore della produzione netta IRAP ai fini CPB per il p.i. 2024 e il p.i. 2025 e firma delle dichiarazioni sostitutive P02 e P03*).

Nel caso di avvenuta accettazione della proposta, con la funzione di invio sarà predisposta una posizione ISA comprensiva dei dati del modello *CPB* e, tra questi, dell'accettazione della proposta di concordato preventivo biennale, per la successiva trasmissione telematica in allegato al modello REDDITI.

3.11 La metodologia da utilizzare ai fini della proposta di concordato

La norma che disciplina il concordato preventivo biennale attribuisce all'Agenzia delle entrate il compito di formulare una proposta ai contribuenti che, se accettata, diventa la base per l'applicazione del concordato.

L'articolo 9 del *decreto CPB* prevede inoltre che *“La proposta di concordato è elaborata dall'Agenzia delle entrate, in coerenza con i dati dichiarati dal contribuente e comunque nel rispetto della sua capacità contributiva, sulla base di una metodologia che valorizza, anche attraverso processi decisionali completamente automatizzati ..., le informazioni già nella disponibilità dell'Amministrazione finanziaria, limitando l'introduzione di nuovi oneri dichiarativi”*.

Il medesimo articolo 9 prevede inoltre che tale metodologia debba essere predisposta con riferimento alle specifiche attività economiche, tenendo conto:

- degli andamenti economici e dei mercati;
- delle redditività individuali e settoriali desumibili dagli indici sintetici di affidabilità fiscale e delle risultanze della loro applicazione;

- di ulteriori dati acquisiti dalle banche dati nella disponibilità dell'Amministrazione finanziaria e di altri soggetti pubblici, escluse quelle soggette alla disciplina di cui al decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51;
- degli specifici limiti imposti dalla normativa in materia di tutela dei dati personali.

Al riguardo si evidenzia che, così come previsto dal citato articolo 9, con il *decreto ministeriale CPB ISA*, sentito il Garante per la protezione dei dati personali⁴⁹, è stata approvata la metodologia in base alla quale l'Agenzia formula ai contribuenti che applicano gli ISA la proposta di *CPB* per i periodi di imposta 2024 e 2025.

In estrema sintesi la metodologia definita nel citato *decreto ministeriale CPB ISA* utilizza quale base di partenza i dati dichiarati dal contribuente per il p.i. 2023 all'interno dei modelli ISA per effettuare una valutazione economica dei risultati raggiunti dal contribuente nel p.i. 2023.

Terminata questa prima fase di analisi vengono effettuati ulteriori passaggi metodologici finalizzati, ad esempio, a verificare la coerenza con i valori di riferimento settoriali e a valorizzare le proiezioni macroeconomiche per i periodi d'imposta 2024 e 2025.

3.11.1 Adeguamento della proposta di concordato per tenere conto di ulteriori informazioni fornite dal contribuente

L'articolo 5 del più volte richiamato *decreto ministeriale CPB ISA* prevede che il contribuente, in fase di inserimento nel *software* dei dati necessari al calcolo della proposta di *CPB*, possa comunicare all'Agenzia delle entrate la presenza di possibili eventi straordinari di cui la stessa Agenzia terrà conto per determinare in modo ancora più puntuale la proposta di concordato.

Si tratta, in particolare, di rendere noto all'Agenzia se, nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2024, prima della elaborazione della proposta di *CPB*, si sono verificati eventi

⁴⁹ Si vedano, in particolare, i seguenti pareri del Garante per la protezione dei dati personali:

- 11 gennaio 2024;
- 6 giugno 2024.

straordinari idonei a condizionare il regolare svolgimento dell'attività economica sino al punto di comportarne la sospensione per un significativo lasso temporale.

Più in dettaglio sono considerate rilevanti ad incidere nella rideterminazione della proposta, sospensioni pari ad almeno 30 giorni.

Laddove venga comunicata tale circostanza le proposte sono ridotte:

- a. in misura pari al 10%, in presenza di eventi straordinari che hanno comportato la sospensione dell'attività economica per un periodo compreso tra 30 e 60 giorni;
- b. in misura pari al 20%, in presenza di eventi straordinari che hanno comportato la sospensione dell'attività economica per un periodo superiore a 60 giorni e fino a 120 giorni;
- c. in misura pari al 30%, in presenza di eventi straordinari che hanno comportato la sospensione dell'attività economica per un periodo superiore a 120 giorni.

Gli eventi straordinari qui in argomento sono riconducibili, stante quanto previsto dal *decreto ministeriale CPB ISA*, alle medesime situazioni eccezionali che, se verificatesi in corso di *CPB*, laddove si riscontri una contrazione delle basi imponibili effettive rispetto a quelle oggetto di concordato in misura eccedente il 30%, comportano la cessazione dello stesso *CPB*.

3.11.2 Misure per graduare la proposta di concordato

L'articolo 7 del *decreto ministeriale CPB ISA*, infine, prevede un meccanismo volto a garantire il graduale raggiungimento di un livello corrispondente alla piena affidabilità al termine del biennio oggetto di concordato.

Il proposito è, dunque, quello di far intraprendere al contribuente che aderisce al *CPB* un percorso al termine del quale avrà gradatamente raggiunto un livello di piena affidabilità.

A tal fine viene previsto che la proposta per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2024 relativa ai redditi di impresa e lavoro autonomo oggetto del *CPB* elaborata tenendo conto di quelli dichiarati per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2023, corrisponde al 50 per cento, del maggiore reddito individuato per il successivo periodo di imposta 2025.

Un meccanismo corrispondente viene previsto anche per la graduazione della proposta di *CPB* relativa all'IRAP.

4. CONTRIBUENTI CHE ADERISCONO AL REGIME FORFETARIO

L'articolo 23 del *decreto CPB* prevede che possono accedere al concordato preventivo biennale i contribuenti esercenti attività d'impresa, arti o professioni che aderiscono al regime forfetario di cui alla *legge forfetari*.

In buona sostanza, per poter ricevere una proposta di *CPB*, i contribuenti devono aver applicato tale regime nel periodo d'imposta precedente a quelli cui si riferisce la proposta.

In particolare, per il primo anno di applicazione del *CPB* afferente al periodo d'imposta 2024 è necessario che il contribuente abbia applicato nel 2023 il regime forfetario di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89, della *legge forfetari*, fermo restando che l'articolo 24 del *decreto CPB* dispone che non possono accedere al *CPB* i contribuenti che hanno iniziato l'attività nel periodo d'imposta precedente a quello cui si riferisce la proposta⁵⁰.

Il medesimo articolo 24 conferma, anche per i contribuenti forfetari, che per poter accedere alla proposta di concordato preventivo biennale è necessario che ricorrano i requisiti di cui all'articolo 10, comma 2, del *decreto CPB*⁵¹ e che non sussistano le ipotesi previste all'articolo 11, comma 1, lettere a) e b) del medesimo decreto⁵².

Ovviamente per l'accesso al regime forfetario viene richiesto che nell'anno precedente ricorrano congiuntamente anche le condizioni previste dalla *legge forfetari*⁵³.

4.1 Reddito oggetto di concordato

⁵⁰ Al riguardo si precisa che anche per coloro che hanno iniziato il 1° gennaio 2023 opera la citata causa di esclusione, in linea con i precedenti chiarimenti in materia di studi di settore (circolare n. 127/E del 9 giugno 1999, paragrafo 6.3).

⁵¹ L'articolo 10, comma 2 del *decreto CPB* prevede la causa di esclusione dal CPB per i soggetti con debiti tributari o contributivi come meglio precisato ai paragrafi 2.1. e 2.1.1.

⁵² L'articolo 11 comma 1, lettere a) e b) del *decreto CPB* prevede delle cause di esclusione dal CPB per i soggetti che hanno omesso la dichiarazione dei redditi in relazione ad almeno uno dei tre periodi d'imposta precedenti a quelli di applicazione del concordato, ovvero, che hanno subito una condanna penale, come meglio precisato ai paragrafi 2.1. e 2.1.2.

⁵³ Si richiamano i contenuti della circolare n. 32/E del 5 dicembre 2023 avente ad oggetto: *Articolo 1, comma 54, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di bilancio 2023) – Modifiche al regime forfetari*.

L'articolo 28 del *decreto CPB* individua il reddito d'impresa ovvero di lavoro autonomo oggetto di concordato preventivo biennale proposto al contribuente e determinato secondo le metodologie di cui all'articolo 9 del predetto decreto.

Si tratta, in particolare, del reddito d'impresa ovvero di lavoro autonomo derivante dall'esercizio di arti e professioni, di cui all'articolo 1, comma 64, primo periodo, della *legge forfetari*, ovvero, del reddito ottenuto applicando all'ammontare dei ricavi o dei compensi percepiti il coefficiente di redditività nella misura indicata in base al codice ATECO che contraddistingue l'attività esercitata.

Anche per i contribuenti che aderiscono al regime forfetario resta fermo l'obbligo di dichiarare un reddito minimo concordato di 2.000 euro.

Il citato articolo 28 dispone, infine, che per tali soggetti, resta fermo il trattamento previsto per i contributi previdenziali obbligatori di cui all'articolo 1, comma 64, primo periodo, della citata *legge forfetari*.

L'accettazione della proposta dell'Agenzia delle entrate obbliga il contribuente a dichiarare sia gli importi concordati sia gli importi effettivi nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta oggetto di *CPB*. Anche con riferimento ai contribuenti forfetari, l'Agenzia delle entrate provvede alla verifica della correttezza dei versamenti delle imposte e dei contributi dovuti a seguito dell'adesione al concordato, attraverso le ordinarie attività di liquidazione disciplinate dall'articolo 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600⁵⁴.

4.2 Rilevanza delle basi imponibili concordate

Anche nei confronti dei contribuenti forfetari il *decreto CPB* individua i termini dell'accordo tra le parti con cui si definisce preventivamente il *quantum* della pretesa tributaria attraverso l'accettazione da parte del contribuente della proposta di concordato.

Nell'articolo 30, al comma 1, è infatti esplicitato che “*Gli eventuali maggiori o minori redditi ordinariamente determinati, rispetto a quelli oggetto del concordato, non rilevano, ai fini della determinazione delle imposte sui redditi nonché dei contributi previdenziali obbligatori,*

⁵⁴ Vedi articolo 25 del *decreto CPB*.

salvo che nell'ipotesi di cui al comma 2, ferma restando la possibilità per il contribuente di versare comunque i contributi sulla parte eccedente il reddito concordato.”.

In conseguenza dell'accettazione della proposta di concordato e del corretto adempimento degli ordinari obblighi contabili e dichiarativi, quindi, gli eventuali maggiori redditi conseguiti nei periodi d'imposta oggetto di concordato non potranno influire sul *quantum* della pretesa tributaria preventivamente stabilito.

Il medesimo articolo 30, inoltre, al comma 2, prevede che in presenza di circostanze eccezionali, individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, che determinano minori redditi effettivi o minori valori della produzione netta effettivi, eccedenti la misura del 30% rispetto a quelli oggetto del concordato, quest'ultimo cessa di produrre effetti a partire dal periodo di imposta in cui tale differenza si realizza.

Su tali aspetti valgono le considerazioni già effettuate al paragrafo 3.4 “*Rilevanza delle basi imponibili concordate*” con riferimento ai soggetti ISA.

4.3 Determinazione degli acconti

L'articolo 31 del *decreto CPB* introduce una modalità semplificata di calcolo dell'acconto relativo ai periodi d'imposta oggetto di concordato.

L'acconto delle imposte sui redditi relativo ai periodi d'imposta oggetto del concordato è determinato secondo le regole ordinarie tenendo conto dei redditi concordati.

Per il primo periodo d'imposta di adesione al concordato:

- a) se l'acconto è determinato sulla base dell'imposta relativa al periodo precedente (cosiddetto *metodo storico*), è dovuta una maggiorazione di importo pari al 10 per cento ovvero al 3 per cento nel caso di inizio di nuove attività di cui all'articolo 1, comma 65, della *legge forfetari*, della differenza, se positiva, tra il reddito concordato e quello di impresa o di lavoro autonomo dichiarato per il periodo d'imposta precedente;
- b) se l'acconto è determinato sulla base dell'imposta relativa al periodo in corso (cosiddetto *metodo previsionale*), la seconda rata di acconto è calcolata come

differenza tra l'acconto complessivamente dovuto in base al reddito concordato e quanto versato con la prima rata calcolata secondo le regole ordinarie.

La maggiorazione dovuta nel caso di applicazione del cosiddetto *metodo storico* è versata entro il termine previsto per il versamento della seconda o unica rata dell'acconto.

Con separata risoluzione dell'Agenzia delle entrate saranno istituiti i codici tributo per il versamento delle somme relative alle diverse maggiorazioni dovute dai soggetti che adottano il metodo storico per il calcolo dell'acconto delle imposte a seguito dell'accesso al concordato preventivo biennale.

Analogamente a quanto precisato per i soggetti ISA (vedi paragrafo 3.6), in occasione del calcolo del saldo dell'imposta dovuta, la maggiorazione di acconto sarà scomputata dal tributo principale cui si riferisce. Nel caso in cui il contribuente, in sede di versamento del saldo delle imposte sui redditi, opti per la tassazione sostitutiva di cui all'articolo 31-bis del *decreto CPB* dell'eccedenza del reddito concordato rispetto a quello dichiarato l'anno precedente (vedi paragrafo successivo), l'eventuale credito emergente sul tributo principale per effetto del versamento della maggiorazione di acconto potrà essere utilizzato in compensazione tramite modello F24 con le consuete modalità anche per il pagamento della stessa imposta sostitutiva.

4.4 Regime opzionale di imposizione sostitutiva sul maggior reddito concordato

Come evidenziato nella relazione illustrativa al *decreto CPB*, con l'articolo 31 *bis* viene introdotto un “*un regime di incisiva premialità per i contribuenti aderenti al concordato*”.

Tale disposizione, infatti, disciplina un regime opzionale di imposizione sostitutiva sul maggior reddito concordato *per i soggetti che aderiscono al regime forfetario*.

In particolare, il nuovo regime di tassazione sostitutiva prevede che per i periodi di imposta oggetto del concordato i contribuenti che aderiscono alla proposta dell'Agenzia delle entrate possono assoggettare a un'imposta sostitutiva delle imposte sul reddito, addizionali comprese, la parte di reddito d'impresa o di lavoro autonomo derivante dall'adesione al concordato che eccede il reddito effettivo dichiarato nel periodo d'imposta antecedente a quello cui si riferisce la proposta.

L'imposta sostitutiva è pari al 10 per cento del reddito eccedente, ovvero al 3 per cento nel caso di inizio di nuove attività di cui all'articolo 1, comma 65, della *legge forfetari*.

Volendo esemplificare il meccanismo di individuazione della base imponibile da assoggettare a imposta sostitutiva si consideri l'esempio sotto riportato:

- un contribuente che esercita attività di *Commercio ambulante di prodotti alimentari e bevande* applica il regime forfetario di determinazione del reddito con la previsione di un'imposta sostitutiva calcolata con aliquota del 15 per cento; per il periodo d'imposta 2023 dichiara un reddito d'impresa pari a 24.000 euro, in quanto al complesso di ricavi di 60.000 euro applica il coefficiente di redditività del 40 per cento⁵⁵;
- il reddito da prendere a base della proposta di *CPB* per il periodo d'imposta 2024 è dunque pari a 24.000, a fronte del quale viene proposto un reddito da concordare di 24.900 euro;
- sulla base di tali dati, per il periodo d'imposta 2024, la parte di reddito d'impresa derivante dall'adesione al concordato che eccede il reddito effettivo dichiarato nel periodo d'imposta antecedente a quello cui si riferisce la proposta risulta essere pari a 900 euro (24.900 – 24.000).

Il contribuente indicato nell'esempio potrebbe scegliere, per il periodo d'imposta 2024, di assoggettare a imposta sostitutiva il reddito eccedente di 900 euro applicando l'aliquota del 10% e versare un importo pari a 90 euro.

È inoltre previsto che, in caso di rinnovo del concordato, per l'individuazione dell'eccedenza di reddito che può essere assoggettata a imposta sostitutiva, si assume quale parametro di riferimento il reddito dichiarato secondo le ordinarie modalità previste per i contribuenti forfetari nel periodo d'imposta antecedente a quelli di rinnovo.

Nel caso di rinnovo dopo il primo anno d'imposta oggetto di concordato, il periodo d'imposta da considerare come riferimento è, pertanto, il 2024.

Riprendendo l'esempio precedente, il contribuente qualora intenda rinnovare il *CPB* potrebbe scegliere di assoggettare a imposta sostitutiva, addizionali comprese, la parte eccedente di

⁵⁵ Il coefficiente del 40% corrisponde a quello individuato per l'attività di *Commercio ambulante di prodotti alimentari e bevande* desumibile dalla tabella dei coefficienti di redditività relativi al Regime forfetario.

reddito d'impresa data dalla differenza tra reddito concordato per il periodo d'imposta 2025 e reddito d'impresa di cui all'articolo 1, comma 64, primo periodo, della medesima *legge forfetari*, relativo al periodo d'imposta 2024 (non quello concordato).

L'imposta sostitutiva deve essere versata entro il termine di versamento del saldo delle imposte sul reddito dovute per il periodo d'imposta in cui si è prodotta l'eccedenza.

Ai fini del versamento si applicano le disposizioni dell'articolo 17, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 435 del 2001 in base al quale i versamenti possono essere effettuati entro il trentesimo giorno successivo ai termini previsti, maggiorando le somme da versare dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo.

Con separata risoluzione dell'Agenzia delle entrate saranno istituiti i codici tributo per il versamento delle somme relative all'imposta sostitutiva delle imposte sul reddito, addizionali comprese, a seguito dell'accesso al concordato.

4.5 Modalità di adesione alla proposta di concordato – MODELLI

Con Provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 28 febbraio 2024 è stato approvato il modello REDDITI 2024 PF, con le relative istruzioni, contenente i dati da comunicare per l'elaborazione e l'accettazione della proposta di *CPB*.

Il contribuente che, in possesso dei requisiti previsti dalla norma, intende aderire alla proposta di concordato deve dichiarare, oltre ai consueti dati contenuti nella SEZIONE III – *Regime forfetario - determinazione del reddito* del quadro LM del modello REDDITI 2024 PF, le seguenti informazioni presenti nella SEZIONE VI – *Concordato Preventivo regime forfetario*:

- Condizioni di accesso;
- Proposta *CPB*;
- Accettazione proposta *CPB*.

Le informazioni relative alle *Condizioni di accesso* attengono alla presenza dei requisiti e all'assenza di cause di esclusione, nonché alla presenza di eventi straordinari⁵⁶, individuati con il *decreto ministeriale CPB forfetari*, che si sono verificati per una parte, anche limitata, del periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2024 e in data antecedente all'adesione al concordato. La proposta di *CPB*, di conseguenza, terrà conto della presenza delle circostanze straordinarie dichiarate dal contribuente.

Si precisa che le dichiarazioni relative alla presenza di eventi straordinari sono rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR n. 445 del 2000 e che, in caso di dichiarazioni mendaci, è prevista l'applicazione delle sanzioni penali ai sensi dell'articolo 76 del predetto decreto.

In corrispondenza della *Proposta CPB* sarà riportato il valore relativo al Reddito proposto ai fini del *CPB* per il p.i. 2024, calcolato dall'applicativo *RedditiOnLine PF 2024*.

Con riferimento all'*Accettazione proposta CPB*, il contribuente, apponendo la propria firma in corrispondenza del rigo LM64 (*Accettazione della proposta di reddito di impresa/lavoro autonomo ai fini CPB per il p.i. 2024 e firma delle dichiarazioni sostitutive righe LM61 e LM62*), si impegna, per il periodo d'imposta 2024, a dichiarare l'importo concordato nel modello REDDITI 2025 PF.

4.6 Modalità di adesione alla proposta di concordato – SOFTWARE

Le modalità di adesione alla proposta di *CPB* per i soggetti forfetari sono analoghe a quelle descritte per i soggetti ISA al paragrafo 3.9.

Anche per tali contribuenti, infatti, la compilazione tramite il *software RedditiOnLine PF 2024* dei campi recanti le informazioni relative alle condizioni di accesso (*sez. VI – Concordato preventivo biennale* del quadro LM del modello REDDITI 2024 PF, come precisato al paragrafo precedente) è necessaria per il calcolo della proposta di reddito ai fini del *CPB* per il p.i. 2024⁵⁷.

⁵⁶ Si ricorda che tali informazioni hanno la natura di "autodichiarazione" e sono rese ai sensi della disciplina in materia di dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atti di notorietà di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000. In caso di dichiarazioni mendaci, è prevista l'applicazione delle sanzioni penali ai sensi dell'articolo 76 del citato DPR.

⁵⁷ Si evidenzia che anche l'applicativo *web* della dichiarazione precompilata consente la compilazione della Sezione VI del quadro LM di Redditi PF.

Non è invece necessario indicare alcuno specifico ulteriore dato contabile affinché sia possibile procedere al calcolo della proposta.

Dopo aver visualizzato la proposta, calcolata dal *software*, il contribuente tramite lo stesso *software* può esprimere la relativa accettazione, vincolandosi a tale adesione – sperimentalmente – per il solo p.i. 2024, come già precisato al paragrafo precedente.

4.7 La metodologia da utilizzare ai fini della proposta di concordato

Come precedentemente evidenziato, il citato articolo 9 del *decreto CPB* prevede che “*La proposta di concordato è elaborata dall’Agenzia delle entrate, in coerenza con i dati dichiarati dal contribuente e comunque nel rispetto della sua capacità contributiva, sulla base di una metodologia che valorizza, anche attraverso processi decisionali completamente automatizzati, le informazioni già nella disponibilità dell’Amministrazione finanziaria, limitando l’introduzione di nuovi oneri dichiarativi*”, anche per i contribuenti forfetari, con riferimento a specifiche attività economiche, tenendo conto “*degli andamenti economici e dei mercati, delle redditività individuali e settoriali desumibili dagli indici sintetici di affidabilità fiscale*”.

Al riguardo, con il *decreto ministeriale CPB forfetari*, sentito il Garante per la protezione dei dati personali⁵⁸, è stata approvata la metodologia in base alla quale l’Agenzia formula ai contribuenti che aderiscono al regime forfetario la proposta di *CPB* per il periodo di imposta 2024.

In estrema sintesi la metodologia descritta nel citato *decreto ministeriale CPB forfetari* utilizza quale base di partenza i dati dichiarati dal contribuente in fase di dichiarazione 2024 relativa al p.i. 2023 all’interno della SEZIONE III del quadro LM del modello REDDITI PF riservato ai contribuenti forfetari.

Sulla base di tali dati viene effettuata una valutazione economica dei risultati raggiunti dal contribuente nel p.i. 2023.

⁵⁸ Si vedano, in particolare, i seguenti pareri del Garante per la protezione dei dati personali:

- 11 gennaio 2024;
- 6 giugno 2024;
- 10 luglio 2024.

In particolare, prendendo a riferimento il reddito determinato forfetariamente dal contribuente nell'annualità d'imposta 2023, per procedere alla definizione della proposta di *CPB* vengono effettuati i seguenti passaggi metodologici:

1. analisi delle attività economiche nell'ambito dei settori ISA: in tale fase si procede a mettere in relazione le attività esercitate dalla platea dei contribuenti aderenti al regime forfetario con quelle dei contribuenti che applicano gli ISA;
2. definizione dei coefficienti di rivalutazione settoriali: una volta identificati i settori ISA per ciascuna attività economica esercitata dai contribuenti in regime forfetario, si procede all'analisi dei risultati economici conseguiti dai contribuenti ISA di riferimento del settore considerati pienamente affidabili.

In estrema sintesi in questa fase si prendono a riferimento i contribuenti ISA "simili" che presentano una situazione di affidabilità fiscale.

L'eventuale scostamento di redditività osservato tra l'insieme dei contribuenti appartenenti ad un determinato settore ed il sottoinsieme di quelli affidabili, viene utilizzato come riferimento per determinare un primo parametro settoriale da utilizzare per rivalutare il reddito determinato forfetariamente;

3. definizione di valori di riferimento settoriali⁵⁹ e relativo confronto con la base imponibile: coerentemente con la metodologia elaborata per i soggetti ISA; anche per i forfetari, nella determinazione della base imponibile da proporre, viene utilizzato un parametro di rivalutazione costituito dal livello di redditività minimo settoriale ISA previsto sulla base delle analisi delle spese per lavoro dipendente dichiarate con riferimento alla forza lavoro dipendente impiegata.

In tal modo è possibile valutare la redditività dell'attività economica esercitata dai contribuenti del settore in relazione alle persone fisiche che, invece, operano in qualità di dipendente per le stesse e sulle quali non sussiste il rischio d'impresa. Se la proposta

⁵⁹ In fase di applicazione, per i contribuenti che presentano un ammontare di componenti positivi (Ricavi/Compensi) compreso tra oltre la redditività minima settoriale e il doppio della redditività minima settoriale, per la quota dei componenti positivi fino alla redditività minima viene considerato il coefficiente di rivalutazione settoriale ordinariamente previsto, mentre al maggior ammontare di componenti positivi eccedente la redditività minima viene applicato il coefficiente di rivalutazione settoriale ridotto della metà. Per i contribuenti che presentano un ammontare di componenti positivi (Ricavi/Compensi) superiore al doppio della redditività minima settoriale, per la quota dei componenti positivi fino al doppio della redditività minima viene applicato lo schema precedente, mentre alla quota di componenti positivi eccedente il doppio della redditività minima si applica il coefficiente di rivalutazione settoriale ridotto di due terzi.

di *CPB* per l'attività economica esercitata dal contribuente risulta inferiore al livello settoriale di riferimento della spesa di lavoro dipendente, la medesima proposta sarà costituita da tale valore minimo;

4. rivalutazione con proiezioni macroeconomiche per il periodo d'imposta 2024: infine, analogamente a quanto previsto per i soggetti ISA, la base imponibile proposta viene rivalutata sulla base delle proiezioni macroeconomiche disponibili.

4.7.1 Adeguamento della proposta di concordato per tenere conto di ulteriori informazioni fornite dal contribuente

L'articolo 4 del *decreto ministeriale CPB forfaitari* prevede, come illustrato per la metodologia riferita ai soggetti ISA, che il contribuente, in fase di inserimento nel *software* dei dati necessari al calcolo della proposta di *CPB*, possa comunicare all'Agenzia delle entrate la presenza di possibili eventi straordinari di cui la stessa Agenzia terrà conto per determinare in modo ancora più puntuale la proposta di concordato.

Si tratta, in particolare, di rendere noto all'Agenzia se, nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2024, prima della elaborazione della proposta di *CPB*, si sono verificati eventi straordinari che hanno comportato la sospensione dell'attività economica.

Più in dettaglio sono considerate rilevanti ad incidere nella rideterminazione della proposta sospensioni almeno pari o superiori a 30 giorni.

Laddove venga comunicata tale circostanza le proposte sono ridotte:

- a. in misura pari al 10%, in presenza di eventi straordinari che hanno comportato la sospensione dell'attività economica per un periodo compreso tra 30 e 60 giorni;
- b. in misura pari al 20%, in presenza di eventi straordinari che hanno comportato la sospensione dell'attività economica per un periodo superiore a 60 giorni e fino a 120 giorni;
- c. in misura pari al 30%, in presenza di eventi straordinari che hanno comportato la sospensione dell'attività economica per un periodo superiore a 120 giorni.

Gli eventi straordinari qui in argomento sono riconducibili, stante quanto previsto dal *decreto ministeriale CPB ISA*⁶⁰, ad alcune delle situazioni eccezionali che, se verificatesi in corso di *CPB*, laddove si riscontri una contrazione delle basi imponibili effettive rispetto a quelle oggetto di concordato in misura eccedente il 30%, comportano la cessazione dello stesso *CPB*⁶¹.

5. L'ATTIVITÀ DI CONTROLLO

Il meccanismo di funzionamento del *CPB*, come accennato, ha alla sua base i dati dichiarati dal contribuente.

In tale assetto è evidente come il corretto adempimento degli obblighi dichiarativi assuma una rilevanza centrale affinché l'istituto possa correttamente trovare applicazione.

Un ruolo fondamentale è pertanto assunto dal riscontro della veridicità e correttezza delle informazioni fornite all'Amministrazione finanziaria da parte dei contribuenti interessati all'applicazione del *CPB* per la formulazione delle relative proposte.

È lo stesso *decreto CPB* a sancire la centralità della correttezza dei comportamenti dichiarativi prevedendo come elementi imprescindibili per avviare il rapporto e per farlo proseguire in modo corretto:

- la veritiera dichiarazione della sussistenza dei requisiti previsti all'articolo 10 del *decreto CPB* e dell'insussistenza delle cause di esclusione indicate negli articoli 11 e 24 del *decreto CPB*, rispettivamente per i soggetti ISA e forfetari;
- il regolare adempimento degli obblighi indicati agli articoli 13 e 26 del *decreto CPB* rispettivamente per i soggetti ISA e forfetari;

È, altresì, essenziale che, in corso di *CPB*, non si verificano le fattispecie in precedenza illustrate indicate all'articolo 22 del *decreto CPB* che comporterebbero la decadenza dal concordato.

⁶⁰ Vedi articolo 5, comma 3, del *decreto ministeriale CPB ISA*.

⁶¹ Si tratta, nello specifico, delle situazioni eccezionali di cui alle lettere a), b), e) ed f) dell'articolo 4 del *decreto ministeriale CPB ISA*. Cfr. paragrafo 2.4.2.

Riguardo a queste ultime ipotesi è opportuno ribadire che l'esistenza di attività non dichiarate o l'inesistenza o l'ineducibilità di passività dichiarate che, in esito ad attività di accertamento riferite ai periodi di imposta oggetto del concordato o in quello precedente, comportano la decadenza dal *CPB*, devono risultare, come indicato alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 22 del *decreto CPB*, per un importo superiore al 30 per cento dei ricavi dichiarati.

In merito alla preclusione all'attività di accertamento di cui all'articolo 39 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, prevista all'articolo 34 del *decreto CPB*, si deve infatti osservare che l'attività di accertamento, per i periodi di imposta oggetto del concordato, può essere effettuata, come recita lo stesso articolo 34, qualora in esito all'attività istruttoria dell'Amministrazione finanziaria, ricorrano le cause di decadenza di cui agli articoli 22 e 33 citato *decreto CPB*.

Nei confronti dei soggetti *ISA* che hanno aderito al concordato, l'eventuale attività di accertamento per i periodi d'imposta oggetto di *CPB*, non assume a riferimento ricostruzioni analitico-induttive, stante l'esclusione degli accertamenti basati sulle presunzioni semplici di cui al citato articolo 39, primo comma, lettera d), secondo periodo, del D.P.R. n. 600 del 1973, prevista all'articolo 19, comma 3, del *decreto CPB*⁶².

Infine, come previsto dall'articolo 34, comma 2, del *decreto CPB*, nei confronti dei contribuenti che non aderiscono al concordato preventivo biennale o che decadono dagli effetti dello stesso, sarà intensificata l'attività di controllo dell'Agenzia delle entrate e della Guardia di finanza mediante la programmazione di maggiore capacità operativa. Questi ultimi, nell'esercizio dell'attività di controllo potranno utilizzare tutte le informazioni contenute nelle banche dati disponibili, anche tramite interconnessione tra loro e con quelle di archivi e registri pubblici, ivi incluse quelle contenute nell'Anagrafe dei conti finanziari.

⁶² L'articolo 19, comma 3, del decreto *CPB* prevede che “Per i periodi d'imposta oggetto di concordato, ai contribuenti che aderiscono alla proposta formulata dall'Agenzia delle entrate sono riconosciuti i benefici, compresi quelli relativi all'imposta sul valore aggiunto, previsti dall'articolo 9-bis, comma 11, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.” Tra i benefici previsti dal citato articolo 9-bis vi rientra, appunto, l'esclusione degli accertamenti basati sulle presunzioni semplici di cui all'articolo 39, primo comma, lettera d), secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e all'articolo 54, secondo comma, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

6. RISPOSTE A QUESITI

Si riportano, di seguito, le risposte ad alcuni quesiti formulati dalla stampa specializzata o da organismi rappresentativi di categorie di operatori economici.

6.1 Esercizio di più attività

D: Nel caso in cui il contribuente eserciti due attività, una di impresa ed una di lavoro autonomo, soggette entrambe ad ISA, dovrebbe compilare due diversi modelli di *CPB*?

R: Tenuto conto che, come previsto dall'articolo 7 del *decreto CPB*, “*l’Agenzia delle entrate formula una proposta per la definizione biennale del reddito derivante dall’esercizio d’impresa o dall’esercizio di arti e professioni*”, nel caso in cui il contribuente le eserciti entrambe l’Agenzia formulerà due distinte proposte per le due diverse tipologie reddituali a cui il contribuente potrà aderire sia congiuntamente che individualmente.

6.2 Cause di esclusione dalla applicazione degli ISA

D: Si chiede se, dopo l’accettazione della proposta, qualora si verifichi una causa di esclusione dagli ISA il contribuente sia escluso anche dal *CPB*.

R: Le fattispecie che determinano la cessazione o la decadenza dal *CPB* sono specificatamente individuate dal *decreto CPB*. Si osserva che tra esse non vi è l’eventuale insorgenza di una causa di esclusione dalla applicazione degli ISA durante i periodi d’imposta per i quali il contribuente ha aderito alla proposta di *CPB*. Si deve, pertanto, ritenere che, laddove ricorra una causa di esclusione dalla applicazione degli ISA nelle annualità per le quali il contribuente abbia aderito al *CPB*, detto regime continuerebbe ad avere efficacia.

6.3 Cambio di regime contabile: da cassa a competenza e viceversa

D: Cosa accade se un contribuente passa dalla contabilità ordinaria a quella semplificata transitando dal regime di competenza a quello di cassa?

R: Le fattispecie che determinano la cessazione o la decadenza dal *CPB* sono specificatamente individuate dal *decreto CPB*. Si osserva che tra esse non vi è l’eventuale

passaggio dal regime di competenza a quello di cassa e viceversa durante i periodi d'imposta per i quali il contribuente ha aderito alla proposta di *CPB*. Si deve, pertanto, ritenere che, laddove dovesse ricorrere tale fattispecie nelle annualità per le quali il contribuente ha aderito al *CPB*, lo stesso continuerebbe ad avere efficacia.

6.4 Compilazione dati *CPB*: le componenti straordinarie

D: Si chiede conferma che la compilazione dei righi P04 (reddito rilevante ai fini del *CPB*) e P05 (valore della produzione netta IRAP rilevante ai fini del *CPB*) del modello *CPB* dovrà prendere in considerazione le componenti straordinarie indicate (plusvalenze, minusvalenze, sopravvenienze attive e passive, redditi da partecipazione, etc.) nella misura in cui le medesime assumano rilevanza fiscale.

R: Le istruzioni relative ai righi P04 e P05 del modello *CPB* indicano che in tali righi siano dichiarati rispettivamente:

- nel rigo P04, il reddito di impresa o di lavoro autonomo derivante dall'esercizio di arti o professioni relativo al p.i. 2023.

In particolare,

- 1) il reddito di impresa è individuato con riferimento agli articoli 56 del TUIR e, per quanto riguarda i contribuenti soggetti all'imposta sul reddito delle società, alle disposizioni di cui alla Sezione I del Capo II del Titolo II del predetto TUIR ovvero, relativamente alle imprese minori, all'articolo 66 del medesimo TUIR.

Nella determinazione del reddito di impresa non vanno considerate:

- le plusvalenze realizzate di cui agli articoli 58, 86 e 87 del TUIR;
- le sopravvenienze attive di cui all'articolo 88 del TUIR;
- le minusvalenze, sopravvenienze passive e le perdite su crediti di cui all'articolo 101 del TUIR;
- gli utili o le perdite derivanti da partecipazioni in soggetti di cui all'articolo 5 del citato testo unico, o in un Gruppo europeo di interesse economico GEIE di cui all'articolo 11, comma 4, del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240, o derivanti

da partecipazioni in società di capitali aderenti al regime di cui all'articolo 115 ovvero all'articolo 116 del citato testo unico, o utili distribuiti, in qualsiasi forma e sotto qualsiasi denominazione, da società ed enti di cui all'articolo 73, comma 1, del citato testo unico (rilevando, ai fini dell'individuazione di questi ultimi, quanto disposto agli articoli 59 e 89 del medesimo testo unico);

2) il reddito di lavoro autonomo è individuato con riferimento all'articolo 54, comma 1 del TUIR.

Nella determinazione del reddito di lavoro autonomo non vanno considerate:

- le plusvalenze e le minusvalenze di cui al citato articolo 54, commi 1-bis e 1-bis.1 del TUIR;
 - i corrispettivi percepiti a seguito di cessione della clientela o di elementi immateriali, riferibili all'attività artistica o professionale di cui al comma 1-*quater* del citato articolo 54 del TUIR;
 - i redditi o le quote di redditi relativi a partecipazioni in soggetti di cui all'articolo 5 del TUIR.
- nel rigo P05, il valore della produzione netta rilevante ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive relativo al periodo d'imposta 2023.

Il valore della produzione netta è individuato con riferimento agli articoli 5, 5-bis, 8 e 10 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446⁶³.

Nella determinazione del valore della produzione netta non vanno considerate le componenti già individuate dagli articoli 15 e 16 per la determinazione del reddito di lavoro autonomo e del reddito di impresa oggetto di concordato, ove rilevanti ai fini dell'IRAP (plusvalenze, sopravvenienze attive, minusvalenze, sopravvenienze passive, etc.).

⁶³ Come precisato al precedente paragrafo 2.2.1, ai fini della definizione del valore della produzione oggetto del concordato, il VPN va considerato al netto anche delle spese per il personale e delle altre deduzioni in base alle regole di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. Ciò in quanto, sebbene l'articolo 17 del decreto CPB, nel definire il valore della produzione netta da dichiarare, non richiama l'articolo 11 del citato decreto legislativo n. 446 del 97, tale norma contiene regole comuni per la determinazione del VPN. Ciò comporta che in sede di compilazione della proposta di adesione debba essere dichiarato il valore della produzione netta relativo al periodo precedente l'inizio del biennio al netto di tali spese.

Si conferma pertanto che le componenti in argomento, considerato quanto previsto dagli articoli 15 e 16 del *decreto CPB*, sono rilevanti per l'applicazione del *CPB* nella misura in cui hanno concorso alla determinazione del reddito d'impresa o di lavoro autonomo ai fini delle imposte sui redditi o del valore della produzione netta ai fini IRAP.

6.5 Compilazione del modello *CPB* e della sez. VI del quadro LM persone fisiche

D: Considerata la facoltatività di adesione al *CPB*, si chiede conferma che sia la compilazione del modello *CPB* ISA, come pure della Sez. VI del quadro LM persone fisiche sia obbligatoria unicamente per coloro che intendano aderire al *CPB*.

R: Le istruzioni al modello *CPB* ISA specificano che *“Il modello CPB è utilizzato dai soggetti che applicano gli ISA e che intendono aderire alla proposta di concordato”*.

Analogamente le istruzioni alla SEZIONE VI del Quadro LM del Modello REDDITI PF 2024 chiariscono che *“La presente sezione deve essere utilizzata dai contribuenti esercenti attività d'impresa, arti e professioni che applicano il regime forfetario e che determinano il reddito ai sensi dell'articolo 1, commi dal 54 a 89, della legge n.190 del 23 dicembre 2014 e successive modificazioni, che intendono aderire al Concordato Preventivo di cui all'articolo 23 e ss. del decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13.”*

Si conferma, pertanto, che tali informazioni dovranno essere compilate solo dai contribuenti interessati a ricevere una proposta di *CPB*.

6.6 Cause di esclusione: Cessione di ramo d'azienda

D: L'articolo 11 del *decreto CPB* prevede ulteriori casistiche di “esclusione” dal concordato. Tra queste vi è anche quella in base alla quale sono esclusi *“i soggetti che, nel primo periodo d'imposta oggetto di adesione (2024) sono interessati da operazioni di fusione, scissione, conferimento”*. Tra le operazioni straordinarie è inclusa la cessione di azienda o ramo di essa?

R: L'articolo 11 del *decreto CPB*, come già detto nel *paragrafo 2.1* della presente circolare, prevede anche che non possano accedere al *CPB* i soggetti per cui, tra il momento in cui è definita la proposta e le annualità in cui la proposta trova applicazione, intervengano

significative modifiche alle caratteristiche strutturali prese in considerazione al momento della proposta di *CPB*.

Con particolare riferimento alla situazione in cui la società o ente sia stato interessato da operazioni di fusione, scissione, conferimento, il legislatore ha ritenuto che sia venuto meno il diretto collegamento tra la proposta di concordato predisposta nei confronti della società avente determinate caratteristiche e la diversa capacità reddituale conseguente al nuovo assetto economico che contraddistingue la società che ha partecipato all'operazione straordinaria.

Tanto premesso, attesa la *ratio* alla base della scelta legislativa, appare coerente con essa assumere che anche nel caso in cui sia effettuata una cessione di ramo d'azienda ricorra una causa di esclusione dal *CPB*, attesi i molteplici punti in comune tra la cessione di ramo d'azienda e il conferimento.

6.7 Accettazione del concordato: termini per l'adempimento

D: Ai fini dell'adesione al *CPB*, si chiede se il contribuente che abbia già presentato la dichiarazione per il periodo d'imposta 2023 senza accettare la proposta *CPB*, possa formalizzare successivamente l'adesione all'istituto, presentando una dichiarazione correttiva nei termini entro il 31 ottobre.

R: L'articolo 9, comma 3, del *decreto CPB*, prevede che per il primo anno di applicazione dell'istituto, il contribuente può aderire alla proposta di concordato entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale dei redditi previsto dall'articolo 11 del decreto legislativo 8 gennaio 2024, n. 1, ossia entro il 31 ottobre 2024. Al riguardo si ritiene che nulla osti ad aderire alla proposta di concordato attraverso una dichiarazione correttiva nei termini presentata entro il 31 ottobre 2024, tenuto conto che, per il solo primo anno di applicazione dell'istituto, tale termine coincide con quello previsto per l'adesione al *CPB*.

6.8 Soglia per i contribuenti forfetari

D: L'articolo 2 del *decreto ministeriale CPB forfetari* prevede che sia formulata una proposta di *CPB* solo ai soggetti forfetari che nel p.i. 2023 non hanno superato la soglia di 85.000 euro

di ricavi/compensi. Chi ha superato tale soglia nel p.i. 2023 può aderire alla proposta *CPB* prevista per i soggetti ISA per il biennio 2024/2025?

R: L'articolo 2 del *decreto ministeriale CPB ISA* prevede che sia formulata una proposta di *CPB* per i contribuenti che, nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2023, hanno applicato gli ISA. Pertanto, in riferimento al quesito posto, il contribuente che nel p.i. 2023 ha superato la soglia prevista per l'applicazione del regime forfetario non può aderire alla proposta *CPB* prevista per i soggetti ISA per il biennio 2024/2025 non avendo applicato gli ISA nel p.i. 2023.

6.9 Contribuenti che presentano il modello ISA per il p.i. 2023

D: Un contribuente esercita due attività non rientranti nel medesimo ISA. Per l'attività non prevalente dichiara ricavi superiori al 30 per cento rispetto all'ammontare totale dei ricavi dichiarati. Ricorrendo tale condizione il contribuente è escluso dall'applicazione degli ISA anche se è tenuto alla presentazione del modello ISA riferito all'attività principale. In questo caso il contribuente può aderire alla proposta *CPB* prevista per i soggetti ISA per il biennio 2024/2025?

R: L'articolo 2 del *decreto ministeriale CPB ISA* prevede che sia formulata una proposta di *CPB* per i contribuenti che, nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2023, hanno applicato gli ISA. Restano pertanto esclusi dal *CPB* coloro che non hanno applicato gli ISA per il p.i. 2023 pur avendo presentato il relativo modello.

6.10 Contribuenti forfetari oltre il plafond

D: L'articolo 32, comma 1, lettera b-bis), del *decreto CPB*, prevede che il concordato cessa di avere efficacia a partire dal periodo d'imposta in cui il contribuente supera il limite dei ricavi di cui all'articolo 1, comma 71, secondo periodo, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, maggiorato del 50 per cento (*i.e.* 150.000 euro). Nel caso in cui nel corso del p.i. 2024 il contribuente percepisca ricavi o compensi superiori a 100.000 euro ma inferiori a 150.000 euro, potrà optare, per tale annualità d'imposta, per il regime opzionale di imposizione sostitutiva sul maggior reddito concordato di cui all'articolo 31 *bis* del *decreto CPB*?

R: Nel caso rappresentato la risposta è positiva poiché la previsione di cui alla lettera b-bis all'articolo 32, comma 1 del *decreto CPB*, ove si verifichino le condizioni dalla stessa previste, consente, anche laddove il regime forfetario cessa di avere applicazione per il superamento del limite di ricavi/compensi, di applicare le disposizioni correlate all'istituto del *CPB* compresa quella di cui all'articolo 31 *bis* del *decreto CPB*.

6.11 Assenza debiti per le società interessate al CPB

D: La condizione relativa all'assenza di debiti tributari d'importo complessivamente pari o superiori a 5.000 euro, nel caso in cui sia interessata ad accedere al *CPB* una società, deve essere rispettata anche dai relativi soci?

R: L'articolo 10, comma 2, del *decreto CPB* prevede che possono accedere al *CPB* i contribuenti che, con riferimento al periodo d'imposta precedente a quelli cui si riferisce la proposta, non hanno debiti per tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate o debiti contributivi. Tale disposizione non prevede l'estensione del rispetto di tale condizione ai soci delle società eventualmente interessate al *CPB*.

6.12 Imposta sostitutiva sul reddito eccedente

D: L'articolo 20 bis del *decreto CPB* prevede, per i periodi d'imposta oggetto del concordato, la possibilità di assoggettare la parte di reddito d'impresa o di lavoro autonomo derivante dall'adesione al concordato, che risulta eccedente rispetto al corrispondente reddito dichiarato nel periodo d'imposta antecedente a quelli cui si riferisce la proposta, a una imposta sostitutiva delle imposte sul reddito e delle relative addizionali.

Si chiede se, nei confronti di un contribuente persona fisica, la quota di reddito assoggettato a imposta sostitutiva sia esclusa dalla base di calcolo per determinare le aliquote progressive da applicare all'eventuale quota di reddito tassato ordinariamente, come già precisato nella circolare dell'Agenzia delle entrate del 28 giugno 2023, n. 18, con cui sono stati forniti chiarimenti in merito al regime agevolativo opzionale della *flat tax incrementale*.

R: La risposta al caso rappresentato è positiva. Si ritiene infatti che nei confronti di un contribuente persona fisica che scelga di assoggettare a imposta sostitutiva la parte eccedente

di reddito d'impresa o di lavoro autonomo derivante dall'adesione al concordato, si possano estendere le conclusioni già individuate nella circolare dell'Agenzia delle entrate del 28 giugno 2023, n. 18, riguardante il regime agevolativo opzionale della *flat tax incrementale*.

In particolare, coerentemente con quanto già precisato nella circolare richiamata, si ritiene che la parte di reddito d'impresa o di lavoro autonomo derivante dall'adesione al concordato, eccedente rispetto al corrispondente reddito dichiarato nel periodo d'imposta antecedente a quelli cui si riferisce la proposta, qualora venga assoggettata a imposta sostitutiva, sia esclusa dalla base di calcolo per determinare le aliquote progressive da applicare all'eventuale quota di reddito tassato ordinariamente.

6.13 Acconto per il 2024 con metodo storico – soggetti trasparenti

D: L'articolo 20 del *decreto CPB* stabilisce che in caso di acconto determinato con il cd "*metodo storico*", è dovuta una maggiorazione sulla differenza, se positiva, tra il reddito concordato e quello di impresa o di lavoro autonomo dichiarato per il periodo precedente, rettificato secondo quanto previsto dagli articoli 15 e 16 del decreto.

Al riguardo si chiede se in caso di adesione da parte di società o associazioni di cui agli articoli 5, 115 e 116 TUIR la maggiorazione debba essere versata *pro quota* da parte dei singoli soci o associati.

R: Si conferma che, nell'ipotesi in argomento, la maggiorazione debba essere versata *pro quota* dai singoli soci o associati.

6.14 Imposta sostitutiva di cui all'articolo 20 bis – soggetti trasparenti

D: L'articolo 20-bis del *decreto CPB* prevede la possibilità di applicare un'imposta sostitutiva sulla parte di reddito d'impresa o di lavoro autonomo derivante dall'adesione al concordato che risulta eccedente rispetto al corrispondente reddito dichiarato nel periodo d'imposta antecedente, rettificato secondo quanto disposto dagli articoli 15 e 16.

Al riguardo si chiede se in caso di adesione da parte di società o associazioni di cui agli articoli 5, 115 e 116 TUIR l'imposta sostitutiva debba essere versata *pro quota* dai singoli soci o associati.

R: Nel caso descritto l'imposta sostitutiva – se si effettua l'opzione - è versata *pro quota* dai singoli soci o associati.

6.15 Calcolo del differenziale assoggettabile ad imposta sostitutiva articolo 20-bis

D: L'articolo 20-bis del *decreto CPB* prevede che “*per i periodi d'imposta oggetto del concordato, i contribuenti che aderiscono alla proposta dell'Agenzia delle entrate possono assoggettare la parte di reddito d'impresa o di lavoro autonomo derivante dall'adesione al concordato, che risulta eccedente rispetto al corrispondente reddito dichiarato nel periodo d'imposta antecedente a quelli cui si riferisce la proposta, rettificato secondo quanto disposto dagli articoli 15 e 16, a una imposta sostitutiva delle imposte sul reddito*”.

Si chiede se, per i contribuenti tenuti all'applicazione degli ISA, il calcolo del differenziale assoggettabile ad imposta sostitutiva è rappresentato dalla differenza tra i seguenti valori presenti nel modello *CPB 2024/2025*:

- rigo P06 del modello *CPB* (reddito d'impresa/lavoro autonomo concordato 2024);
- rigo P04 del modello *CPB* (reddito d'impresa/lavoro autonomo 2023).

Ciò in quanto i valori oggetto di tale confronto risultano entrambi depurati dalle poste straordinarie e quindi omogenei.

R: La maggiorazione può essere determinata come differenza tra l'importo dichiarato nel rigo P06 e quello dichiarato nel rigo P04 del modello *CPB 2024/2025*.

Per maggiore chiarezza è opportuno ricordare che i valori presenti nei righe P04 e P06 del modello *CPB 2024/2025* risultano indicati già al netto delle poste straordinarie ex artt.15 e 16, del *decreto CPB*, senza dunque la necessità, ai fini del calcolo del differenziale, di effettuare modifiche a tali importi.

6.16 Imposta sostitutiva di cui all'articolo 20 bis – voto ISA per l'anno 2023

D: Ai fini della scelta dell'aliquota applicabile per l'imposta sostitutiva di cui all'articolo 20-bis del *decreto CPB*, si chiede se il voto ISA da prendere in considerazione sia quello riferito al singolo periodo 2023 e non anche quello calcolato attraverso la media semplice dei livelli di affidabilità per i periodi d'imposta 2022 e 2023.

R: Si conferma che, stante il tenore letterale dell'articolo 20-*bis*, il punteggio è quello determinato in esito all'applicazione degli ISA per il p.i. 2023.

6.17 Compensazione perdite – perdite di periodo

D: La compensazione delle perdite ai fini del *CPB* è regolata dall'articolo 16 del *decreto CPB*.

In particolare, il comma 3 stabilisce che è possibile compensare il reddito d'impresa concordato con le perdite fiscali conseguite dal contribuente nei periodi di imposta precedenti, ai sensi degli artt. 8 e 84 TUIR.

Al riguardo si chiede se la stessa possibilità riguarda le perdite d'impresa eventualmente conseguite nel medesimo periodo d'imposta derivanti da partecipazioni in società trasparenti dichiarate nel quadro RH del modello REDDITI.

R: Al riguardo si rappresenta che il comma 4 dell'articolo 16 del *decreto CPB* prevede, tra l'altro, che *“Fermo restando quanto previsto nei periodi precedenti (ndr. il reddito assoggettato a imposizione non può essere inferiore a 2.000 euro), il contribuente può computare in diminuzione le perdite fiscali, determinate ai sensi del comma 2 e conseguite nei periodi d'imposta oggetto del concordato, dai redditi relativi ai medesimi periodi d'imposta e a quelli successivi secondo le disposizioni di cui agli articoli 8 e 84 del testo unico delle imposte sui redditi.”*

Tanto premesso, si conferma che le perdite d'impresa eventualmente conseguite nel medesimo periodo d'imposta oggetto di concordato derivanti da partecipazioni in società trasparenti dichiarate nel quadro RH, possono essere dedotte dal reddito d'impresa concordato fermo restando che il reddito assoggettato a imposizione non può essere inferiore a 2.000 euro.

6.18 Compensazione perdite in presenza di opzione per l'imposta sostitutiva articolo 20-*bis*

D: Si chiede se la compensazione delle perdite pregresse e di periodo possa essere eseguita solo sulla parte di reddito concordato che residua dopo la decurtazione dell'ammontare

assoggettato a imposta sostitutiva oppure se possa essere effettuata sull'intero importo del reddito concordato, riducendo anche il differenziale da assoggettare ad imposta sostitutiva.

R: L'articolo 20-bis del *decreto CPB* prevede che per i periodi d'imposta oggetto del concordato i contribuenti che aderiscono alla proposta dell'Agenzia delle entrate possono assoggettare a una imposta sostitutiva delle imposte sul reddito, addizionali comprese, la parte di reddito d'impresa o di lavoro autonomo derivante dall'adesione al concordato, che risulta eccedente rispetto al corrispondente reddito dichiarato nel periodo d'imposta antecedente a quelli cui si riferisce la proposta, rettificato secondo quanto disposto dagli articoli 15 e 16.

Il contribuente che decide di optare per l'imposta sostitutiva potrà calcolarla facendo riferimento esclusivamente all'eccedenza tra reddito concordato e reddito dichiarato nel periodo d'imposta antecedente a quelli cui si riferisce la proposta, a nulla rilevando le perdite pregresse o di periodo.

6.19 Acconto per il 2024 con il cd “metodo previsionale”

D. Gli articoli 20 e 31 del *decreto CPB* stabiliscono che in caso di acconto determinato con il cd “metodo previsionale”, l'importo dovuto è determinato tenendo conto dei redditi e del valore della produzione netta concordati.

Al riguardo, si chiede conferma che, nel calcolo dell'acconto si debba tener conto delle aliquote ordinariamente previste per la determinazione delle imposte sui redditi.

R. La risposta è positiva.

Si conferma che nella determinazione dell'acconto con il cd “metodo previsionale” si deve tener conto delle aliquote ordinariamente previste per la determinazione delle imposte sui redditi.

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

Ernesto Maria Ruffini

(firmato digitalmente)

CODICE FISCALE

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

QUADRO P	
Concordato Preventivo Biennale	Condizioni di accesso
	P01 Presenza dei requisiti <input type="checkbox"/> <small>Barrare la casella</small>
	P02 Assenza di cause d'esclusione <input type="checkbox"/> <small>Barrare la casella</small>
	P03 Presenza di eventi straordinari <input type="checkbox"/>
	Dati contabili
	P04 Reddito rilevante ai fini del CPB <input type="text"/> ,00
	P05 Valore della produzione netta IRAP rilevante ai fini del CPB <input type="text"/> ,00
	Proposta CPB
	P06 Reddito proposto ai fini del CPB p.i. 2024 <input type="text"/> ,00
	P07 Reddito proposto ai fini del CPB p.i. 2025 <input type="text"/> ,00
P08 Valore della produzione netta IRAP proposto ai fini del CPB p.i. 2024 <input type="text"/> ,00	
P09 Valore della produzione netta IRAP proposto ai fini del CPB p.i. 2025 <input type="text"/> ,00	
Accettazione proposta CPB	
P10 Accettazione della proposta di reddito di impresa/lavoro autonomo e del valore della produzione netta IRAP ai fini CPB per il p.i. 2024 e il p.i. 2025 <input type="checkbox"/> <small>Barrare la casella</small>	

CPB **Concordato preventivo biennale**

— 2024/2025 —

Modello per la comunicazione dei dati rilevanti
ai fini della determinazione della proposta
di Concordato preventivo biennale
per i periodi d'imposta 2024 e 2025

ISTRUZIONI

1. IL MODELLO CPB

Il modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini della elaborazione della proposta di **Concordato preventivo biennale** (modello **CPB**) costituisce parte integrante dei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale (modelli ISA) ed è utilizzato per la dichiarazione dei dati rilevanti ai fini del calcolo della proposta di CPB per i periodi d'imposta 2024 e 2025. Il CPB è disciplinato dal D.Lgs. 12 febbraio 2024, n. 13

Il modello CPB approvato e le relative istruzioni sono disponibili sul sito Internet dell'Agenzia delle Entrate www.agenziaentrate.gov.it. Il modello CPB è utilizzato dai soggetti che applicano gli ISA e che intendono aderire alla proposta di concordato.

2. PRESENTAZIONE

Il modello è presentato congiuntamente al modello ISA in fase di presentazione della dichiarazione annuale dei redditi.

3. COMPILAZIONE

I soggetti che applicano gli ISA, per effettuare il calcolo della proposta di CPB, compilano i campi presenti nel modello CPB.

In particolare, indicare:

Condizioni di accesso

- nel **rigo Po1**, barrando la casella, di non avere debiti tributari ovvero, nel rispetto dei termini previsti per aderire al CPB, di aver estinto quelli che tra essi sono d'importo complessivamente pari o superiori a 5.000 euro per tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate (compresi interessi e sanzioni) ovvero per contributi previdenziali definitivamente accertati con sentenza irrevocabile o con atti impositivi non più soggetti a impugnazione;
- nel **rigo Po2**, barrando la casella, l'assenza di cause di esclusione. Si tratta in particolare delle seguenti fattispecie:
 - 1) mancata presentazione della dichiarazione dei redditi in relazione ad almeno uno dei tre periodi d'imposta precedenti a quelli di applicazione del concordato, in presenza dell'obbligo a effettuare tale adempimento;
 - 2) condanna per uno dei reati previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, dall'articolo 2621 del codice civile, nonché dagli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter 1 del codice penale, commessi negli ultimi tre periodi d'imposta antecedenti a quelli di applicazione del concordato. Alla pronuncia di condanna è equiparata la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti;
- nel **rigo Po3**, il codice corrispondente agli eventi straordinari individuati con decreto ministeriale;

Dati contabili

- nel **rigo Po4**, il reddito di impresa o di lavoro autonomo derivante dall'esercizio di arti o professioni relativo al p.i. 2023.
In particolare,
 - 1) il **reddito di impresa** è individuato con riferimento agli articoli 56 del TUIR e, per quanto riguarda i contribuenti soggetti all'imposta sul reddito delle società, alle disposizioni di cui alla sezione I del capo II del titolo II del predetto TUIR ovvero, relativamente alle imprese minori, all'articolo 66 del medesimo TUIR.
Nella determinazione del reddito di impresa non vanno considerate:
 - le plusvalenze realizzate di cui agli articoli 58, 86 e 87 del TUIR;
 - le sopravvenienze attive di cui all'articolo 88 del TUIR;
 - le minusvalenze e sopravvenienze passive di cui all'articolo 101 del TUIR;
 - i redditi o quote di redditi relativi a partecipazioni in soggetti di cui all'articolo 5 del TUIR, o a un Gruppo europeo di interesse economico GEIE, ovvero in società ed enti di cui all'articolo 73, comma 1, del TUIR;
 - 2) il **reddito di lavoro autonomo** è individuato con riferimento all'articolo 54, comma 1 del TUIR.
Nella determinazione del reddito di lavoro autonomo non vanno considerate:
 - le plusvalenze e le minusvalenze di cui al citato articolo 54, commi 1-bis e 1-bis.1 del TUIR;
 - i redditi o le quote di redditi relativi a partecipazioni in soggetti di cui all'articolo 5 del TUIR.
- nel **rigo Po5**, il valore della produzione netta rilevante ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive relativo al periodo d'imposta 2023. Il valore della produzione netta è individuato con riferimento agli articoli 5, 5-bis, e 8 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
Nella determinazione del valore della produzione netta non vanno considerate le plusvalenze e le sopravvenienze attive, nonché le minusvalenze e sopravvenienze passive;

Proposta CPB

– nel **rigo Po6**, il reddito proposto ai fini del CPB per il p.i. 2024.

Il reddito proposto per il p.i. 2024 non considera i valori relativi a:

- a) plusvalenze realizzate di cui agli articoli 58, 86 e 87 e sopravvenienze attive di cui all'articolo 88, nonché minusvalenze e sopravvenienze passive di cui all'articolo 101 del predetto testo unico delle imposte sui redditi;
- b) redditi o quote di redditi relativi a partecipazioni in soggetti di cui all'articolo 5 del citato testo unico, o a un Gruppo europeo di interesse economico GEIE di cui all'articolo 11, comma 4, del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240, ovvero in società ed enti di cui all'articolo 73, comma 1, del predetto testo unico delle imposte sui redditi.

– nel **rigo Po7**, il reddito proposto ai fini del CPB per il p.i. 2025.

Il reddito proposto per il p.i. 2025 non considera i valori relativi a:

- a) plusvalenze realizzate di cui agli articoli 58, 86 e 87 e sopravvenienze attive di cui all'articolo 88, nonché minusvalenze e sopravvenienze passive di cui all'articolo 101 del predetto testo unico delle imposte sui redditi;
- b) redditi o quote di redditi relativi a partecipazioni in soggetti di cui all'articolo 5 del citato testo unico, o a un Gruppo europeo di interesse economico GEIE di cui all'articolo 11, comma 4, del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240, ovvero in società ed enti di cui all'articolo 73, comma 1, del predetto testo unico delle imposte sui redditi.

– nel **rigo Po8**, il valore della produzione netta IRAP proposto ai fini del CPB p.i. 2024

Il valore della produzione netta IRAP proposto per il p.i. 2024 non considera i valori relativi alle plusvalenze e sopravvenienze attive, nonché alle minusvalenze e sopravvenienze passive.

– nel **rigo Po9**, il valore della produzione netta IRAP proposto ai fini del CPB p.i. 2025.

Il valore della produzione netta IRAP proposto per il p.i. 2025 non considera i valori relativi alle plusvalenze e sopravvenienze attive, nonché alle minusvalenze e sopravvenienze passive.

Accettazione proposta CPB

– nel **rigo P10**, barrando la casella, l'accettazione della proposta di CPB per il periodo d'imposta 2024 e periodo d'imposta 2025.

F74-24 - Super Sismabonus: prorogato al 30 novembre 2024 il termine per l'invio dei dati

Slitta al 30 novembre il termine per l'invio al PNCS delle informazioni relative ai Sal approvati entro il 1° ottobre 2024, connessi a interventi antisismici

Prorogato dal 31 ottobre al 30 novembre 2024 il termine per l'invio al Portale Nazionale delle Classificazioni Sismiche delle informazioni relative ai Sal approvati entro il 1° ottobre 2024, connessi agli interventi antisismici non conclusi entro il 31 dicembre 2023 o avviati nel corso del 2024.

A stabilire il rinvio un DPCM del 29 ottobre.

Nessun cambiamento è stato apportato, invece, alla scadenza relativa all'invio delle comunicazioni relativi ai SAL approvati dopo il 1° ottobre 2024, che dovranno essere inviate entro il termine di 30 giorni a partire dal giorno successivo a quello della approvazione del SAL, secondo quanto stabilito dall'articolo 6, comma 2, secondo punto elenco del DPCM 17 settembre 2024.

Si ricorda che, da ultimo, il DPCM del 17 settembre 2024 aveva illustrato le modalità per adempiere al nuovo obbligo di comunicazione relativo alle spese connesse a interventi di efficientamento energetico e messa in sicurezza sismica agevolati con il Superbonus, introdotto dall'art.3 del DL 39/2024 convertito con la legge 67/2024.

In particolare, si ricorda che la comunicazione va trasmessa, per il Super-Ecobonus, all'ENEA, e per il Super – Sismabonus, al Portale nazionale delle classificazioni sismiche.

Sono obbligati alle comunicazioni tutti i soggetti che:

- entro il 31 dicembre 2023 hanno presentato la CILAS o la richiesta del titolo abilitativo in caso di demolizione e ricostruzione, ed in presenza di lavori in corso al 31 dicembre 2023;
- dal 1° gennaio 2024 hanno presentato la CILAS o la richiesta del titolo abilitativo in caso di demolizione e ricostruzione.

In entrambi i casi, la comunicazione deve contenere le seguenti informazioni:

- dati catastali relativi all'immobile oggetto degli interventi;
- ammontare delle spese sostenute dal 1° gennaio 2024 al 30 marzo 2024;
- ammontare delle spese che prevedibilmente saranno sostenute dal 31 marzo 2024 e fino al 31 dicembre 2025;
- percentuale della detrazione spettante riferita alle spese di cui ai punti precedenti.

Mentre in caso di interventi da Super-Ecobonus la comunicazione va effettuata dai tecnici abilitati all'invio dell'asseverazione all'Enea secondo i termini ordinari, ovvero per stato di avanzamento dei lavori o a fine lavori, per quanto riguarda gli interventi da Super – Sismabonus, la comunicazione dovrà essere inviata da parte dei professionisti incaricati della progettazione strutturale, della direzione dei lavori e del collaudo statico entro i termini così ridefiniti:

- - 30 novembre 2024 per quanto riguarda le informazioni relative a tutti i SAL approvati entro il 1° ottobre 2024;
- - entro 30 giorni a partire dal giorno successivo a quello della approvazione del SAL, in tutti gli altri casi.

Si ricorda che il mancato adempimento del nuovo obbligo comporta delle sanzioni.

Per i lavori già autorizzati alla data del 30 marzo 2024 (presentazione della CILAS o richiesta

del titolo abitativo in caso di demolizione e ricostruzione), l'omessa presentazione delle comunicazioni comporta una sanzione pari a 10.000 euro .

Per gli interventi, autorizzati a decorrere dal 30 marzo 2024 (presentazione della CILAS, o richiesta del titolo abitativo in caso di demolizione e ricostruzione), in caso di omessa presentazione delle comunicazioni si decade dal Superbonus . In questo caso non è, inoltre, consentito l'invio tardivo delle comunicazioni mediante la "remissione in bonis".



Il Presidente del Consiglio dei Ministri

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante *“Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri”*;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante *“Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell’articolo 11, della legge 15 marzo 1997, n. 59”*;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, recante *“Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri”*, e, in particolare, l’articolo 12-bis concernente il Dipartimento *“Casa Italia”* (di seguito, anche *“Dipartimento”*);

VISTO il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante *“Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”*, convertito, con modificazioni, dalla legge del 17 luglio 2020, n. 77 e, in particolare, gli articoli 119 e 121;

VISTO il decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39, recante *“Misure urgenti in materia di agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119 e 119-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, altre misure urgenti in materia fiscale e connesse a eventi eccezionali nonché relative all’amministrazione finanziaria”* convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2024, n. 67 e, in particolare, l’articolo 3, il quale detta disposizioni in materia di trasmissione dei dati relativi alle spese agevolabili fiscalmente;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 settembre 2024 che, in attuazione del disposto del comma 4 del richiamato articolo 3 del decreto-legge n. 39 del 2024, definisce il contenuto, le modalità e i termini delle comunicazioni relative alle spese per gli interventi agevolabili di efficientamento energetico e per gli interventi agevolabili antisismici;

VISTO in particolare, l’articolo 6, comma 2, primo punto elenco, del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 settembre 2024, che fissa al 31 ottobre 2024 il termine perentorio entro cui devono essere trasmesse le informazioni relative ai SAL approvati entro il 1° ottobre 2024;

RAVVISATA la necessità di provvedere alla proroga al 30 novembre 2024 del suddetto termine del 31 ottobre 2024, in considerazione dell’esigenza manifestata dai professionisti incaricati di disporre di tempo ulteriore per il reperimento e la comunicazione al PNCS dei dati relativi a tutti i SAL approvati entro il 1° ottobre 2024;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 ottobre 2022, con il quale al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, dott. Alfredo Mantovano, è stata delegata la firma dei decreti, degli atti e dei provvedimenti di competenza del Presidente del Consiglio dei ministri, ad esclusione di quelli che richiedono una preventiva deliberazione del Consiglio dei ministri e di quelli relativi alle attribuzioni di cui all’articolo 5 della legge 23 agosto 1988, n. 400;



Il Presidente del Consiglio dei Ministri

DECRETA

ART. 1

(Proroga dei termini per la trasmissione dei dati)

1. Il termine del 31 ottobre 2024, previsto dall'articolo 6, comma 2, primo punto elenco, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 settembre 2024, è prorogato al 30 novembre 2024.

Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato sul sito istituzionale della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Roma, 29 OTT 2024

p. IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO
Alfredo Mantovano

N40-24 - Garante privacy: stop al software che accede all'e-mail del dipendente

Comunicato dal Garante privacy il divieto di accesso alla posta elettronica dei dipendenti da parte del datore di lavoro

Il Garante per la protezione dei dati personali, nella Newsletter n. 528/2024, ha comunicato che il datore di lavoro non può accedere alla posta elettronica del dipendente o del collaboratore, né utilizzare un software per conservare una copia dei messaggi. Un simile trattamento di dati personali, oltre a configurare una violazione della disciplina in materia di protezione dei dati personali, è idoneo a realizzare un'illecita attività di controllo del lavoratore.

In particolare, l'Autorità, a seguito di un reclamo presentato da un agente di commercio, ha accertato che la società con cui quest'ultimo collaborava, attraverso un software, aveva effettuato un backup della posta elettronica, conservando sia i contenuti che i log di accesso alla e-mail e al gestionale aziendale. Le informazioni raccolte erano poi state utilizzate dalla società in un contenzioso.

Inoltre, l'Autorità ha rilevato l'inidoneità e la carenza dell'informativa resa ai lavoratori. Il documento prevedeva, infatti, la possibilità, per il datore di lavoro, di accedere alla posta elettronica dei propri dipendenti e collaboratori, per garantire la continuità dell'attività aziendale, in caso di loro assenza o cessazione del rapporto, senza citare l'effettuazione del backup e il relativo tempo di conservazione.

Nel definire il procedimento, il Garante ha affermato che la sistematica conservazione delle e-mail, effettuata per un considerevole periodo di tempo, e la sistematica conservazione dei log di accesso alla posta elettronica e al gestionale utilizzato dai lavoratori non erano conformi alla disciplina di protezione dei dati.

Ciò, inoltre, aveva consentito alla Società di ricostruire, minuziosamente, l'attività del collaboratore, incorrendo così in una forma di controllo vietata dallo Statuto dei lavoratori.

Infine, per quanto riguarda l'uso dei dati in tribunale, il Garante ha ricordato che il trattamento effettuato accedendo alla posta elettronica del dipendente per finalità di tutela in ambito giudiziario si riferisce solo a contenziosi già in atto e non ad ipotesi di tutela astratte e indeterminata, come nel caso di cui sopra.

V43-24 - Decarbonizzazione delle costruzioni: il 6 novembre il Convegno Ance ad Ecomondo

Entro il 2050 l'Europa ci chiede di centrare l'obiettivo della decarbonizzazione. In questo scenario l'Ance ha ideato una piattaforma digitale per supportare le imprese nel calcolo della propria impronta carbonica e nella pianificazione di una strategia Net Zero

L'Ance parteciperà alla fiera "Ecomondo" con un Convegno dedicato alla decarbonizzazione del settore delle costruzioni, tema sempre più rilevante per le politiche ambientali del Paese e che ci vede impegnati da diversi anni con iniziative e progetti.

L'evento, dal titolo "Verso il 2050: come il settore edile può guidare la rivoluzione verde" si terrà il 6 novembre dalle ore 10:00 alle ore 11:30, presso la Sala Circular & Healthy City di Ecomondo a Rimini, e sarà l'occasione per presentare la piattaforma digitale ideata dall'Ance per supportare tutte le imprese, soprattutto quelle più piccole, nel calcolo della propria impronta carbonica e nella pianificazione di una strategia Net Zero.

All'incontro, a cui è stata invitata il Viceministro all'Ambiente, on. Vannia Gava, interverranno rappresentanti delle istituzioni, del mondo finanziario, delle imprese e delle associazioni, per discutere insieme le sfide e le opportunità legate a questo tema sempre più fondamentale.

In allegato il Programma dell'evento.

6 Novembre 2024, ore 10.00-11.30, Sala Circular & Healthy City, Sez. C4

Titolo: “Verso il 2050: come il settore edile può guidare la rivoluzione verde”

A cura di: Valentina Mingo

L’edilizia è responsabile di oltre il 36% delle emissioni di Gas effetto serra. Entro il 2050 l’Europa ci chiede di centrare l’obiettivo della decarbonizzazione. In questo scenario l’Ance ha ideato una piattaforma digitale per supportare le imprese di ogni dimensione, anche le più piccole, nel calcolo della propria impronta carbonica e nella pianificazione di una strategia Net Zero.

La piattaforma mira a fornire un supporto essenziale alle aziende del settore, consentendo loro di monitorare le proprie emissioni, individuare i gap da colmare per ridurle, adottare pratiche più sostenibili, contribuendo in maniera concreta ed efficace alla lotta contro il cambiamento climatico. Il convegno vuole essere un momento di confronto e riflessione tra rappresentanti delle istituzioni, investitori, imprese e associazioni per discutere insieme di strategie, azioni e iniziative per affrontare la sfida della sostenibilità.

Programma

Introduzione

Gli strumenti dell’Ance per la decarbonizzazione

Silvia Ricci, Vicepresidente Ance per la Trasizione Ecologica

Panel di discussione:

Il settore delle costruzioni come leva per la sostenibilità

Alessandra Babighian, Responsabile Servizi Centrale di Committenza Invitalia

Fabio Mucci, Responsabile Omnichannel Customer Experience & Products Enhancement e CEO di UniCredit SubitoCasa

Elena Stoppioni, Presidente Save the Planet

Eleonora Moschini, Manager ECF – European Climate Foundation

Fabrizio Capaccioli, Presidente GBC Italia

L’esperienza delle imprese

Mauro Milesi, Responsabile Sostenibilità Icop SpA

Conclusioni

Vannia Gava, Viceministro all’Ambiente *

Moderatore

Mariachiara Voci, Autore de Il Sole 24 Ore

() in attesa di conferma*

V44-24 - DDL Intelligenza artificiale: fondamentale realizzare una Piattaforma Digitale Nazionale delle Costruzioni e definire una roadmap strategica sulle applicazioni dell'AI nel settore

L'Associazione ha evidenziato in una apposita memoria inoltrata alle Commissioni Ambiente e Lavoro le molteplici potenzialità dell'IA nei diversi ambiti del settore delle costruzioni, che possono impattare su diversi ambiti: dalla progettazione alla fase di esecuzione e successiva manutenzione, dalla pianificazione urbana alla sostenibilità

Le Commissioni Ambiente e Lavoro del Senato hanno svolto un ciclo di audizioni informali nell'ambito dell'esame del DDL recante "Disposizioni e delega al Governo in materia di intelligenza artificiale" (DDL 1146/S).

L'ANCE ha partecipato inviando un proprio documento di osservazioni, in cui ha illustrato le molteplici potenzialità dell'IA nel settore delle costruzioni, che possono impattare su diversi ambiti: dalla progettazione alla fase di esecuzione e successiva manutenzione, dalla pianificazione urbana alla sostenibilità.

In particolare, ha rimarcato come positiva la scelta operata nel testo di avviare la sperimentazione di applicazioni di intelligenza artificiale a supporto dell'erogazione di servizi del Ministero degli esteri e della cooperazione internazionale (MAECI), rilevando l'opportunità di estendere la sperimentazione di sistemi di intelligenza artificiale a quegli ambiti della pubblica amministrazione che intersecano in maniera rilevante il mercato di specifici settori produttivi, come quello delle costruzioni, al fine di avviare una leva di efficientamento degli specifici processi tipici dell'interazione PA-imprese.

Con specifico riferimento al settore, ANCE ritiene fondamentale – come già avvenuto in altri Paesi europei – la realizzazione di una Piattaforma Digitale Nazionale delle Costruzioni, aperta a tutti gli attori dell'edilizia, quali stazioni appaltanti pubbliche e private, progettisti, imprese di costruzioni, produttori di materiali e tecnologie, gestori e manutentori delle opere costruite, al fine di rendere più accessibile l'uso delle metodologie digitali, tra cui il BIM, e così promuovere la competitività e lo sviluppo digitale del settore edile.

E' necessario, inoltre, delineare una roadmap strategica che individui le possibili applicazioni dell'AI per migliorare l'efficienza, la sicurezza e la qualità dei processi nel settore delle costruzioni.

In tal senso l'ANCE si sta impegnando per la:

- Identificazione dei domini, all'interno della value chain del settore delle costruzioni, su cui si ipotizza l'AI possa avere maggiore impatto
- Identificazione, all'interno di ciascuno dei domini prioritari, degli AI use cases sia in ambito Machine Learning che Generative Artificial Intelligence
- Valutazione e prioritizzazione delle use cases identificati secondo due dimensioni: impatto atteso e fattibilità tecnica.

L'Associazione è inoltre sin dal 2020, promotrice della costituzione di uno European Digital Innovation Hub, denominato DIHCUBE e classificatosi primo tra i 13 e DIH selezionati in Italia attraverso la procedura congiunta UE-MIMIT.

Per il dettaglio della posizione ANCE si veda il documento consegnato agli atti delle Commissioni per la pubblicazione sul sito web.

Disposizioni e delega al Governò in materia di intelligenza artificiale

DDL 1146/S

Memoria Ance

**Audizione presso le Commissioni
Ambiente e Lavoro del Senato**

23 ottobre 2024

Sommario

INTRODUZIONE	2
VALUTAZIONI GENERALI SUL DDL INTELLIGENZA ARTIFICIALE.....	3
AI NELLE COSTRUZIONI	5
VALUTAZIONI ANCE	7

INTRODUZIONE

Come in tutti i comparti dell'edilizia, anche nella pianificazione, nella costruzione e nel monitoraggio delle infrastrutture civili **l'uso delle tecnologie digitali e dell'intelligenza artificiale (IA)** è in forte espansione, grazie ai notevoli benefici che esso può apportare in tutte le fasi del ciclo di vita dell'opera, in termini di maggiore efficienza, sicurezza e sostenibilità.

Strumenti hardware e software sono in uso ormai da decenni anche nel settore edile, ma il cambio di paradigma oggi in atto verte soprattutto sulla centralità di dati e informazioni all'interno di un modello non più segmentato e parcellizzato nei suoi compiti e responsabilità, ma basato sull'**integrazione collaborativa**. Inoltre, lo sviluppo degli algoritmi di machine learning, la diffusione di strumenti quali droni, visori, sensori, robot rivoluzionerà anche il modo di raccogliere e utilizzare i dati, permettendone una fruizione in ogni momento e un utilizzo sempre più automatico e flessibile.

Specialmente nel settore delle infrastrutture la tecnologia può aiutare ad affrontare le sfide presenti nel nostro Paese in ambito di manutenzione e sviluppo della rete, contrastando il degrado in maniera efficace. Ma importanti ricadute potranno esserci anche nella gestione degli ambienti urbani a patto che si riescano a mettere a sistema dati, certi e trasparenti, relativi al patrimonio costruito.

Da una parte, i metodi e gli strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni, il cosiddetto processo BIM (**Building Information Modeling**), costituiscono il linguaggio comune digitale per l'intera filiera delle costruzioni. Dall'altro, **l'intelligenza artificiale** e le **tecnologie digitali** sono in grado di potenziare le capacità di estrarre valore dai dati, moltiplicando le opportunità tanto per le committenze e gli enti gestori, che si ritrovano agevolati nelle fasi di progettazione e gestione delle opere, quanto per le imprese di costruzione, che possono così incrementare la loro produttività.

La digitalizzazione, infine, è riconosciuta come un cardine per la competitività e la sostenibilità del settore edile anche dalla Commissione europea, che nel 2021 ha dedicato un report all'argomento a cura dell'Osservatorio europeo sul settore delle costruzioni, evidenziando come il settore abbia fatto progressi nell'adozione delle tecnologie digitali, sebbene l'intelligenza artificiale sia considerata come ancora in fase di sviluppo.

VALUTAZIONI GENERALI SUL DDL INTELLIGENZA ARTIFICIALE

L'intelligenza artificiale è una tecnologia applicata in maniera trasversale, secondo livelli di complessità variabile, a supporto di applicazioni per sistemi esistenti e in uso in diversi ambiti dell'attività umana.

L'intento del DDL n. 1143 - *Disposizioni e delega al Governo in materia di intelligenza artificiale* è quello di individuare criteri regolatori in grado di bilanciare le opportunità e i rischi derivanti dall'utilizzo di questa tecnologia, nell'intento di migliorare le condizioni di vita dei cittadini, valorizzarne la coesione sociale, offrendo in parallelo soluzioni di mitigazione del rischio, basate principalmente su una visione che mette al centro le facoltà decisionali dell'uomo, negli ambiti di sperimentazione, sviluppo, adozione, ricerca, applicazione e utilizzo di sistemi e modelli di intelligenza artificiale.

In linea con l'impostazione proposta dal Regolamento europeo sull'intelligenza artificiale (AI Act) approvato il 13 marzo 2024 dal Parlamento Europeo, e il 21 maggio 2024 dal Consiglio dell'Unione Europea, il DDL in parola ha l'obiettivo di tutelare i diritti fondamentali, la democrazia, lo Stato di diritto italiano e dell'Unione Europea, promuovendo l'innovazione tecnologica per il benessere dei cittadini.

Emerge positivamente la centralità della tutela dei diritti fondamentali della Costituzione e dell'Unione Europea, quindi dei principi di trasparenza, proporzionalità, sicurezza, protezione dei dati personali, non discriminazione, parità e sostenibilità, a garanzia di correttezza, qualità, appropriatezza e attendibilità del dato.

In conformità con l'AI Act, la delega al Governo in materia di intelligenza artificiale si articola in diversi punti (Art. 22 c. 2 lettere da a) a f)) che includono la designazione di Autorità competenti in materia, individuandole nell'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID) e dell'Agenzia Nazionale per la Cybersicurezza (ANC). L'AgID, in particolare, avrà il compito di promuovere l'innovazione e lo sviluppo dell'intelligenza artificiale, mentre l'ANC sarà coinvolta in attività ispettivo-sanzionatorie e di vigilanza; tali Autorità sono quelle preposte alle attività di raccordo e contatto con le istituzioni europee.

Per quanto riguarda l'applicazione dell'intelligenza artificiale ai settori economici e produttivi il DDL intende promuoverne l'utilizzo per migliorare l'interazione uomo-macchina, incrementare la produttività in tutte le filiere e catene del valore, stimolare un mercato dell'intelligenza artificiale che sia equo, aperto e concorrenziale, capace di valorizzare la ricerca scientifica e coltivare un ecosistema innovativo focalizzato su questa tecnologia.

Su questo punto, l'intento del DDL è quello di promuovere lo sviluppo di campioni tecnologici nazionali prevedendo la possibilità di investimenti, da parte del Fondo di sostegno al venture capital istituito presso il MIMIT nel settore privato, in particolar modo in PMI innovative dall'alto potenziale di crescita nei settori dell'intelligenza artificiale.. E' inoltre evidenziato come l'utilizzo dell'intelligenza artificiale nella Pubblica Amministrazione possa contribuire ad efficientare i processi, ridurre i tempi di definizione di procedimenti e aumentare qualità e quantità dei servizi resi verso cittadini e imprese.

Risulta pertanto **positiva** la scelta operata dal presente DDL di avviare la sperimentazione di applicazioni di intelligenza artificiale a supporto dell'erogazione di servizi del Ministero degli esteri e della cooperazione internazionale (MAECI), **appare tuttavia opportuno estendere la sperimentazione di sistemi di intelligenza artificiale a quegli ambiti della pubblica amministrazione che intersecano in maniera rilevante il mercato di specifici settori produttivi, come quello delle costruzioni, al fine di avviare una leva di efficientamento degli specifici processi tipici dell'interazione PA-imprese.**

AI NELLE COSTRUZIONI

Le potenzialità della AI nelle costruzioni possono impattare su diversi ambiti: dalla progettazione alla fase di esecuzione e successiva manutenzione, dalla pianificazione urbana alla sostenibilità.

Ancora più importante è la possibilità di aumentare l' "intelligence" di una costruzione o di un'opera, ovvero la conoscenza di tutte le sue caratteristiche prestazionali e funzionali nel corso della sua vita utile.

I dati rappresentano un **patrimonio conoscitivo** di fondamentale importanza per tutti gli stakeholder, a partire dal gestore pubblico, cui spetta la pianificazione, la gestione e la manutenzione delle opere, fino gli operatori privati che a vario titolo intervengono nel corso del ciclo di vita di un'opera.

A titolo esemplificativo, di seguito viene riportata, divisa per fasi di processo, una descrizione di possibili casi d'uso dell'AI nel settore delle costruzioni.

Processo abilitato	Possibile applicazione	Descrizione	Attore beneficiario
Progettazione	Progettazione parametrica e generativa	L'IA utilizza parametri predefiniti per generare diverse opzioni di progettazione consentendo di esplorare vari scenari progettuali con diverse configurazioni, anche con rappresentazioni 3D	Progettisti
	Generazione automatica di disegni e specifiche	L'IA genera disegni tecnici e specifiche direttamente dai dati di progetto, accelerando il processo e riducendo gli errori umani	Progettisti e imprese
	Controllo qualità e validazione di progetto	L'IA analizza automaticamente i diagrammi di progetto e identifica eventuali discrepanze o incongruenze rispetto agli standard di settore, regolamenti, capitolati o best practice	Imprese e committenti (pubblici o privati)
Fase di Costruzione	Rilevamento automatico	L'IA rileva automaticamente difetti e anomalie nella prosecuzione dei lavori di	Imprese e committenti

	difetti di costruzione	costruzione, utilizzando immagini e dati da sensori per migliorare la qualità	
	Ottimizzazione della sicurezza sul lavoro	L'IA analizza i dati in tempo reale per identificare potenziali rischi e suggerire misure preventive per migliorare la sicurezza sul cantiere	Imprese, operai, comunità
	Performance management	L'IA monitora i progressi dei lavori in cantiere in tempo reale, fornendo aggiornamenti su ritardi, avanzamenti e problemi emergenti al fine di accelerare le attività	Committenti e imprese
Gestione e manutenzione	Manutenzione predittiva delle strutture	L'IA analizza i dati delle strutture per prevedere quando sarà necessaria la manutenzione, riducendo i guasti improvvisi, le ispezioni e migliorando la durabilità delle strutture	Committente
	Ottimizzazione energetica degli edifici	L'IA monitora e ottimizza l'uso di energia negli edifici, riducendo i consumi e migliorando l'efficienza energetica tramite analisi in tempo reale e previsioni basate sui dati storici	Committente
Pianificazione urbana	Pianificazione e gestione delle città	L'IA crea scenari di possibile evoluzione delle città – ad esempio nelle applicazioni ai dati demoscopici e demografici – e quindi nella pianificazione delle infrastrutture e dei servizi più rispondenti ai bisogni emergenti,	Committenti e imprese

VALUTAZIONI ANCE

Le potenzialità della AI nelle costruzioni possono impattare su diversi ambiti: dalla progettazione alla fase di esecuzione e successiva manutenzione, dalla pianificazione urbana alla sostenibilità.

I dati rappresentano un **patrimonio conoscitivo** di fondamentale importanza per tutti gli stakeholder, a partire dal gestore pubblico, cui spetta la pianificazione, la gestione e la manutenzione delle opere, fino gli operatori privati che a vario titolo intervengono nel corso del ciclo di vita di un'opera.

Risulta pertanto **positiva** la scelta operata dal presente DDL di avviare la sperimentazione di applicazioni di intelligenza artificiale a supporto dell'erogazione di servizi del Ministero degli esteri e della cooperazione internazionale (MAECI), **appare tuttavia opportuno estendere la sperimentazione di sistemi di intelligenza artificiale a quegli ambiti della pubblica amministrazione che intersecano in maniera rilevante il mercato di specifici settori produttivi, come quello delle costruzioni, al fine di avviare una leva di efficientamento degli specifici processi tipici dell'interazione PA-imprese.**

Le pubbliche amministrazioni coinvolte nel settore delle costruzioni potrebbero infatti beneficiare di applicazioni in grado di efficientare e snellire processi ordinari, come l'e-permit, abilitando nel contempo l'analisi di grandi quantità di dati utili ad esempio anche ad avviare processi di pianificazione intelligente basata su confronti multicriteria di scenari di intervento a scala urbana e infrastrutturale.

A tal proposito ANCE ritiene fondamentale – come già avvenuto in altri Paesi europei – la realizzazione di una **Piattaforma Digitale Nazionale delle Costruzioni**, aperta a tutti gli attori dell'edilizia, quali stazioni appaltanti pubbliche e private, progettisti, imprese di costruzioni, produttori di materiali e tecnologie, gestori e manutentori delle opere costruite, al fine di rendere più accessibile l'uso delle metodologie digitali, tra cui il BIM, e così promuovere la competitività e lo sviluppo digitale del settore edile. Ciò nell'ottica di coltivare una cultura del dato che risulta sempre più centrale nelle logiche di sviluppo economico europee. **La disponibilità di una siffatta piattaforma consentirebbe di disporre di una base dati ampia, trasparente e certa funzionale ad un efficace sviluppo e diffusione dell'IA nel settore delle costruzioni e della pubblica amministrazione con particolare riferimento ai processi che i processi di pianificazione, di appalto e autorizzativi.**

Inoltre, anche il settore delle infrastrutture, dove già esistono investimenti in termini di digitalizzazione e monitoraggio della sicurezza delle infrastrutture, con conseguente sviluppo di una base dati ampia e uniformemente codificata e aggregata in piattaforme

interoperabili, può prestarsi ad applicativi per le attività di manutenzione predittiva e sviluppo della rete, per contrastare il degrado strutturale di ponti e gallerie in maniera efficace, potenziare la capacità di analisi dei dati di committenze, enti gestori e imprese impegnate nei processi di manutenzione, favorendo così lo sviluppo economico e sociale nazionale.

E' pertanto fondamentale per il settore delineare una roadmap strategica che individui le possibili applicazioni dell'AI per migliorare l'efficienza, la sicurezza e la qualità dei processi nel settore delle costruzioni.

In tal senso l'ANCE si sta impegnando per la:

- Identificazione dei domini, all'interno della value chain del settore delle costruzioni, su cui si ipotizza l'AI possa avere maggiore impatto
- Identificazione, all'interno di ciascuno dei domini prioritari, degli AI use cases sia in ambito Machine Learning che Generative Artificial Intelligence
- Valutazione e prioritizzazione degli use cases identificati secondo due dimensioni: impatto atteso e fattibilità tecnica.

In questo scenario fondamentale diventerà lo sviluppo di nuove competenze e la possibilità di testare soluzioni.

Potrebbe essere quindi opportuno comprendere i Poli di innovazione digitale europei (EDIH) e Centri di trasferimento tecnologico già esistenti tra gli strumenti di promozione e sostegno dello sviluppo di tecnologie e sistemi di intelligenza artificiale, includendo anche attività di alfabetizzazione alla materia, al fine di consentire la massima accessibilità e maggiore permeabilità della tecnologia in esame verso pubbliche amministrazioni e settori produttivi.

Al riguardo si evidenzia che, sin dal 2020, ANCE si è fatta promotrice della costituzione di uno European Digital Innovation Hub, denominato DIHCUBE e classificatosi primo tra i 13 eDIH selezionati in Italia attraverso la procedura congiunta UE-MIMIT, attraverso il quale avviare sull'intero territorio italiano un percorso utile a mappare la maturità digitale della filiera delle costruzioni e della PA interessata dal settore, ed offrire contestualmente un ventaglio di servizi, di formazione e tecnologici, utili a sviluppare le competenze digitali necessarie ad affrontare la transizione digitale in linea con le strategie europee e nazionali.